

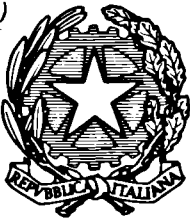
1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 133° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 agosto 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le ordinanze della Corte, n. 386/1992 e n. 387/1992, saranno
pubblicate nella prossima edizione della 1ª Serie speciale*

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 360. Ordinanza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Stato dello Sri-Lanka - Beni appartenenti a Stato estero - Necessità della preventiva autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, a condizione della sussistenza della reciprocità - Richiamo alla sentenza n. 329/1992 di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Cessazione dell'esistenza della condizione di procedibilità - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263).

[Cost., artt. 3, 36 e 41 (*recte* 42)]

Pag. 9

N. 361. Ordinanza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Condoni tributario - Dichiarazione integrativa - Trattamento discriminatorio tra chi ha pagato le imposte e chi le paga in via agevolata - Richiamo alle finalità da realizzare di cui alle sentenze della Corte nn. 33/1981, 119/1980, e ordinanza n. 548/1987 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, artt. 19, quinto comma, e 14 e seguenti, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma)

» 10

N. 362. Ordinanza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale uu.ss.lla. - Dirigenti veterinari - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età per il massimo della pensione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 440/1991 e ordinanza n. 98/1992) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza).

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinqies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 12

N. 363. Ordinanza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale docente supplente della scuola - Mancato pagamento delle ferie estive - Richiamo alla sentenza della Corte n. 163/1990 - Manifesta infondatezza.

(R.D.Lgs. 1° giugno 1946, n. 539, art. 5, secondo, terzo e quarto comma, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 36)

» 13

N. 364. Ordinanza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione per abbandono e cessione - Impugnazione del provvedimento davanti al pretore con estensione ad ipotesi non previste dalla legislazione statale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 489/1991) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, art. 21, ultimo comma).

(Cost., artt. 108 e 117)

Pag. 15

N. 365. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione d'urgenza compiuta in sede amministrativa - Opposizione davanti alla Corte d'appello dell'espropriante contro la determinazione dell'indennità di occupazione - Mancata previsione - Garanzia dell'interesse a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale e quindi sia tutelato anche il soggetto che promuove l'occupazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, quarto comma)

» 17

N. 366. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Provincia autonoma di Bolzano - Regione autonoma della Sardegna - Aree naturali protette - Gestione e tutela - Autonomia finanziaria - Norme - Procedure d'intesa con lo Stato - Violazione - Insussistenza - Comitato per le aree naturali protette - Composizione e funzioni - Ragionevolezza delle scelte legislative - Inammissibilità - Non fondatezza e manifesta infondatezza.

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lettere a) e b), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, primo e secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, e 35, primo comma; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 4, primo comma, lettere c) ed e), 16 e 38; legge 6 novembre 1991, n. 394, artt. 18, primo comma, 6, terzo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma].

[Artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché dell'intero titolo VI del medesimo statuto, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348]

» 20

N. 367. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenza universitaria - Riordinamento - Titolari di assegni di formazione didattica e scientifica - Titolari di borse di studio per giovani laureati - Inquadramento nel ruolo dei professori associati - Ammissione ai giudizi di idoneità - Esclusione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 31/1992 di non fondatezza di analoga questione - Ragionevolezza della posizione dei borsisti - Manifesta infondatezza e non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3)

» 34

N. 368. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Atti e oggetti osceni e contrari alla pubblica decenza - Materiale pornografico - Commercio -
Repressione penale - Buon costume - Comune senso del pudore - Richiamo alle sentenze della
Corte nn. 9/1965, 191/1970 e 487/1989 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(C.P., art. 528).

(Cost., artt. 21, 27, terzo comma, e c.d. artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma)

Pag. 37

N. 369. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Regioni Sicilia, Veneto e Lombardia - Triennio 1992-1994 - Accantonamenti
per il contributo di solidarietà nazionale - Determinazione riduttiva rispetto agli anni 1992-
1993 della precedente legge finanziaria - Discrezionalità legislativa - Non definibilità da parte
degli statuti regionali dell'autonomia finanziaria in termini quantitativi - Mancata
destinazione delle risorse statali agli oneri per il rinnovo contrattuale del personale delle
regioni - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, artt. 2, secondo comma, e tab. B, 2, undicesimo comma).

**(Statuto regione Sicilia, art. 38; Cost., artt. 81 e 119; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27; legge 14
giugno 1990, n. 158, art. 3, sesto comma; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 15; legge 23
dicembre 1978, n. 833, art. 51)**

» 41

N. 370. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma e tra Stato e regione.

**Turismo - Determinazione modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle
strutture ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione - Regione Toscana - Questione già decisa dalla Corte (sentenza n. 188/1992) -
Inammissibilità - Inoltro all'Enit della documentazione necessaria per la pubblicazione
nell'annuario - Modalità - Spettanza allo Stato - Copie vidimate non destinate all'Enit -
Modalità non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto del Ministro del
turismo e spettacolo 16 ottobre 1991**

» 47

N. 371. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Inquadramento nella qualifica funzionale superiore -
Decorrenza - Limitazione della norma al consolidamento di situazioni derivanti dalla
procedura selettiva - Estraneità della norma censurata rispetto al giudizio principale -
Inammissibilità.**

(Legge regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113)

» 53

N. 372. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Sistema previdenziale forense - Limitazione della base di computo della
pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati - Indicazione di elementi di comparazione non
utili sotto il profilo oggettivo - Non fondatezza.**

**(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 2, come modificato dall'art. 2 della legge 2 mag-
gio 1983, n. 175).**

(Cost., artt. 3 e 36)

» 56

N. 373. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pubblicità del giudizio abbreviato - Disposizioni transitorie - Richiamo alla sentenza della Corte n. 69/1991 - Questione suscettibile a prestarsi a più soluzioni - Inammissibilità.

(C.P.P., art. 441, primo comma).

(Cost., artt. 76 e 101, primo comma)

Pag. 58

N. 374. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo per il massimo del trattamento pensionistico - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 440/1991, ordinanze nn. 96, 170 e 193 del 1992) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinqies*, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3)

» 61

N. 375. Ordinanza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ordinamento giudiziario - Istituzione del giudice di pace - Regione Trentino-Alto Adige e provincia autonoma di Trento e Bolzano - Rinuncia ai ricorsi - Estinzione del processo per rinuncia.

(Legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 2, 2, secondo comma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40, 40, primo comma, 41, 41, terzo comma, 42, 44, 47 e 49 e artt. da 17 a 34, 44 e 47, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 5; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 94 e 96; statuto provincia Bolzano, artt. 88, n. 29, 16, primo comma, 89, 94, 95, 96, 103 e 107; statuto provincia Trento, artt. 94, 95 e 96; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 28)

» 64

N. 376. Ordinanza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Estinzione del diritto ai ratei pregressi di prestazioni previdenziali per decadenza e inammissibilità della relativa domanda giudiziale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 246/1992) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102, 104 e 136)

» 66

N. 377. Ordinanza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela - Assoggettamento soltanto a sanzioni amministrative e non anche a sanzioni penali - Violazione di singoli vincoli posti su beni ambientali - Altra identica questione già dichiarata non fondata - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 108/1981 e 456/1989; ordinanze nn. 249 e 150 del 1980, 500/1987, 11 e 2 del 1984) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 27 giugno 1985, art. 1-*sexies* aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., artt. 3 e 9, secondo comma)

» 68

N. 378. Ordinanza 9-27 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica - Attenuanti - Misura di sicurezza del ricovero in o.p. - Preclusione - Sospetto di irragionevole compressione del diritto di difesa - Pregiudizialità all'esame della sollevata questione della verifica di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando «risulta evidente» che si tratta di persona non imputabile - Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Sospensione del giudizio - Mandato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

(C.P.P., art. 425, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76)

Pag. 69

N. 380. Sentenza 21-29 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Ricorsi avverso le delibere dei consigli provinciali al consiglio nazionale degli architetti - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicazione - Mancata previsione - Pregiudizio del diritto alla difesa tecnica - Illegittimità costituzionale.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 71

N. 381. Sentenza 21-29 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa costituita parte civile - Appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Facoltà - Mancata previsione - Ragionevole e non arbitraria la limitazione operata dalla scelta legislativa - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 428).

(Cost., artt. 3 e 76)

» 74

N. 382. Sentenza 21-29 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Autotrasporto per conto di terzi - Provincia autonoma di Trento - Intervento invasivo statale di competenze provinciali - Rilevanza nazionale dell'interesse sotteso alla legge - Ragionevolezza e congruità dell'intervento incentivante nell'esigenza della uniformità e della funzione di controllo - Non fondatezza.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

(Statuto speciale provincia di Trento, artt. 8, nn. 9 e 29, 9, n. 8, 15 e 16)

» 79

N. 383. Sentenza 21-29 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Responsabilità amministrativa - Azione di responsabilità - Prescrizione - Riduzione del termine - Inestensibilità agli eredi in quanto personale - Richiesta di sentenza additiva - Irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus* - Inammissibilità e non fondatezza.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 26 e 97)

» 84

N. 384. Sentenza 21-29 luglio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Enti pubblici in genere - Regione Lombardia - Gestione del bilancio - Indirizzi - Direttive vincolanti poste dallo Stato - Ammissibilità della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni con l'osservanza di precisi requisiti di forma e di sostanza - Preclusione della disponibilità delle somme occorrenti alle regioni - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1992, n. 15

» Pag. 87

N. 385. Sentenza 21-29 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Assegno a vuoto - Emissione da parte di soggetto successivamente dichiarato fallito - Azione penale - Improcedibilità nel caso della possibilità di accesso alla retroattività della norma penale finanziaria più favorevole - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 32, 192 e 267 del 1992; ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) - Richiesta di pronuncia additiva - Inammissibilità.

(D.-L. 16 marzo 1991, artt. 7 e 8, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154).

(Cost., art. 3)

» 90

N. 388. Sentenza 21-30 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commercio - Comune di Roma - Accordata possibilità di precludere nel proprio territorio l'esercizio di determinate attività imprenditoriali - Razionale bilanciamento degli interessi in gioco in riferimento alla rilevanza dei fini generali da perseguire - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3, 41 e 97)

» 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 360

*Ordinanza 8-23 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Esecuzione forzata - Stato dello Sri-Lanka - Beni appartenenti a Stato estero - Necessità della preventiva autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, a condizione della sussistenza della reciprocità - Richiamo alla sentenza n. 329/1992 di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Cessazione dell'esistenza della condizione di procedibilità - Manifesta inammissibilità.****(R.D.-L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263).****[Cost., artt. 3, 36 e 41 (*recte* 42)].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;**Giudici:** prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bernardo Franca contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altra, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Bernardo Franca nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Francesco Fabbri per Bernardo Franca e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Franca Bernardo per l'annullamento del decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 giugno 1991, che ha negato l'autorizzazione a promuovere l'azione esecutiva su beni della Repubblica dello Sri Lanka in base a una sentenza passata in cosa giudicata, con cui il Pretore di Roma ha accertato un credito di lavoro della ricorrente verso l'Ambasciata di quello Stato in Italia, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 15 gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, a norma del quale non si può procedere ad atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, sempre che sia accertata la condizione di reciprocità;

che, secondo il giudice remittente, ammessa la legittimità di limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti nei confronti di Stati esteri, se giustificati dall'esigenza di salvaguardare gli interessi dello Stato nei rapporti internazionali, contrasta però con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, la mancata previsione di un indennizzo al creditore rimasto insoddisfatto a causa del diniego dell'autorizzazione, atteso che la perdita del credito, imposta per un interesse della collettività generale, deve essere equamente ripartita fra tutti i suoi membri;

che è ravvisata anche una violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto nella specie l'effetto ablatorio del diniego dell'autorizzazione incide su un credito di lavoro;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente aderendo agli argomenti dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 329 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive;

che, pertanto, rispetto ai beni di proprietà dello Sri Lanka assoggettabili a tali misure è venuta meno la condizione di procedibilità, la cui mancanza impediva finora l'azione esecutiva della ricorrente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 — già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 329 del 1992 — sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 41 (recte 42) della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0887

N. 361

Ordinanza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Condono tributario - Dichiarazione integrativa - Trattamento discriminatorio tra chi ha pagato le imposte e chi le paga in via agevolata - Richiamo alle finalità da realizzare di cui alle sentenze della Corte nn. 33/1981, 119/1980, e ordinanza n. 548/1987 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, artt. 19, quinto comma, e 14 e seguenti, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza e del conto fiscale), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1992 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi proposti da Marforio Alberto, ed altri, contro il Centro di Servizio delle II.DD. di Milano, ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 112, 113, 129 e 142 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania, giudicando sul ricorso proposto da Marforio Alberto contro il Centro di servizio delle II.DD. di Milano, diretto ad ottenere la declaratoria di insussistenza del credito tributario vantato dall'amministrazione finanziaria, per avere egli presentato la dichiarazione integrativa (di condono) ai sensi del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982, nonostante che non avesse presentato né la dichiarazione dei redditi né il modello 101, con ordinanza dell'8 gennaio 1992 (R.O. n. 112 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, che detta disposizioni per agevolare le pendenze tributarie;

che, a parere della remittente, sarebbero violati gli artt. 53, primo comma, 97, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che hanno pagato i tributi e coloro, invece, che non li hanno pagati, mentre tutti dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e per la lesione del principio del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione Tributaria, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 8 gennaio 1992 (R.O. n. 113 del 1992, 129 del 1992 e 142 del 1992), sui ricorsi proposti rispettivamente da Marforio Mario ed altri, da Cartolari Simone e da Ciocca Cristina contro avvisi di accertamenti dell'Ufficio Imposte Dirette di Arona, per i quali i suddetti contribuenti avevano richiesto la sospensione dei relativi giudizi per potersi avvalere del condono, nelle more intervenute, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui prevede la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, in quanto finalizzato all'applicazione del condono;

che a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione per le stesse ragioni di cui alla ordinanza precedente n. 112 del 1992;

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso anzitutto per la inammissibilità della questione o per la sua infondatezza;

Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;

che per la questione sollevata con la ordinanza n. 112 del 1992 la dichiarazione integrativa presentata da Marforio Alberto conserva in via autonoma la efficacia giuridica di riconoscimento dei presupposti dell'I.R.P.E.F. in ogni caso e non sarebbe posta nel nulla dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono tributario (art. 32, primo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982);

che la legittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono tributario è stata già affermata da questa Corte anche in ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in via agevolata in considerazione delle finalità da realizzare (riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito delle imposte: sentt. nn. 33 del 1981, 119 del 1980, ord. n. 548 del 1987);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0888

N. 362

Ordinanza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale uu.ss.ll. - Dirigenti veterinari - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età per il massimo della pensione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 440/1991 e ordinanza n. 98/1992) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza).

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), e 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio e 14 giugno 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Barchitta Gaetano contro la U.S.L. n. 30 di Palagonia ed altro, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con ordinanza del 14 giugno 1991 (R.O. n. 116 del 1992), nella causa promossa da Barchitta Gaetano nei confronti della U.S.L. n. 30 di Palagonia, per ottenere l'annullamento della deliberazione di rigetto della sua istanza di mantenimento in servizio, in qualità di dirigente

veterinario, oltre il 65° anno di età al fine di conseguire il massimo della pensione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 1, comma quarto-*quinqüies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme censurate violerebbero gli artt. 3 e 38 della Costituzione, perché discriminerebbero i dirigenti veterinari della U.S.L. rispetto ai dirigenti statali, negando agli uni il prolungamento del servizio per il fine suddetto, consentito, invece, agli altri, e precludendo ai primi il conseguimento di un adeguato trattamento pensionistico;

Considerato che la questione sollevata è già stata dichiarata non fondata (sent. n. 440 del 1991 e ord. n. 98 del 1992), in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore il prolungamento dell'età pensionabile per il conseguimento del massimo della pensione, peraltro, costituzionalmente non protetto, come, invece, lo è il raggiungimento del minimo pensionabile (art. 38, secondo comma, della Costituzione);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per una diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 1, comma quarto-*quinqüies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990 n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con la ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0889

N. 363

Ordinanza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale..

Impiego pubblico - Personale docente supplente della scuola - Mancato pagamento delle ferie estive - Richiamo alla sentenza della Corte n. 163/1990 - Manifesta infondatezza.

(R.D.Lgs. 1° giugno 1946, n. 539, art. 5, secondo, terzo e quarto comma, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Zà Vergerio Angela contro il Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale «Calvi» di Belluno ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, incaricata in data 5 marzo 1977 per l'insegnamento di dattilografia in un istituto tecnico commerciale (il cui titolare era stato collocato in congedo per malattia il 22 gennaio), aveva richiesto il pagamento della retribuzione relativa al periodo di vacanze estive, il T.A.R. del Veneto, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 (pervenuta alla Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 R.D.Lgs. 1° giugno 1946, n. 539, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, nella parte in cui, ai commi secondo, terzo e quarto, limita il diritto al trattamento economico per l'intero anno scolastico ai soli docenti con incarico annuale ottenuto anteriormente al 1° febbraio;

che, secondo il giudice *a quo*, l'esclusione della retribuzione per il periodo di vacanze estive nei confronti di coloro che — come la ricorrente — abbiano ottenuto l'incarico d'insegnamento successivamente a questa data vulnererebbe:

a) il principio d'eguaglianza, per il diverso trattamento adottato tra insegnanti incaricati in ragione del mero discrimine temporale della decorrenza dell'incarico (anche alla luce degli obblighi di disponibilità e della preclusione di altri pubblici impieghi comunque imposta ai docenti nel periodo estivo);

b) l'art. 4 della Costituzione per il mancato riconoscimento al docente del suo diritto al lavoro;

c) l'art. 35 della Costituzione perché non verrebbe tutelata l'attività lavorativa che l'insegnante esplicherebbe anche durante il periodo estivo a causa della peculiarità della sua prestazione e del suo obbligo di partecipare agli esami autunnali;

d) l'art. 36 poiché sarebbe negata una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla sopravvenuta legislazione, in particolare all'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, soppressivo dell'istituto dell'incarico annuale ed istitutivo della figura della supplenza annuale, peraltro diversamente disciplinata;

che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato la ragionevolezza della norma impugnata, la quale postula un'«equilibrata proporzione» tra attività didattica realmente svolta e trattamento economico;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, pervenuta alla Corte ad oltre undici anni dalla sua emissione, prospetta l'illegittimità costituzionale della normativa, all'epoca vigente, riguardante il trattamento economico degli insegnanti chiamati a ricoprire incarichi d'insegnamento su posti rimasti disponibili nel corso dell'anno;

che la limitazione della retribuzione alla durata effettiva della prestazione in tale ipotesi è un dato costante della legislazione in materia, riscontrabile negli artt. 15 della legge 20 maggio 1985, n. 270, e 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

che queste ultime norme sopravvenute, sostanzialmente riproduttive della previsione denunciata ed ancora regolatrice del processo *a quo*, sono state in positivo vagliate da questa Corte, la quale, con sentenza n. 163 del 1990, ne ha escluso l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che nella citata decisione è stata posta in risalto la diversità sostanziale — e quindi la non confrontabilità — tra la situazione di chi, a prescindere dall'autorità conferente, sia officiato per un insegnamento su posto vacante per l'intero anno scolastico e di chi sia invece chiamato su cattedre resesi disponibili successivamente al 31 dicembre per l'assenza del titolare;

che tale seconda ipotesi — caratterizzata dalla temporaneità della prestazione alla cui durata è logicamente limitata la retribuzione — è del tutto analoga a quella di cui al giudizio di rinvio, onde la questione, per la medesima ratio, va dichiarata manifestamente infondata;

che a identica conclusione deve pervenirsi anche con riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto l'affermata adeguatezza del trattamento economico nei casi in esame trova un razionale riscontro in quella parte della censurata disposizione che assicura la remunerazione dell'intera mensilità per la partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0890'

N. 364

Ordinanza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione per abbandono e cessione - Impugnazione del provvedimento davanti al pretore con estensione ad ipotesi non previste dalla legislazione statale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 489/1991) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione, Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, art. 21, ultimo comma).

(Cost., artt. 108 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge della Regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (*recte*: 64) (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 6 febbraio 1992 dal Pretore di Ivrea nei procedimenti civili vertenti tra Balconi Luigi, Rosso Renzo e Festa Piergiorgio ed il Comune di Ivrea iscritte ai nn. 161, 162 e 163 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Luigi Balconi ed il Comune di Ivrea ed avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica per abbandono e cessione, il Pretore di Ivrea con ordinanza del 6 febbraio 1992 (reg.ord. n. 161 del 1992) sollevava, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge regionale del Piemonte 6 dicembre 1984 n. 62 (*recte*: 64);

che ad avviso del Pretore, questa disposizione, stabilendo che contro i provvedimenti di decadenza emanati dal Sindaco si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ossia è dato di ricorrere al Pretore, estenda la competenza pretorile in materia ad ipotesi non previste dalla legislazione statale;

che infatti il citato art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972 non prevede il ricorso al pretore contro i provvedimenti di decadenza o cessione dell'alloggio ma soltanto contro quelli di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio stesso;

che sempre ad avviso del giudice rimettente, questa modifica dell'ordinamento giurisdizionale esulava dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione, così sembrando confliggere con le sopra indicate norme della Costituzione;

che identica questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con ordinanze emesse in pari data nelle cause Rosso (reg. ord. n. 162 del 1992) e Festa (reg. ord. n. 163 del 1992) contro il comune di Ivrea;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità dell'oggetto;

che la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 489 del 1991, onde la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo (ossia dodicesimo) comma, della legge regionale del Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre 1981), sollevata dal Pretore di Ivrea in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 365

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione d'urgenza compiuta in sede amministrativa - Opposizione davanti alla Corte d'appello dell'espropriante contro la determinazione dell'indennità di occupazione - Mancata previsione - Garanzia dell'interesse a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale e quindi sia tutelato anche il soggetto che promuove l'occupazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1991 dalla Corte di Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra il Comune di Sauze d'Oulx e Melania Faure ed altre, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Melania Faure ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'Appello di Torino — nel corso di un giudizio promosso dall'espropriante, per la determinazione giudiziaria dell'indennità di occupazione d'urgenza di alcuni terreni, in conseguenza della ritenuta eccessività di quella compiuta dalla Commissione provinciale per gli espropri — con ordinanza 5 luglio 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, «nella parte in cui non prevede che l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione».

Nell'ordinanza di rimessione si deduce in proposito che questa Corte, con la sentenza n. 173 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 12, comma quinto, della legge n. 865 del 1971, nella parte in cui non prevedeva che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, potesse esperire opposizione, entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 19.

Analoga *ratio* sussisterebbe, in favore dell'estensione del diritto all'impugnazione all'espropriante, nella fattispecie regolata dall'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, con la conseguente richiesta di un'analoga pronuncia d'illegittimità costituzionale, che stabilisca anche il momento di decorrenza del termine per proporre l'opposizione. Il quarto comma dell'art. 20 impugnato, infatti, fa decorrere detto termine dalla data della comunicazione, da parte del sindaco, dell'indennità liquidata: decorrenza questa che, secondo il giudice *a quo*, non potrebbe essere adottata in relazione alle impugnazioni dell'espropriante, poiché essendo la maggior parte delle espropriazioni promosse dai comuni, sarebbe lo stesso espropriante a stabilire il termine dal quale decorrerebbe il suo diritto ad adire l'autorità giudiziaria.

Davanti a questa Corte si sono costituite talune parti private controinteressate, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o altrimenti infondata.

In proposito, nell'atto di costituzione si deduce che la determinazione dell'indennità di occupazione è rapportata dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 ad una percentuale (per ciascun anno, mese, o frazione di mese di durata dell'occupazione), dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area stessa. Pertanto, qualora la misura di tale indennità fosse ritenuta dall'occupante-espropriante non congrua, egli potrebbe sempre ottenere, *ex art. 19* della medesima legge, in seguito alla declaratoria di parziale incostituzionalità di tale articolo pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 67 del 1990, tutela giurisdizionale. Inoltre, in seguito alla pronuncia d'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 — nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto — anche l'occupante-espropriante è legittimato ad adire l'Autorità giudiziaria (prima della determinazione della su detta indennità) e di trovare in quella sede tutela.

L'esclusione dell'occupante-espropriante dalla facoltà di impugnativa, in sede giurisdizionale, dell'indennità di occupazione determinata *ex art. 20*, comma terzo, della legge n. 865 del 1971 — viceversa — risponderebbe ad una scelta del legislatore logica e conforme a principi costituzionali, la quale non confliggerebbe con l'art. 24 della Costituzione.

L'occupazione espropriativa, infatti, non può protrarsi oltre i cinque anni ed è in facoltà dell'espropriante-occupante contenerne la durata, cosicché non sarebbe irragionevole, bensì conforme ai principi enunciati negli artt. 42 e 97, primo comma della Costituzione, l'attribuzione ai soli espropriandi del diritto d'impugnare l'indennità come determinata a norma del terzo comma dell'art. 20. L'attribuzione all'espropriante di un'analogha facoltà d'impugnativa, al contrario, agevolerebbe manovre dilatorie di quest'ultimo e incentiverebbe l'allungamento della durata della procedura espropriativa.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare compiuta in sede amministrativa. Ha esposto al riguardo che questa Corte, con la sentenza n. 173 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 12, comma quinto, della legge n. 865 del 1971, nella parte in cui non prevedeva che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, potesse esperire opposizione, entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 19. Ha dedotto che analoga *ratio decidendi* impone, nella fattispecie regolata dall'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, l'estensione all'espropriante del diritto ad impugnare la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare, compiuta in sede amministrativa.

2. — Vanno preliminarmente respinte le eccezioni d'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, proposte dalle parti private, secondo le quali: *a)* essendo la determinazione dell'indennità di occupazione rapportata dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 ad una percentuale (per ciascun anno, mese, o frazione di mese di durata dell'occupazione) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area stessa, qualora la misura di tale indennità fosse ritenuta dall'occupante-espropriante non congrua, egli potrebbe sempre ottenere, *ex art. 19* della medesima legge, in seguito alla declaratoria di parziale incostituzionalità di tale articolo pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 67 del 1990, tutela giurisdizionale; *b)* parimenti egli godrebbe di detta tutela in seguito alla pronuncia d'illegittimità costituzionale (sentenza n. 470 del 1990) dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consentiva ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene.

In proposito va osservato che l'art. 16, comma primo, della legge n. 865 del 1971 ha previsto la costituzione di una commissione tecnica, in ogni provincia, alla quale è demandata, tra l'altro, (art. 20, comma terzo) la determinazione delle indennità di occupazione.

Il quarto comma dell'impugnato art. 20 statuisce che, contro la determinazione di tale indennità, «gl'interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili».

Dal tenore della norma, che prevede la notificazione dell'opposizione all'«occupante», è evidente che essa non attribuisce l'azione per contestare la misura dell'indennità stabilita in sede amministrativa anche all'espropriante-occupante.

Nel caso di specie quest'ultimo ha impugnato, nel giudizio *a quo*, la determinazione dell'indennità compiuta in sede amministrativa e la rilevanza della questione deriva — come si evince dall'ordinanza di rimessione — dalla circostanza che l'art. 20, comma quarto, non consente all'occupante d'impugnare la determinazione dell'indennità.

Né è fondata l'affermazione delle parti private costitutesi dinanzi a questa Corte, secondo la quale l'art. 19 della legge n. 865 del 1971 (modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977), nel testo risultante dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 67 del 1990, attribuirebbe la facoltà di impugnativa all'occupante, giacché — a prescindere da ogni altra considerazione — tale norma riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e la relativa azione può essere proposta solo dopo che l'espropriazione ha avuto luogo: ipotesi questa che nel caso di specie, non si era verificata.

Neppure fa venir meno la rilevanza della questione la declaratoria d'illegittimità costituzionale, pronunciata con la sentenza n. 470 del 1990, dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 «nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto».

Tale declaratoria, infatti, non riguarda l'impugnabilità, da parte dell'occupante, dell'indennità di occupazione determinata in sede amministrativa, ma la diversa ipotesi della mancata determinazione dell'indennità in sede amministrativa e la tutela del diritto dei proprietari (e soggetti assimilati) dei beni occupati.

3. — Nel merito la questione è fondata.

L'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nello statuire — in connessione con la garanzia posta dal secondo comma — che la proprietà privata «può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo espropriata per motivi d'interesse generale», dà fondamento e disciplina, con le relative implicazioni di carattere costituzionale, non soltanto agli atti espropriativi in senso proprio, ma pure a quelli inerenti all'occupazione del bene, imponendo un giusto indennizzo anche per la durata di tale occupazione, che impedisce al proprietario la disponibilità e il godimento del bene. Inoltre, il principio del giusto indennizzo — come questa Corte ha già affermato a proposito dell'indennità di espropriazione (sentenza n. 173 del 1991) — deve essere operante, in base all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale.

L'apprensione del bene attraverso l'occupazione concreta, infatti, una fase autonoma del procedimento ablativo, che deve essere munita delle necessarie garanzie a favore di tutti i soggetti implicati, sia rispetto all'elemento bene, oggetto dell'ablazione, sia nella corresponsione del giusto indennizzo, che concerne, nel quadro di pur distinte posizioni, il soggetto passivo dell'occupazione e il soggetto che la promuove.

Ne deriva che la garanzia sancita dall'art. 24, primo comma, della Costituzione debba operare anche riguardo ai soggetti che abbiano promosso l'occupazione d'urgenza dei beni (art. 20, commi primo e secondo, della legge n. 865 del 1971).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare. Tale opposizione andrà proposta con atto di citazione notificato alle controparti nel termine e con le forme ivi stabilite, salvo nel caso in cui l'espropriante sia il comune. In detta ipotesi, non potendosi consentire che sia rimesso alla discrezionalità del comune espropriante lo stabilire il momento iniziale di decorrenza del termine per l'opposizione, questo termine dovrà decorrere dal giorno in cui sia pervenuta al comune, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, la comunicazione della determinazione dell'indennità di occupazione da parte della commissione prevista dall'art. 16. L'art. 20, terzo comma, infatti, disponendo che il sindaco debba provvedere alla comunicazione dell'indennità «agli interessati», presuppone che la suddetta commissione sia tenuta a trasmettere al comune la determinazione dell'indennità da essa effettuata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0908

N. 366

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Provincia autonoma di Bolzano - Regione autonoma della Sardegna - Aree naturali protette - Gestione e tutela - Autonomia finanziaria - Norme - Procedure d'intesa con lo Stato - Violazione - Insussistenza - Comitato per le aree naturali protette - Composizione e funzioni - Ragionevolezza delle scelte legislative - Inammissibilità - Non fondatezza e manifesta infondatezza.

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lettere a) e b), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, primo e secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, e 35, primo comma; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 4, primo comma, lettere c), e e), 16 e 38; legge 6 novembre 1991, n. 394, artt. 18, primo comma, 6, terzo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma].

[Artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché dell'intero titolo VI del medesimo statuto, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente l'11 e il 13 gennaio 1992, entrambi depositati in cancelleria il 16 successivo ed iscritti rispettivamente ai nn. 6 e 7 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per violazione dell'art. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; dell'art. 9, nn. 8, 9 e 11; dell'art. 14, secondo e terzo comma; dell'art. 16, primo comma; dell'art. 18, secondo comma; e degli artt. 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle norme di attuazione contenute nei dd.PP.RR. 20 gennaio 1973, n. 115; 1 novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonché per violazione dell'autonomia finanziaria di cui al titolo VI dello Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

A giudizio della ricorrente, l'intera legge, prevedendo che anche nel proprio territorio possano essere istituite, gestite e tutelate da parte dello Stato «aree naturali protette», contrasterebbe con l'impianto dell'autonomia differenziata ad essa garantita dalle disposizioni statutarie e dalle norme di attuazione sopra indicate.

La stessa ricorrente contesta, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, anche specifiche disposizioni contenute nella legge impugnata. Innanzitutto, censura l'art. 1, quinto comma, il quale prevede che «nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142». Questa disposizione sarebbe illegittima perché: a) introduce forme di intesa e di cooperazione non previste da norme statutarie o da norme di attuazione; b) riferisce alla Provincia autonoma l'applicabilità dell'art. 81 del d.P.R. n. 616, mentre il d.P.R. n. 526 del 1987 ha esteso alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano solo alcune disposizioni del d.P.R. n. 616 escludendo le altre; c) estende alla Provincia autonoma l'art. 27 della legge n. 142 del 1990, il quale detta norme su accordi di programma per l'attuazione di opere ed interventi, mentre l'art. 1, secondo comma, della stessa legge prevede che le disposizioni in essa contenute siano applicabili alla Provincia autonoma solo se compatibili con le norme statutarie e con quelle di attuazione.

Oggetto di censura sono, poi, il sesto e settimo comma dell'art. 2 della legge n. 394 del 1991, i quali prevedono che la «classificazione» delle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale, oltreché la «classificazione» e l'«istituzione» dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, qualora rientrino nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano (e delle regioni a statuto speciale), siano effettuate d'intesa con queste ultime. Secondo la ricorrente, si tratterebbe di una previsione illegittima, in quanto la competenza esclusiva spettante in materia (art. 8, nn. 16 e 6, dello Statuto) alla Provincia verrebbe arbitrariamente sostituita con l'«intesa», in violazione, tra l'altro, di quanto disposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974 e, consequenzialmente, in contrasto con l'art. 107 dello Statuto speciale, che disciplina la modificazione delle norme di attuazione.

L'autonomia costituzionalmente garantita alla stessa Provincia in materia di parchi, nonché, limitatamente alle previsioni relative al finanziamento dei parchi esistenti, l'autonomia finanziaria, risulterebbero lese, sempreché si ritenesse che siano applicabili anche alle aree protette ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, dagli artt. 3, 4 (lett. a, b, c, d,) e 5, della legge n. 394 del 1991, i quali prevedono l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette ed affidano a tali organi il compito di classificare e di individuare le aree naturali protette, di adottare i programmi e i criteri di gestione, attribuendo, peraltro, anche poteri di attivazione al Ministro dell'ambiente e poteri sostitutivi al Consiglio dei ministri.

Anche l'art. 6 lederebbe le competenze provinciali in materia di parchi, innanzitutto, perché attribuisce al Comitato per le aree naturali protette e alla Consulta tecnica il potere di esame delle proposte di istituzione di un'area protetta e delle relative misure di salvaguardia, senza che, tra l'altro, in tali organismi sia assicurata una adeguata presenza della provincia stessa; in secondo luogo, perché affida al Ministro dell'ambiente il potere di concedere eventuali deroghe e di adottare provvedimenti sanzionatori. Infine, il comma 3 dello stesso articolo sarebbe illegittimo perché detta prescrizioni in materia di urbanistica, di piani regolatori, di tutela del paesaggio e di opere idrauliche, materie tutte attribuite alla competenza esclusiva della ricorrente.

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, anche l'art. 7 sarebbe illegittimo, per due motivi: innanzitutto, perché, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, individuierebbe misure di incentivazione per specifici interventi nell'ambito del parco nazionale, le quali sono, fra l'altro, contrastanti con le disposizioni vigenti nella Provincia, anche con riferimento al Parco nazionale dello Stelvio; in secondo luogo, perché disciplinerebbe il finanziamento ai comuni e alle province per interventi, impianti ed opere entro i confini del parco, anche se tali attività rientrano nelle competenze provinciali di tipo esclusivo, omettendo di attribuire direttamente alla Provincia autonoma i relativi finanziamenti, così come è invece richiesto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Una censura complessiva investe, poi, gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17, i quali attribuiscono allo Stato l'istituzione e la delimitazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali nel territorio provinciale, previa intesa con la Provincia nel caso in cui parco e riserva interessino il territorio di questa stessa. Secondo la ricorrente, infatti, queste disposizioni sarebbero lesive delle proprie attribuzioni in materia di parchi, quali risultanti dalle citate disposizioni statutarie e dalle relative norme di attuazione.

Gli stessi artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'art. 15 sono impugnati anche perché l'ordinamento gestionale ivi previsto si discosterebbe sensibilmente dalla organizzazione prescelta in ambito provinciale (legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7). In particolare, la ricorrente censura la previsione della istituzione di un Ente parco (ente gestore), con personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente; la previsione in dettaglio delle attività consentite o vietate nel parco o nella riserva naturale; la previsione della liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli usi civici; l'attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di approvare il regolamento del parco e di dettare i contenuti dei piani del parco e della riserva naturale, anche con poteri sostitutivi; l'attribuzione all'Ente parco della competenza ad organizzare corsi di formazione per le guardie del parco e a rilasciare il relativo titolo professionale.

Una ultima censura è dalla Provincia ricorrente mossa all'art. 15, il quale, nel disciplinare le modalità ed i contributi relativi all'espropriazione e all'indennizzo dei vincoli derivanti dal piano del parco nazionale, prevedendo anche interventi del Ministro dell'ambiente, lederebbe la competenza esclusiva attribuita alla Provincia dall'art. 8, n. 21, dello Statuto speciale.

Lesivi dell'autonomia finanziaria provinciale sarebbero, poi, secondo la ricorrente, sia l'art. 16, il quale prevede che i contributi ordinari e straordinari dello Stato siano devoluti direttamente all'Ente parco, anziché alla Provincia, sia l'art. 38, il quale non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano i finanziamenti statali e le forme di contribuzione e di indennizzo previsti dalla legge impugnata.

Oggetto di censura è anche l'art. 21, il quale attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale comprese nel territorio provinciale, potere che deve esercitarsi attraverso il Corpo forestale dello Stato. Secondo la ricorrente, in base all'art. 8, n. 16, dello Statuto, il quale individua tra le materie di competenza esclusiva «l'apicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna», non sarebbe possibile distinguere le aree protette in base al loro preteso rilievo nazionale o internazionale. In particolare, poi, la sorveglianza dovrebbe essere affidata a personale provinciale, la formazione professionale del quale spetta esclusivamente alla Provincia.

Una censura complessiva è dalla Provincia autonoma di Bolzano rivolta agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, e cioè all'intero titolo III della legge n. 394 del 1991, concernente le aree naturali protette regionali. La stessa ricorrente specifica, peraltro, di proporre tale censura solo in via condizionata alla ritenuta applicabilità delle disposizioni impugunate nel proprio territorio, pur se tale applicabilità dovrebbe essere esclusa, a rigore, in considerazione dei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 22 e della clausola di salvezza delle competenze provinciali contenuta nello stesso articolo.

Un'ulteriore censura concerne l'art. 29, il quale, attribuendo il potere sanzionatorio a tutela dell'ambiente naturale al legale rappresentante dell'ente gestore del Parco, anziché alla Provincia, lederebbe le competenze di quest'ultima. Per ragioni analoghe sarebbe illegittimo l'art. 30, secondo comma, il quale sembra precludere alla Provincia il potere di determinare l'importo delle sanzioni in materia.

Oggetto di impugnazione è anche l'art. 34, primo comma, il quale, secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo, in quanto sottrarrebbe alla Provincia il potere di concordare con lo Stato estero interessato forme integrate di protezione e criteri di gestione di aree protette confinanti, prevedendo in luogo di tale potere una «intesa» con lo Stato.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna, infine, l'art. 35, il quale pretenderebbe di applicarsi al Parco Nazionale dello Stelvio, prevedendo l'adeguamento della disciplina posta dal d.P.R. n. 279 del 1974 ai principi posti dalla legge impugnata, senza, peraltro, identificare e specificare i principi. Tale articolo si porrebbe in contrasto con l'art. 107 dello Statuto, che stabilisce la disciplina per l'approvazione e le modificazioni delle norme di attuazione dello Statuto speciale.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano siano dichiarate non fondate.

L'Avvocatura dello Stato osserva, innanzitutto, con riferimento alle censure concernenti l'art. 2, sesto e settimo comma, che, non potendosi escludere affatto, in via di principio, che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano possano essere individuate aree caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici la cui conservazione risponda ad un interesse di rango nazionale o internazionale, le previsioni contenute nelle disposizioni impugnate, secondo cui alla classificazione delle aree e alla istituzione dei parchi nazionali si procede di intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, sarebbero più che idonee a salvaguardare l'autonomia di quest'ultima. L'intesa, infatti, richiede il concorso determinante dei soggetti interessati. Pertanto, essa appare adeguata, non potendosi rimettere in via esclusiva alla Provincia l'iniziativa di soddisfare un interesse naturalistico di rilievo nazionale o internazionale.

In riferimento, poi, ai profili attinenti al già esistente Parco nazionale dello Stelvio, l'Avvocatura dello Stato ricorda che, poiché l'esistenza dei parchi nazionali risponde ad un interesse della intera collettività (v. sent. n. 1031 del 1988), si giustificerebbe per ciò stesso il potere attribuito al Ministro dell'ambiente di emanare le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica perseguiti dal parco nazionale (v. sent. n. 210 del 1987).

Quanto alle censure concernenti gli artt. 3, 4 e 5, l'Avvocatura dello Stato osserva che le prerogative della Provincia autonoma sono salvaguardate dalla previsione dell'intesa, mentre, per quanto riguarda le competenze programmatiche e gestionali delle aree protette nazionali, varrebbero le osservazioni contenute nella citata decisione n. 210 del 1987 di questa Corte.

In ordine alle censure relative all'art. 6, l'Avvocatura dello Stato osserva che le stesse muovono da una considerazione delle competenze provinciali in materia di urbanistica non condivisibile alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale ha escluso che tale competenza possa dar luogo ad una riserva assoluta di disposizione circa l'uso del territorio e l'attività edilizia.

Riguardo alle numerose censure concernenti gli artt. da 8 a 17 e da 22 a 29, relative agli aspetti gestionali dei parchi nazionali, l'Avvocatura dello Stato precisa che le disposizioni impugnate si uniformano ai principi dell'unitarietà del parco nazionale e della vigilanza dell'autorità statale a garanzia del raggiungimento delle finalità di tutela naturalistica di rilevanza nazionale o internazionale. D'altra parte, continua la resistente, dal momento che la legge-quadro prevede che l'istituzione dell'Ente parco avvenga con legge, non può escludersi la possibilità che la conformazione dell'Ente e le sue funzioni, già prefigurate dalla legge-quadro, siano di volta in volta adattate dalle leggi speciali alle esigenze proprie del singolo parco nazionale, anche con riferimento allo *status* particolare della regione o della provincia interessata.

L'Avvocatura dello Stato rileva, poi, la manifesta infondatezza sia dell'impugnazione concernente l'art. 34, terzo comma, dal momento che la Provincia rivendica poteri in campo internazionale correttamente attribuiti al Ministro degli affari esteri, sia di quella relativa all'art. 38, considerato che la copertura finanziaria dallo stesso prevista attiene a spese di funzionamento di organi centrali e di gestione di parchi nazionali, in relazione ai quali è inconferente il richiamo all'art. 5 della legge n. 386 del 1990.

Infine, l'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della censura relativa all'art. 35, primo comma, dal momento che quest'ultimo prevede la revisione delle disposizioni concernenti il Parco Nazionale dello Stelvio nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974.

3. — La Regione autonoma della Sardegna, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, della legge n. 394 del 1991, ritenendo tali disposizioni lesive delle competenze ad essa attribuite dagli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

In particolare, l'art. 6, terzo comma, nell'estendere anche ai centri edificati, sia pure per gravi motivi di salvaguardia ambientale e con provvedimento motivato, il divieto di eseguire nuove costruzioni e di trasformare quelle esistenti, e nell'introdurre divieti vari in ordine alla utilizzazione del territorio, lederebbe le competenze che l'art. 3 dello Statuto assegna alla Regione autonoma della Sardegna in materia di urbanistica. Né, ad avviso della ricorrente, la disposizione in esame potrebbe essere qualificata principio generale dell'ordinamento o norma fondamentale di riforma economico-sociale, dal momento che, in considerazione della sua specificità, non sussisterebbero i requisiti che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, consentono di qualificarla nei modi indicati.

Anche l'art. 18, primo comma, della legge n. 394 del 1991, il quale affida al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, l'istituzione delle aree protette marine, sarebbe illegittimo, perché, in contrasto anche con quanto stabilito dall'art. 1, quinto comma, della stessa legge, non prevede alcuna forma di intesa con la Regione autonoma della Sardegna.

Inoltre, l'art. 22, quinto comma, il quale vieta l'istituzione, da parte della Regione, di aree protette nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, sarebbe illegittimo, in quanto irrazionalmente impedirebbe di approntare per aree di rilevante interesse naturalistico una tutela rafforzata.

Infine, l'art. 32, terzo comma, sarebbe illegittimo, perché, nell'escludere che nelle aree contigue a quelle protette la Regione possa consentire a soggetti diversi da quelli residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua di cacciare, invaderebbe le competenze esclusive attribuite alla Regione autonoma della Sardegna in materia di caccia. Anche per questa disposizione, del resto, mancherebbero, ad avviso della ricorrente, i requisiti che consentono allo Stato di introdurre limiti alla competenza legislativa primaria.

4. — Si è costituito, anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate non fondate.

Dopo aver ribadito, in ordine alle censure relative all'art. 6, le argomentazioni già svolte in merito al ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, l'Avvocatura dello Stato osserva che la disposizione di cui all'art. 18 non ha affatto innovato la normativa contenuta nell'art. 2, nono comma, della legge n. 349 del 1986. Inoltre, il principio affermato da questa Corte in riferimento al Parco marino del Golfo di Orosei «non è espressione di un dettato costituzionalmente vincolante in via generale».

Riguardo all'art. 22, quinto comma, l'Avvocatura dello Stato sottolinea come il divieto di duplicazione di interventi pubblici sul medesimo territorio corrisponda ad un criterio di buon andamento.

Per quanto concerne, infine, le censure relative all'art. 32, secondo comma, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che il primo comma dello stesso art. 32, il quale prevede la istituzione delle aree contigue ai parchi e alle riserve naturali, non è stato impugnato, osserva che la limitazione della caccia in dette aree è pienamente giustificabile in base alla stessa logica sottostante alla legge-quadro sulla caccia.

5. — In prossimità dell'udienza, entrambe le ricorrenti hanno depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

La Provincia autonoma di Bolzano, in risposta alle difese dell'Avvocatura dello Stato, sottolinea come nelle decisioni di questa Corte si sia precisato che «il trasferimento alle regioni della competenza in materia di protezione della natura riguarda anche i parchi nazionali e le riserve naturali appartenenti allo Stato» e che la futura legge quadro in materia di parchi avrebbe dovuto contenere norme di principio, dirette a prevedere un nucleo minimo di poteri spettanti allo Stato e alle «autorità» del parco o della riserva, al fine di lasciare il resto della disciplina alle competenze provinciali. La legge impugnata, viceversa, contiene indicazioni estremamente puntuali e dettagliate, incompatibili con la competenza primaria attribuita alla Provincia ricorrente in materia di parchi e di protezione della natura.

Anche la Regione autonoma della Sardegna replica puntualmente alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, osservando, innanzitutto, con riferimento all'art. 6, terzo comma, che se è vero che la competenza regionale in materia urbanistica deve coordinarsi con le esigenze di tutela ambientale (esigenze, peraltro, affidate anche alla cura della regione), è altrettanto vero che le modalità del coordinamento dovranno essere previste dalla regione stessa, salva la possibilità per lo Stato di porre rimedio, con propri atti, all'eventuale inerzia regionale. La disposizione impugnata, al contrario, con prescrizione puntuale e dettagliata, prevede un generale divieto a fini di salvaguardia, attribuendo al Ministro dell'ambiente il potere di derogare allo stesso ed escludendo, così, qualsiasi forma di coordinamento.

Quanto all'art. 18, primo comma, la Regione autonoma della Sardegna sottolinea che l'esigenza di una intesa con lo Stato si collega all'attuazione del principio costituzionale di cooperazione ed è riconosciuta dalla stessa legge-quadro per le aree protette. Non si spiegherebbe, quindi, il perché della mancata previsione dell'intesa per la istituzione delle aree marine protette.

Con riferimento alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in ordine all'art. 22, quinto comma, la Regione autonoma della Sardegna precisa che la normativa regionale relativa a zone ricomprese in un parco nazionale o in una riserva naturale statale dovrebbe dare luogo, non già ad una duplicazione di interventi, ma all'approntamento di misure integrative e complementari di protezione della natura. L'esclusione di un qualsiasi intervento regionale per le zone comprese nei parchi nazionali sarebbe perciò irrazionale e illegittima.

Da ultimo, la Regione autonoma della Sardegna precisa di non contestare che nelle aree contigue a quella protetta debba essere previsto per la caccia un regime di maggior rigore, ma rivendica alla propria competenza la individuazione delle modalità di tale regime.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell'intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e, in ogni caso, nei confronti degli artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lettere *a, b, c, d*, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, primo e secondo comma, 29, 30, secondo comma, 34, primo comma, 35 e 38, nonché, in via condizionata alla loro applicabilità nel proprio territorio, degli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della stessa legge, deducendo il loro contrasto con l'art. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; con l'art. 9, nn. 8, 9 e 11; con l'art. 14, secondo e terzo comma; con l'art. 16, primo comma; con l'art. 18, secondo comma, e con gli artt. 68 e 107 dello Statuto speciale per la Regione del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, nonché con l'autonomia finanziaria garantita alla stessa Provincia autonoma dal titolo VI del predetto Statuto speciale, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Con il distinto ricorso indicato in epigrafe, la Regione autonoma della Sardegna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, della anzidetta legge n. 394 del 1991, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 38), nell'attuazione ad essi data dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 58).

Poiché i predetti ricorsi prospettano questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse, è opportuno riunire i relativi giudizi perché siano decisi con un'unica sentenza.

2. — Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'intera legge n. 394 del 1991, sotto il profilo di una generale incompatibilità di quest'ultima con la disciplina adottata nella stessa materia dalla ricorrente nell'esercizio della sua competenza legislativa di tipo esclusivo.

Questa Corte ha costantemente affermato che, al fine di procedere al vaglio *in limine litis* della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate e al fine di determinare inequivocabilmente il contenuto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità, sussiste a carico della parte ricorrente l'onere di motivare in relazione a ognuna delle disposizioni contestate (v., ad esempio, sentt. nn. 517 del 1987, 483, 960 e 212 del 1991). Poiché, nel caso, la Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato una generica censura nei confronti della totalità delle disposizioni contenute nella legge e poiché tra le disposizioni impugnate colpite da contestazioni adeguatamente motivate e le restanti statuizioni della legge non sussiste un legame logico tale da poter estendere le motivazioni addotte nei confronti delle prime alle altre disposizioni, si deve concludere che, in relazione all'intera legge, sussiste una carenza di motivazione, che rende inammissibile la corrispondente censura.

3. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 1, quinto comma, della legge impugnata, il quale stabilisce che «nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Nel lamentare la violazione dei parametri costituzionali indicati nel precedente punto n. 1 della motivazione in diritto, la ricorrente osserva, in particolare, che la disposizione impugnata sarebbe illegittima sotto un triplice profilo: *a)* perché prescriverebbe forme di cooperazione e d'intesa non previste dalle norme statutarie e da quelle di attuazione; *b)* perché renderebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano l'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977, mentre le norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 526 del 1987 hanno esteso alla suddetta Provincia soltanto alcune delle disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977; *c)* perché estenderebbe *in toto* e incondizionatamente alla stessa Provincia l'art. 27 della legge n. 142 del 1990, mentre l'art. 1, secondo comma, di quest'ultima legge, ne condiziona l'applicabilità nel territorio della Provincia alla compatibilità con le norme statutarie e con quelle di attuazione.

Le violazioni dei parametri ora indicati devono essere escluse, poiché, come risulta anche dall'inserimento della disposizione impugnata nel titolo dei «principi generali», l'art. 1, quinto comma, contiene una enunciazione di ampia portata, volta a ispirare la complessiva intelaiatura della legge sulle aree protette, senza pretendere di avere una applicazione diretta e immediata in specifici ambiti di competenza provinciale. In altri termini, la disposizione impugnata esprime un principio generale che ha svolgimenti puntuali in altre disposizioni della stessa legge, svolgimenti in relazione ai quali soltanto si può porre la questione della eventuale interferenza con le competenze che le norme statutarie e quelle di attuazione riservano alla Provincia autonoma di Bolzano. Ed è sotto questi più particolari profili che dovrà verificarsi se le intese e le forme di collaborazione di volta in volta stabilite dalla legge sulle aree protette siano o meno rispondenti alle esigenze di leale cooperazione sottese alla ripartizione di competenze fissata dallo Statuto speciale a favore della Provincia di Bolzano e dalle relative norme di attuazione.

Come disposizione puramente espressiva di un principio generale, l'art. 1, quinto comma, non è contrario ai parametri costituzionali invocati, poiché quel principio è tutt'altro che irragionevolmente posto in relazione alle funzioni afferenti alla «protezione della natura». È, infatti, un consolidato orientamento di questa Corte che lo svolgimento delle predette funzioni avviene in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle regioni (o delle province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione in ossequio al generale principio di leale cooperazione (v., ad esempio, sentt. nn. 1029 del 1988, 337 del 1989).

4. — Non fondate sono le censure che la Provincia autonoma di Bolzano muove all'art. 2, sesto e settimo comma, della legge impugnata, il quale stabilisce che la classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, nonché la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

La ricorrente ritiene che le disposizioni ora indicate siano lesive dei parametri costituzionali ricordati nel punto n. 1 di questa motivazione sotto un duplice profilo: per un verso, infatti, le predette disposizioni sottrarrebbero alla Provincia autonoma di Bolzano le attribuzioni di classificazione e di istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, che, a suo giudizio, le spetterebbero ogni volta che quelle aree protette siano situate all'interno del proprio territorio; per altro verso, le disposizioni ora considerate si porrebbero in contrasto con le norme di attuazione contenute nell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, relative alla protezione del Parco nazionale dello Stelvio, di modo che tenderebbero a innovare rispetto a tali norme senza adottare la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Sotto il primo dei profili indicati, occorre sottolineare che la censura prospettata muove dalla implicita premessa che la competenza di individuazione delle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, nonché quelle relative alla loro classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali, siano di spettanza provinciale allorché le predette aree ricadano nel territorio della Provincia stessa. Questa premessa non può essere condivisa, poiché, come questa Corte ha più volte affermato, pur in assenza della legge-quadro sulle aree protette richiesta dall'art. 83, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le attività ora elencate rientrano nella competenza del soggetto che deve valutare l'interesse naturalistico che si intende perseguire con la costituzione del parco o della riserva naturale (v. spec. sent. n. 1029 del 1988). Sicché, ove l'interesse considerato sia non irragionevolmente ritenuto d'importanza nazionale o internazionale, le competenze relative all'individuazione delle aree, alla loro classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali spettano allo Stato, qualunque sia l'ubicazione dell'area da proteggere.

Sulla base di tali principi non si può fondatamente dubitare della legittimità costituzionale di una disposizione, come quella impugnata, che riconosce la titolarità allo Stato delle attribuzioni in contestazione, vincolandone l'esercizio, qualora le aree considerate rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome, a un'intesa con la regione o la provincia interessata. Questa previsione, infatti, si collega direttamente al principio di leale cooperazione, menzionato nel punto precedente della motivazione, che impone allo Stato, o reciprocamente alla regione (o alla provincia autonoma), di esercitare le proprie competenze in tema di protezione della natura attraverso le forme di collaborazione adeguate al tipo di intreccio esistente tra la competenza svolta e quelle di altri soggetti ad autonomia costituzionalmente garantita. E non v'è dubbio che l'intesa sia la forma di cooperazione ragionevolmente adeguata rispetto all'ipotesi di competenze statali interferenti con competenze, anche di tipo esclusivo, spettanti a enti dotati di autonomia speciale.

Sotto l'ulteriore profilo della pretesa violazione delle procedure d'intesa previste dalle norme di attuazione relative al Parco nazionale dello Stelvio, contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, le disposizioni impugnate non sono affatto lesive dei parametri costituzionali invocati. L'art. 2, sesto comma, infatti, precisa in modo esplicito che l'intesa richiesta per la classificazione delle aree protette di rilievo nazionale o internazionale deve essere effettuata «secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia». La stessa interpretazione non può non valere anche per l'art. 2, settimo comma, il quale, pur se non menziona affatto le procedure previste dalle norme di attuazione, non può non presupporne l'applicazione, poiché, come questa Corte ha costantemente affermato (v. ad esempio, sentt. nn. 517 del 1987, 37 e 49 del 1991), il silenzio della legge, in mancanza di una chiara e univoca volontà diretta a modificare le norme di attuazione, dev'essere interpretato nel senso di comportare in ogni caso l'applicazione delle stesse. E non si può dubitare che nella fattispecie sia del tutto assente un'espressa volontà di modifica delle procedure previste nelle ricordate norme di attuazione, tanto più che l'art. 35, primo comma, della legge impugnata, contiene un generale rinvio, ai fini dell'adeguamento agli scopi della legge stessa, «a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279».

5. — Per motivi analoghi a quelli ora enunciati, non fondata va dichiarata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 35, primo comma, appena citato.

Secondo la ricorrente, tale disposizione, nello stabilire che all'adeguamento ai principi posti dalla legge n. 394 del 1991 si provvede, per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, sulla base del disposto contenuto nell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, violerebbe i parametri costituzionali indicati nel precedente punto 1 della motivazione, sia perché non specificherebbe i principi generali cui occorrerebbe adeguarsi con le procedure d'intesa indicate, sia perché l'ancoramento di queste ultime procedure all'opera di adeguamento ai principi generali contenuti nella legge impugnata comporterebbe in ogni caso una modifica dell'anzidetto art. 3 senza l'osservanza delle regole stabilite dall'art. 107 dello Statuto di autonomia. Questi assunti, tuttavia, non possono essere condivisi, poiché, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la disposizione impugnata ha il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974 e di inserirle, senza apportarvi modifica alcuna, nel quadro della disciplina, tendenzialmente uniforme, stabilita dalla legge impugnata riguardo alle aree protette che presentino caratteristiche naturalistiche tali da far ritenere sussistente un interesse nazionale alla loro tutela.

In particolare, poi, deve escludersi che l'ancoramento delle intese all'adeguamento dei principi fissati dalla legge sulle aree protette costituisca un vincolo illegittimo nei confronti dell'autonomia provinciale. Innanzitutto, perché i principi da tener presenti dovranno essere individuati in via interpretativa in base alle materie specificamente interessate e alla natura delle competenze relative a ciascuna delle materie considerate. In secondo luogo, perché l'intesa, come tale, non può essere ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini, ma deve necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente tenute a perseguire: e non si può negare che tali fini siano desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla diversità della natura delle competenze incise, dalla legge che ha inteso fissare una disciplina organica e programmata delle aree naturalistiche protette.

6. — Non fondata è la censura che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti dell'art. 3 della legge n. 394 del 1991, nella parte in cui, istituendo il Comitato per le aree naturali protette (primo comma) e la Consulta tecnica per le aree naturali protette (settimo comma), disciplina la composizione dei predetti organi in modo tale da non prevedere affatto la partecipazione di un rappresentante regionale o provinciale (Consulta) ovvero in modo da non garantire che tra i rappresentanti regionali o provinciali possa esservi un delegato della Provincia autonoma di Bolzano (Comitato).

Il Comitato per le aree naturali protette è un organo misto, composto da rappresentanti statali e regionali (o provinciali), che ha principalmente il compito di individuare e di classificare le aree naturali da tutelare e di adottare il programma triennale per le aree naturali protette. Nell'ambito di tale competenza, l'art. 4 della legge gli attribuisce il compito di «specificare i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini». Interpretando siffatta disposizione in correlazione con altre disposizioni della legge che fanno riferimento a competenze contigue, va precisato che la norma considerata attribuisce al predetto Comitato il compito di determinare, in via di massima sulla base dell'individuazione di aree effettuata dalle vigenti leggi statali o regionali (o provinciali), l'insieme dei territori sottoposti al sistema di tutela naturalistica previsto dalla stessa legge, stabilendo in via generale il riparto fra le aree di interesse nazionale (o internazionale) e quelle di interesse regionale (o provinciale).

Valutata in relazione a tali attribuzioni, la composizione del Comitato per le aree naturali protette risulta essere il frutto di una scelta discrezionale del legislatore tutt'altro che irragionevole e adeguata al livello di compenetrazione delle due competenze, statale e provinciale (v. sent. n. 85 del 1990). L'art. 3, primo comma, infatti, prevede che il predetto Comitato sia costituito dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede, dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica (o da sottosegretari delegati), nonché da sei presidenti di regioni o province autonome (o da assessori delegati), designati per un triennio dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso articolo, al medesimo comma, stabilisce, inoltre, che alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti (o gli assessori delegati) delle regioni (o delle province autonome) nel cui territorio ricadono le aree protette, sempreché tali enti non facciano già parte della rappresentanza regionale designata dalla Conferenza. Questo tipo di composizione paritetica del Comitato e di rappresentanza degli interessi regionali (o provinciali) è ragionevolmente commisurato alla qualità delle competenze assegnate allo stesso Comitato, nel senso che non è certo arbitrario che un organo, nel quale si compiono valutazioni di interesse per l'intera collettività e si determinano globalmente le articolazioni territoriali delle aree sottoposte tanto alla

tutela di rilievo nazionale (o internazionale) quanto a quella di rilievo regionale (o provinciale), abbia una composizione «mista» che riflette adeguatamente sia l'esigenza della cooperazione paritaria fra lo Stato e le regioni, sia l'istanza di rappresentanza degli interessi propria dell'ente regionale (o provinciale) nel cui territorio rientra l'area protetta.

Per quel che concerne le censure relative alla composizione della Consulta tecnica per le aree naturali protette, la mancata previsione della partecipazione di rappresentanti delle regioni o delle province autonome non è affatto irragionevole, ove si consideri che, a norma dell'art. 3, ottavo comma, tale organo è chiamato a esprimere pareri di natura tecnico-scientifica, diretti a costituire un elemento di conoscenza specialistica rispetto alle scelte attribuite alla competenza del Comitato precedentemente indicato. Pertanto, la delimitazione della composizione della Consulta a «esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura» designati da associazioni e da enti di alto prestigio scientifico predeterminati dalla legge medesima, è collegata, in modo tutt'altro che arbitrario, alla natura delle funzioni conferite all'organo ora considerato.

7. — Non fondate sono anche le altre censure che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge impugnata.

Non può considerarsi lesiva delle competenze statutariamente assegnate alla ricorrente la previsione che il Comitato di cui all'art. 3 debba predisporre un programma triennale per le aree naturali protette, diretto a stabilire a livello nazionale la ripartizione delle aree sottoposte a tutela statale o regionale (o provinciale) e delle relative disponibilità finanziarie, nonché gli indirizzi e i criteri ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni (o le province autonome) e gli organismi di gestione nell'ambito delle rispettive competenze.

Per le ragioni esposte nel punto precedente della motivazione, l'affidamento di tali poteri programmatori a un «organo misto» a composizione paritetica, posto al vertice di una amministrazione di settore, non è di per sé lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome, ferma restando la possibilità di verificare la legittimità dei singoli interventi posti in atto nell'ambito di tali ampi poteri di pianificazione.

Per quanto riguarda la censura relativa all'art. 4, primo comma, lettera a), la lesività delle competenze costituzionalmente garantite alla ricorrente va esclusa per la considerazione che la specificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale (o provinciale), ivi prevista accanto ad indentico potere sulle aree di rilievo nazionale o internazionale, deve avvenire, ai sensi della stessa disposizione di legge impugnata, sulla base dell'individuazione già effettuata dalle leggi regionali (o provinciali).

Né può ritenersi lesivo delle medesime competenze provinciali l'ulteriore potere programmatico del Comitato di cui all'art. 3, concernente l'indicazione del termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'apliamento e la modifica di quelle esistenti, accompagnata dall'individuazione della delimitazione di massima delle aree stesse. Atteso che, come s'è appena precisato, l'individuazione dell'area protetta di rilievo regionale (o provinciale) compete alla regione (o alla provincia autonoma) interessata, la delimitazione di massima delle aree medesime cui si riferisce l'art. 4, primo comma, lettera b), non può consistere che in una conferma della delimitazione effettuata in via provvisoria dalla regione (o dalla provincia) interessata o in una ridelineazione dei limiti stessi in caso di interferenza con confini di aree protette di rilievo nazionale o internazionale. Non si può negare, tuttavia, che un potere del genere sia legittimamente ricompreso nell'ambito di una competenza pianificatoria quale quella attribuita all'«organo misto» costituito dal Comitato, così come lo sono i termini per l'istituzione di nuove aree, o per l'ampliamento o la modifica di quelle esistenti, i quali appaiono giustificati anche in relazione alle scadenze collegate alla distribuzione delle disponibilità finanziarie.

8. — Non fondate sono, poi, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4, primo comma, lettere c) e d), il quale include fra gli oggetti del programma triennale adottato dal Comitato sia il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario sia la previsione di contributi in conto capitale relativamente alle attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse e relativamente ai progetti delle regioni riguardanti l'istituzione di dette aree. Le disposizioni censurate, le quali si limitano peraltro a prevedere il riparto di somme senza nulla disporre in ordine alla loro concreta attribuzione, non si pongono affatto in contrasto con le norme di coordinamento finanziario stabilite dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Queste ultime, infatti, dispongono semplicemente che i finanziamenti previsti da leggi statali perché siano ripartiti fra le regioni vanno assegnati alle province autonome e affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

9. — Non fondata è la censura relativa all'art. 5, il quale attribuisce al Consiglio dei ministri un potere sostitutivo nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi tali da pregiudicare l'attuazione del programma triennale previsto nel precedente art. 4.

Non si può non rilevare che il procedimento per l'attività di sostituzione stabilito dalla disposizione impugnata risponde pienamente ai requisiti di validità più volte enunciati da questa Corte (v. sentt. nn. 177 del 1988, 85 del 1990, 37, 38 e 49 del 1991), sicché va in ogni caso esclusa la violazione, sotto tale profilo, delle competenze statutariamente assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano. Né, del resto, può negarsi che sussista un rilevante interesse statale sotteso alla programmazione degli interventi per la protezione della natura, che legittima, di fronte a eventuali carenze verificabili sia nella predisposizione del programma sia in fase di esecuzione dello stesso, l'attribuzione al Consiglio dei ministri di un potere sostitutivo come quello previsto dalla disposizione impugnata.

10. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti dell'art. 6.

Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la disposizione impugnata non disciplina la proposta di istituzione delle aree protette, ma prevede, più specificamente, un procedimento per situazioni nelle quali particolari necessità impongano di provvedere urgentemente in ordine alla individuazione di aree protette e alla predisposizione di idonee misure di salvaguardia. Tale potere di urgenza è conferito dalla disposizione impugnata tanto al Ministro dell'ambiente quanto alle regioni (e alle province autonome) «secondo le rispettive competenze», con l'espressa riserva che sia la proposta di istituzione sia le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal «Comitato per le aree naturali protette» nel corso della prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa e nell'ambito del potere programmatico precedentemente descritto. La precisazione, chiaramente espressa dalla disposizione impugnata, relativa al rispetto delle distinte competenze esclude qualsiasi lesione delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alla ricorrente e induce a delimitare agli ambiti di competenza statale il potere del Ministro dell'ambiente. Questa interpretazione è, del resto, confermata dall'art. 23 della legge impugnata, per il quale il potere di disporre le misure di salvaguardia nelle aree di interesse regionale spetta al legislatore regionale.

Per gli stessi motivi va rigettata anche la più specifica censura che tanto la Provincia autonoma di Bolzano quanto la Regione autonoma della Sardegna hanno sollevato nei confronti dell'art. 6, terzo comma, primo periodo.

In tale disposizione è stabilito che «sono vietati, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta». Nella medesima disposizione è conferito al Ministro dell'ambiente il potere di consentire deroghe alle misure stesse con provvedimento motivato e sentita la Consulta prevista dall'art. 3, settimo comma, della legge n. 394 del 1991.

In virtù di siffatte norme non possono considerarsi violate le competenze di tipo esclusivo possedute dalle ricorrenti in materia urbanistica, non soltanto perché i poteri considerati restano confinati nell'ambito delle attribuzioni statali in tema di protezione della natura, ma soprattutto perché, in base all'art. 6, primo comma, resta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Ciò significa che il Ministro dell'ambiente è abilitato ad adottare le opportune misure di salvaguardia nelle aree protette di rilievo nazionale o internazionale e le eventuali deroghe (v. art. 6, terzo comma, secondo periodo) «sentite le regioni e gli enti locali interessati».

11. — Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 7, che, sotto la rubrica «misure di incentivazione», individua interventi per i quali le provincie e i comuni, il cui territorio è compreso in tutto o in parte in un parco nazionale o regionale, possono beneficiare della concessione di finanziamenti statali e regionali, stabilendo altresì un ordine di priorità tra gli stessi.

Non può affatto condividersi la prospettazione della ricorrente, secondo la quale, ove dovesse ritenersi applicabile anche al Parco nazionale dello Stelvio, tale disposizione lederebbe le competenze statutariamente assegnate ad essa, definite in via di attuazione dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, nonché l'autonomia finanziaria, quale risulta dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989, che impone di convogliare alla Provincia tutti i finanziamenti erogati dallo Stato relativi a competenze provinciali. L'art. 7, infatti, oltre a non prevedere affatto l'erogazione di finanziamenti a favore delle provincie e dei comuni e a porsi, pertanto, al di fuori dell'ambito di operatività del citato art. 5, dev'essere interpretato in correlazione con l'art. 35, primo comma, della stessa legge, il quale prevede che l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio ai principi stabiliti con la nuova legge sulle aree protette deve avvenire attraverso la procedura di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974.

12. — Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha cumulativamente sollevato nei confronti di un complesso di articoli della legge n. 394 del 1991: l'art. 8 (aree naturali protette nazionali), l'art. 9 (ente parco), l'art. 10 (la comunità del parco), l'art. 11 (il regolamento del parco), l'art. 12 (il piano del parco), l'art. 13 (il regime di interventi, impianti ed opere nel territorio del parco), l'art. 14 (iniziative per la promozione economica e sociale), l'art. 15 (acquisti, espropriazioni e indennizzi) e l'art. 17 (le riserve naturali statali).

Va, innanzitutto, escluso che gli oggetti regolati dalle disposizioni impugnate ricadano, in base allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle competenze provinciali, nei cui confronti lo Stato potrebbe esercitare soltanto un potere di intesa. Prima dell'adozione della legge n. 394 del 1991, la ripartizione delle attribuzioni fra Stato e regioni (e province autonome) nelle materie regolate dagli articoli impugnati era definita dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, esteso alla Provincia autonoma di Bolzano dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 526 del 1987. Come ha precisato questa Corte (v. sent. n. 1029 del 1988), quella ripartizione — anche se presupponeva la riserva allo Stato di alcuni momenti decisivi della vita di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, entro lo schema della funzione di indirizzo e coordinamento, — riconosceva alle regioni e alle province autonome ampi poteri di intervento nelle stesse materie, come conseguenza del trasferimento alle regioni medesime della «protezione della natura». Tuttavia, poiché le disposizioni impugnate sono dirette a sostituire la precedente ripartizione di competenze effettuata, in via provvisoria, dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, ne consegue che la Provincia non può invocare come misura dell'invalidità delle nuove norme di legge proprio quelle, contenute nel predetto art. 83, che le disposizioni impugnate intendono sostituire. A ciò non costituisce ostacolo la circostanza che la disciplina stabilita dall'art. 83 è stata recepita dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 526 del 1987, il quale, al fine di adeguare le autonomie speciali alle più ampie funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. n. 616 del 1977, ha esteso generalmente l'applicabilità di quest'ultimo alle Province ricorrenti. Infatti, l'abrogazione di norme contenute nel decreto da ultimo citato determina il venir meno di parte dell'oggetto del rinvio operato con le norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 526 del 1987. La ricorrente, pertanto, non può sollevare dubbi di costituzionalità in ordine alla nuova disciplina legislativa sotto il profilo della lesione delle competenze ad essa attribuite dal d.P.R. n. 526 del 1987, facendo valere come parametro di legittimità disposizioni non più in vigore e, anzi, sostituite in via definitiva dalle norme impugnate.

Non può non sottolinearsi, peraltro, come la disciplina impugnata sia ispirata a principi affermati da questa Corte in sede di interpretazione dell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 (v., spec., sent. n. 1029 del 1988) e come, pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, non possa, di per sé, essere ritenuta lesiva delle competenze statutariamente attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano.

In conseguenza di tali affermazioni, vengono meno le altre censure sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti delle medesime disposizioni, pur ad ammettere — e ciò non è generalmente dimostrato dalla ricorrente — che sussistano puntuali contrasti tra le norme adottate in materia di protezione della natura dalla Provincia e quelle impugnate. Ciò vale, in particolare, relativamente alle censure specificamente mosse all'art. 15, nonché relativamente a quelle concernenti l'art. 14, quinto comma, il quale non riguarda la materia della formazione professionale rientrando nelle competenze provinciali, dal momento che non si riferisce a titoli abilitanti all'esercizio di professioni, ma attiene ad attività del tutto interne al funzionamento dei parchi e alle finalità proprie di questi ultimi, attività che, come tali, non hanno alcuna rilevanza sul mercato delle professioni.

13. — Non fondata è la più particolare censura rivolta dalla Provincia autonoma di Bolzano all'art. 15, nelle parti concernenti l'attribuzione al Ministro dell'ambiente dei poteri relativi all'espropriazione e all'indennizzo per i vincoli derivanti dall'istituzione del parco nazionale e per i danni provocati dalla fauna selvatica.

Contrariamente a quanto presuppone la ricorrente, le disposizioni impugnate non sono riferibili alle norme statutarie che attribuiscono alla Provincia competenza esclusiva in materia di espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità d'interesse provinciale. Esse, infatti, attribuiscono al Ministro dell'ambiente un potere inerente a una materia, la disciplina dei parchi nazionali, che, come si deduce anche dall'art. 26 della stessa legge, rientra nella competenza statale. Ciò non esclude, in ogni caso, che, ove le attribuzioni contestate diano luogo a interferenze con le competenze provinciali, si deve considerare necessario, a pena d'invalidità, il ricorso ad adeguate forme di cooperazione fra lo Stato e la Provincia ricorrente.

14. — Non fondata è, altresì, la censura che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato avverso l'art. 16, il quale stabilisce che costituiscono entrate dell'ente-parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi anche «i contributi ordinari e straordinari dello Stato».

Non v'è spazio nella disposizione impugnata per una lettura della stessa contrastante con i principi dell'autonomia finanziaria delle province autonome, come attuati dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989, dal momento che, contrariamente a quel che suppone la ricorrente, i contributi ivi considerati non fanno parte di finanziamenti destinati ad esser ripartiti tra le regioni a statuto ordinario. Sulla base del tenore letterale della disposizione impugnata e della sua collocazione nell'ambito della legge, i predetti contributi afferiscono al finanziamento di un ente, quale il parco, che è un'istituzione giuridica strumentale rispetto all'esercizio di competenze statali vertenti su aree protette di interesse nazionale o internazionale.

15. — Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dell'art. 18, primo comma, nella parte in cui non prevede alcuna forma d'intesa con la Regione stessa in relazione alla istituzione delle aree protette marine quando queste ultime siano situate nel territorio della ricorrente.

L'istituzione delle aree marine protette disciplinata dall'art. 18, primo comma, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, poiché la disposizione impugnata, dovendosi interpretare in collegamento con l'art. 2, sesto e settimo comma, della stessa legge, esige l'intesa con la Regione autonoma della Sardegna ogni qual volta le aree protette classificate come di rilievo nazionale (o internazionale) o erette a parco marino di interesse nazionale (o internazionale) ovvero a riserva marina statale rientrino nel territorio della regione stessa. Interpretato in tal senso, l'art. 18, primo comma, non si discosta dalle leggi che in precedenza regolavano la stessa materia le cui questioni di legittimità costituzionale sono state da questa Corte dichiarate non fondate (v. sentt. nn. 1031 del 1988 e 125 del 1990).

16. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 21 della legge n. 394 del 1991, il quale, al primo comma, attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, anche se comprese nel territorio della Provincia stessa, e, al secondo comma, stabilisce che la sorveglianza sulle predette aree sia esercitata dal Corpo forestale dello Stato.

L'attribuzione al Ministro dell'ambiente del compito di vigilanza sulla gestione o, più precisamente, sugli organi di gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale, è del tutto parallela all'attribuzione alle regioni (e alle province autonome), operata dall'art. 27 della stessa legge, dell'analogo compito di vigilanza e di sorveglianza in relazione alle aree naturali protette di rilievo regionale (o provinciale). Tale ripartizione di competenze, peraltro in armonia con precedenti affermazioni di questa Corte, corrisponde ai principi costituzionali esistenti in materia.

Analoghi motivi inducono a respingere anche le censure relative all'art. 21, secondo comma, che in ordine alle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale ne attribuisce la sorveglianza al Corpo forestale dello Stato. Anche questa disposizione dev'esser letta in connessione con l'art. 27, secondo comma, della stessa legge, che, in relazione alle aree protette di rilievo regionale, rimette alla definizione di apposite convenzioni fra le regioni interessate e il Corpo forestale dello Stato l'affidamento a quest'ultimo dei compiti di sorveglianza.

17. — Non fondata è la questione di legittimità che la Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato nei confronti dell'art. 21, secondo comma, nella parte in cui attribuisce all'ente-parco compiti di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

La disposizione impugnata non lede la competenza esclusiva che la ricorrente detiene in materia di formazione professionale, dal momento che essa si riferisce ad attività relative a dipendenti statali, cioè a membri del Corpo forestale dello Stato, e pertanto concerne, alla luce dell'art. 40 del d.P.R. n. 616 del 1977, una materia riservata allo Stato. Ciò comporta, fra l'altro, che la formazione professionale di cui parla la norma impugnata non può essere riferita ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato aventi sede nella Provincia di Bolzano, a causa del trasferimento alle attribuzioni della predetta Provincia delle relative competenze (v. artt. 8, n. 21, dello Statuto, 1 e 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279).

18. — Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti degli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, ricompresi nel titolo III (Aree naturali protette regionali), sempreché si ritenga che le disposizioni impugnate debbano essere applicate alla Provincia stessa quali principi fondamentali della materia.

Il dubbio sollevato dalla ricorrente è sicuramente escluso dall'art. 22, secondo comma, che fa salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltretutto quelle delle regioni a statuto speciale, precisando che devono intendersi come norme di riforma economico-sociale e, in quanto tali, applicabili anche alle materie di competenza esclusiva, soltanto i principi relativi alla partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette, nonché quelli relativi alla pubblicità degli atti concernenti l'istituzione dell'area protetta e la definizione del piano del parco. Al di là del rilievo, formulato più volte da questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 85 del 1990 e 349 del 1991), secondo il quale non è certo sufficiente, né necessaria, l'autoqualificazione delle norme come principi di riforma economico-sociale, resta il fatto che la precisazione operata dalla disposizione impugnata in funzione selettiva manifesta chiaramente la volontà del legislatore di non considerare le norme ricomprese nel titolo III come applicabili alle Province autonome in qualità di principi fondamentali della materia.

19. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna avverso l'art. 22, quinto comma, nella parte in cui, vietando di istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, preclude una tutela regionale integrativa rispetto a quella statale.

Non può minimamente dubitarsi della ragionevolezza di una norma, come quella impugnata, che, in relazione a una medesima area naturale tutelata come parco nazionale o riserva statale, esclude che possano essere introdotte forme di protezione (parco, riserva) di carattere regionale. La non irragionevolezza di una tale disciplina va chiaramente dedotta dai principi ispiratori della legge impugnata e, in particolare, dall'art. 2, sesto e settimo comma, il quale regola nelle forme della cooperazione il concorso delle regioni a statuto speciale rispetto alla classificazione delle aree naturali protette e di rilievo nazionale e rispetto alla istituzione in esse di parchi o di riserve statali. Ciò non toglie, in ogni caso, che, come questa Corte ha già affermato (v. sentt. nn. 1029 e 1031 del 1988), nel disciplinare le materie di propria attribuzione interferenti con la gestione del parco o della riserva statale, la regione possa altrimenti adottare, nel rispetto delle competenze dello Stato, norme volte a rafforzare la tutela della natura perseguita con l'istituzione da parte dello Stato delle sopraindicate aree protette.

20. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto verso l'art. 29, il quale attribuisce poteri sanzionatori a tutela dell'ambiente naturale al legale rappresentante dell'organo di gestione dell'area naturale protetta.

In base ai criteri fissati nella ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ritenuti più volte non incostituzionali da questa Corte (v. sentt. nn. 1034 del 1988, 350 e 365 del 1991, 123 del 1992), non si può dubitare che, in relazione alle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, i poteri sanzionatori relativi a prescrizioni del piano del parco, del regolamento del parco e dei singoli provvedimenti di nulla-osta, siano riservati allo Stato come poteri accessori rispetto all'esercizio di proprie competenze.

Nella parte in cui si riferiscono alle aree protette di rilievo regionale (o provinciale), le disposizioni impugate, poiché riguardano l'organizzazione di enti non sottoposti ai poteri di regolazione statale, non possono avere altro che efficacia dispositiva, nel senso che sono applicabili in relazione alle predette aree fino a tanto che la regione o la provincia autonoma non adottino una disciplina nell'esercizio di proprie competenze.

Identica pronunzia va resa anche in relazione alla censura che la stessa Provincia autonoma di Bolzano ha proposto in ordine all'art. 30, secondo comma, il quale concerne le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni emanate dagli organi di gestione delle aree protette, in ordine alle quali il potere di irrogarle, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge n. 689 del 1981, è attribuito al legale rappresentante dell'ente di gestione delle aree naturali protette.

21. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dell'art. 32, terzo comma, il quale dispone che «all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».

Premesso che l'art. 15 della legge n. 968 del 1977, in deroga al quale dovrebbe operare la disciplina impugnata, è stato abrogato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può ritenersi lesa la competenza esclusiva della Regione autonoma della Sardegna in materia di caccia da una disposizione, come quella sopra riferita, che vincola le regioni a una disciplina che limiti l'attività venatoria, nella forma della caccia controllata, alle aree contigue e ai soli residenti dei comuni situati nell'area naturale protetta e nelle aree contigue. Il divieto della caccia nella zona protetta e la limitazione della stessa nelle zone contigue ineriscono alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali. Sicché il vincolo che ne deriva nei confronti delle competenze esclusive delle regioni a statuto speciale non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette. Questa è, del resto, la ragione per la quale vincoli del genere sono stati sempre presenti nella legislazione relativa alle aree protette e alla disciplina della caccia.

22. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'art. 34, nono comma, che attribuisce al Ministro degli affari esteri il potere di concordare con altri Stati, sentite le regioni e le province autonome interessate, forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazione di accesso in relazione ad aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree d'interesse naturalistico situate in territori stranieri. È, infatti, principio inerente alla ripartizione costituzionale delle

competenze fra Stato e regioni (o province autonome) la riserva allo Stato dei rapporti internazionali, in relazione ai quali le regioni o le province autonome interessate possono intervenire soltanto con attività consultive o di proposta, come è appunto nel caso di specie (v. sentt. nn. 179 del 1987 e 564 del 1988).

23. — Va, infine, rigettata la questione di legittimità costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti dell'art. 38, poiché, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la norma impugnata non dispone la ripartizione dei finanziamenti previsti a favore delle regioni, ma ha ad oggetto la copertura finanziaria degli oneri connessi all'applicazione di altre disposizioni della legge medesima. Sicché, non ricorrendo il presupposto cui è subordinata l'operatività dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, non può riconoscersi nella norma impugnata alcuna violazione dell'autonomia finanziaria sotto il profilo del contrasto con il citato art. 5.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo VI del medesimo Statuto, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lett. a) e b), 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, primo e secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, e 35, primo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione.

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma, lett. c) e d), 16 e 38 della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, terzo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 367

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Docenza universitaria - Riordinamento - Titolari di assegni di formazione didattica e scientifica - Titolari di borse di studio per giovani laureati - Inquadramento nel ruolo dei professori associati - Ammissione ai giudizi di idoneità - Esclusione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 31/1992 di non fondatezza di analoga questione - Ragionevolezza della posizione dei borsisti - Manifesta infondatezza e non fondatezza.****(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con due ordinanze emesse il 15 maggio e il 12 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sui ricorsi proposti da Violani Carlo ed altri e da Calabi Francesca ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte ai nn. 61 e 153 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 15 maggio-12 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1992) nel corso di un giudizio promosso da Violani Carlo ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui queste disposizioni non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica (di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766) ed i titolari di borse di studio (di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62) presso le facoltà di medicina e chirurgia, i quali entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite e documentata dal preside di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività

medesime. Le disposizioni sono denunciate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati, a seguito della ammissione ai giudizi di idoneità dei medici interni e dei contrattisti ad essi equiparati, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.

2. — Identica questione è stata sollevata dallo stesso giudice *a quo*, con ordinanza emessa in pari data (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 marzo 1992), nel procedimento instauratosi a seguito del ricorso proposto da Calabi Francesca ed altri per l'annullamento dell'esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

Il giudice *a quo* osserva che i ricorrenti non rientrano nelle puntuali categorie individuate dalla legge o introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 9 aprile 1986, n. 89) e ricorda che la *ratio* della estensione del beneficio legislativo previsto per i tecnici laureati (svolgimento di attività scientifica e didattica assistita da specifici requisiti) ricorre anche nei confronti dei medici interni dei policlinici e delle cliniche universitarie, i quali abbiano conseguito la qualifica di assistente a seguito di pubblico concorso ed abbiano svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica documentata. Questa impostazione, ad avviso del giudice rimettente, trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 1989, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità, i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, che hanno svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979/1980, hanno prestato per un triennio attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

Per quanto concerne i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1973, la asserita disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati sarebbe irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza, qualora gli assegnisti abbiano reso in via di fatto prestazioni assistenziali in aggiunta alle attività didattiche e scientifiche.

Del tutto analoga, ad avviso del giudice *a quo*, è la posizione dei borsisti presso le facoltà di medicina e chirurgia che, assunti a seguito di prova selettiva concorsuale, abbiano svolto prestazioni di natura didattica e scientifica per un triennio anteriormente all'anno accademico 1979/1980 e, sia pure in via di fatto, abbiano espletato attività di assistenza presso policlinici e cliniche universitarie. Anche per costoro ricorrerebbe, a parità di condizioni oggettive (concorso, triennio di riferimento, attività scientifica documentata), la stessa *ratio* che consentiva ai titolari di contratto presso le medesime facoltà il passaggio, attraverso il transitorio sistema dei giudizi di idoneità, alla figura, di nuova istituzione, del professore associato.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile relativamente alla posizione degli assegnisti e, per il resto, manifestamente infondata.

L'Avvocatura dello Stato, richiamata la sentenza della Corte 3 febbraio 1992, n. 31, osserva che la posizione dei borsisti non è assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla legge ovvero introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986).

L'attività didattica che si assume svolta dagli interessati non può ritenersi istituzionalmente propria della categoria di appartenenza dei ricorrenti, giacché il borsista usufruisce del finanziamento esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca, la quale è volta alla preparazione e all'addestramento del beneficiario della borsa. Né sarebbe rilevante la circostanza che singoli borsisti siano stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito universitario. Ad avviso dell'Avvocatura, le norme denunciate, nel determinare l'elenco delle figure ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità, prendono in esame tali categorie per come sono normativamente disciplinate, restando estranea ogni valutazione di prassi difformi dal modello legislativo.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui non prevedono la ammissione ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati dei titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i titolari di borse di studio di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i quali abbiano svolto per un triennio, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività didattica e scientifica.

Viene denunciata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati e, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989, rispetto agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, ed ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia.

2. — I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni e fondati su analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi, possono essere quindi riuniti e decisi congiuntamente.

3. — La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in termini in parte identici e in parte analoghi a quelli già esaminati e decisi con la sentenza n. 31 del 1992, che ha dichiarato non fondata, prendendo in esame la posizione dei titolari di assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1973), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, nella parte concernente i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica la questione, nuovamente proposta senza che siano stati prospettati profili diversi rispetto a quelli già valutati, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Le argomentazioni già enunciate dalla Corte per escludere la esistenza di discriminazioni per i titolari di assegni, valgono inoltre a maggior ragione per i titolari di borse di studio per giovani laureati (di cui all'art. 32 della legge n. 942 del 1966 e all'art. 21 della legge n. 62 del 1967), essendo le borse di studio evidentemente destinate all'addestramento scientifico, o didattico e scientifico, degli interessati. La loro mancata inclusione tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non appare dunque irragionevole o discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari.

Nella parte concernente i titolari di borsa di studio, categoria alla quale non si riferiva la sentenza n. 31 del 1992, la questione deve essere quindi dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara la manifesta infondatezza, quanto ai titolari di assegni di formazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe;*

b) *dichiara non fondata, quanto ai titolari di borse di studio di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 368

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Atti e oggetti osceni e contrari alla pubblica decenza - Materiale pornografico - Commercio - Repressione penale - Buon costume - Comune senso del pudore - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 9/1965, 191/1970 e 487/1989 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P., art. 528).

(Cost., artt. 21, 27, terzo comma, e c.d. artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal Pretore di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento penale a carico di Angeletti Ubaldo, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale avverso un imputato del reato previsto dall'art. 528 del codice penale per aver detenuto, con il fine di farne commercio, videocassette contenenti immagini oscene, il Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche ha sollevato, con ordinanza del 5 novembre 1991, questione di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale per violazione degli artt. 2, 3, 13, 21, 25, secondo comma, 27, terzo comma, della Costituzione.

Premesso che durante l'udienza dibattimentale è emerso che l'imputato deteneva videocassette di contenuto osceno, collocate in un locale diverso e separato da quello di vendita delle normali videocassette allo scopo di consegnarle solo a quei clienti che ne avessero fatto esplicita richiesta, e che, quindi, risulta evidente la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata, il giudice *a quo* osserva che più complesso si rivela il profilo circa la «non manifesta infondatezza» della questione stessa.

Posto che, per costante orientamento della giurisprudenza e della dottrina, il concetto di «buon costume», contenuto nell'art. 21 della Costituzione come limite alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, si riferisce soltanto alla sfera sessuale, il giudice *a quo* sostiene che il relativismo assiologico espressivo del pluralismo delle idee, tipico della democrazia consacrata dalla Costituzione italiana, impone una comprensione storico-relativistica del predetto concetto, per la quale la repressione penale in tal campo, anziché essere diretta all'affermazione di modelli etici di condotta o al promovimento di un miglioramento complessivo del costume sulla base di valori assoluti radicati in un'etica precostituita, fatta propria dallo Stato, ha una funzione «conservativa» dei modelli etico-sociali esistenti, fondata sulla tolleranza ideologica e sul rispetto dei valori diffusi nelle minoranze. L'idea che, in relazione alle funzioni

del bene giuridico, la libertà personale non possa subire limitazioni, attraverso l'irrogazione delle pene, in presenza di violazioni di beni dotati di minor valore, trova conferma, secondo il giudice *a quo*, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha recentemente affermato che «la Costituzione, nel riservare al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone criteri sostanziali di scelta e precise direttive di politica criminale», facendo proprio «il principio illuministico per il quale il di più di libertà soppressa costituisce un abuso», e vincolando, pertanto, la discrezionalità del legislatore penale all'unico fine della «assicurazione delle condizioni minime del vivere democratico» (sent. n. 487 del 1989). Sicché, posto che il potere punitivo è giustificato, nella predetta cornice, solo se tende a impedire la commissione di fatti produttivi di danni sociali, il giudice *a quo* osserva che, in coerenza con i ricordati principi, sembra da condividersi l'orientamento secondo il quale il parametro valutativo di un concetto, quale il «buon costume», rinviante a elementi normativi extragiuridici dotati di precaria efficacia descrittiva, possa essere definito attraverso la configurazione del «comune sentimento del pudore», come tutela della libertà della persona nei confronti delle molestie provocate dal dover assistere, contro la propria volontà, ad atti o a rappresentazioni di contenuto pornografico.

Se ciò è vero, continua il giudice *a quo*, non appare conforme a tali principi l'art. 528 del codice penale, là dove punisce la mera detenzione di materiale osceno, poiché questa, a differenza della messa in circolazione o della esposizione dello stesso materiale, non possiede una capacità offensiva del bene giuridico, costituito, in ipotesi, dall'altrui libertà sessuale. È ben vero, precisa il medesimo pretore, che buona parte della giurisprudenza di merito e la Corte di cassazione hanno evidenziato come la detenzione riservata di prodotti pornografici, pur se diretta allo scopo di farne commercio, non concreta un'offesa nei confronti dei terzi contrari a fruirne. Tuttavia, osserva il giudice *a quo*, sebbene il fine risulti ampiamente condivisibile, la suddetta interpretazione propone un'operazione ortopedica, comportante l'amputazione di elementi del contenuto tipico della fattispecie e la conseguente violazione del principio costituzionale di tassatività. Anziché seguire l'orientamento «creativo» ora riferito, implicante un vistoso strappo sul terreno della tipicità, il giudice *a quo*, di fronte a una norma (art. 528 c.p.) che punisce la condotta della detenzione, illuminata dal dolo specifico, senza fornire alcuna ulteriore indicazione circa le modalità della stessa, ritiene metodologicamente più corretto denunciare l'eccesso di tutela contenuto nella incriminazione di simili attività preparatorie, le quali, come tali, non possono essere considerate come dotate di effettiva dannosità. Infatti, letta per quel che letteralmente dice, la norma impugnata, secondo il giudice *a quo*, si fonda su un giudizio di generale pericolosità dell'osceno e, pertanto, punisce il pericolo in astratto o, più precisamente, il pericolo del pericolo dello scadimento della morale a causa della pornografia.

Così strutturata, la norma incriminatrice, ad avviso del pretore, si pone in contrasto con alcuni principi costituzionali: *a*) con il combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale il valore della libertà individuale e della dignità umana può essere sacrificato mediante l'inflizione di una pena soltanto in presenza della lesione di un bene di pari valore o comunque ad esso proporzionato; *b*) con l'art. 21 della Costituzione, per il fatto che la concezione «generica» o «totalizzante» del buon costume, implicata dalla norma impugnata (la quale, peraltro, è collocata tra i «delitti contro la libertà individuale») incide irragionevolmente sul diritto di libertà di pensiero e sul diritto alla libertà morale, anticipando la tutela del buon costume stesso a un momento in cui manca qualsiasi offesa alla libertà e manifestando, quindi, una astratta preoccupazione di scadimento morale; *c*) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la funzione rieducativa della pena può essere utilmente conseguita soltanto in presenza di fattispecie incriminatrici lesive di beni giuridici materialmente percepibili dal trasgressore e, pertanto, ben definiti, e non già quando il bene tutelato è vago, come nel caso, o, peggio ancora, riconducibile a una indeterminata morale di Stato.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, inammissibili sarebbero le censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, essendo state già oggetto di pronunzie di infondatezza di codesta Corte (v. sentt. nn. 93 del 1972, 1063 del 1988), pur a voler tacere dell'assoluta genericità della denuncia prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

In ogni caso, la questione appare manifestamente infondata sotto tutti i profili, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della pericolosità della condotta (con le conseguenti scelte incriminatrici) e, in particolare, la determinazione del momento in cui la condotta dell'agente diventi pericolosa e, perciò, incriminabile. Inoltre, le considerazioni del pretore sull'incapacità offensiva del bene tutelato, oltre a rinviare ad acquisizioni concettuali

tutt'altro che maggioritariamente condivise, sembrano incidere, piuttosto, sul piano meramente interpretativo, in relazione alla sfera di applicazione dell'art. 528 del codice penale alla particolare ipotesi in questione, ma non conducono a far desumere un contrasto tra la norma impugnata e i principi costituzionali invocati.

Considerato in diritto

1. — Chiamato a giudicare del titolare di un esercizio di noleggio e vendita di materiale videografico, accusato di detenere videocassette di contenuto pornografico in violazione dell'art. 528 del codice penale, nella parte in cui punisce «chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione (...), detiene (...) scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie», il Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, accertato che le videocassette in oggetto erano collocate in un locale separato da quello destinato alla vendita alla generalità dei clienti, in modo da assicurarne la cessione esclusivamente alla clientela che ne avesse fatto richiesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice in riferimento al combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, nonché in riferimento agli artt. 21 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Più precisamente, il giudice *a quo*, muovendo dalla considerazione che in un sistema democratico il concetto penalistico di buon costume, assunto dalla Costituzione come limite alla libertà di manifestazione del pensiero, non può identificarsi con una determinata dottrina etica, ma deve coniugarsi con la libertà di ciascuno in materia sessuale, ritiene che il «comune sentimento del pudore» possa tradursi in norma incriminatrice soltanto nella misura in cui la detenzione di materiale pornografico comporti un limite intollerabile alla libertà dalle molestie provocate dal dover assistere, contro la propria volontà, ad atti o a rappresentazioni di contenuto osceno. Sulla base di tale premessa, lo stesso giudice ritiene che l'art. 528 del codice penale, nella parte in cui punisce qualsiasi forma di detenzione di materiale pornografico a scopo di farne commercio, si ponga in contrasto sia con il combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione (per il fatto di contenere un eccesso di tutela della libertà della persona umana nei confronti di una condotta che soltanto in determinate ipotesi può considerarsi offensiva del sentimento del pudore di chi non voglia assistere a rappresentazioni di carattere pornografico), sia con l'art. 21 della Costituzione (per il fatto di costituire un limite irragionevole alla libertà di pensiero allorché estende la protezione del «buon costume» anche a condotte prive di offensività sociale rispetto ai valori costituzionalmente tutelati con il «buon costume» stesso), sia con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione (per il fatto che non potrebbe darsi funzione rieducativa della pena tutte le volte che il trasgressore non possa percepire precisamente quali beni giuridici siano effettivamente tutelati dalla norma penale).

2. — Nei limiti e nei sensi appresso indicati, la questione non è fondata.

Premesso che, nei termini in cui sono state proposte dal giudice *a quo*, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe non hanno prima d'ora costituito oggetto di giudizi di costituzionalità, occorre precisare che, sotto il profilo logico, è pregiudiziale l'esame della consistenza del valore del «buon costume», che l'art. 21 della Costituzione prevede come limite rispetto al diritto fondamentale, di carattere inviolabile, concernente la libertà di ognuno di manifestare il pensiero.

Sin dalla sentenza n. 9 del 1965, questa Corte ha chiaramente affermato che «il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal-costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti». Successivamente, la stessa Corte ha pure affermato che, rientrando tra i concetti «non suscettibili di una categorica definizione», il «buon costume» è dotato di una relatività storica, dovuta al fatto che «varia notevolmente; secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura». Ma tale relatività, ha precisato la Corte, non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato, poiché, trattandosi di un concetto diffuso e generalmente compreso, in base ad esso è ragionevolmente possibile che, in un determinato momento storico, si sia «in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano» (v. sent. n. 191 del 1970). Oltre a ciò, occorre tener presente che, soprattutto in relazione a concetti di tale natura, l'interprete della Costituzione — insieme al legislatore in sede di attuazione del bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali — deve attenersi all'imprescindibile criterio ermeneutico secondo cui, poiché «la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio (...) per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso», ne consegue che si può «limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla» (v. spec. sent. n. 487 del 1989).

Considerato che si tratta di un limite che l'art. 21 della Costituzione contrappone alla libertà dei singoli individui, il «buon costume», contrariamente a quel che sembra supporre il giudice *a quo*, non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o, più precisamente, non è soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione).

Ciò significa, come ha precisato la più recente giurisprudenza di legittimità, che «l'osceno attinge il limite dell'antigiuridicità penale, quindi della sua stessa punibilità, solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettività, il cui sentimento del pudore può solo in tal modo essere posto in pericolo o subire offesa». In altri termini, per riprendere ancora i concetti espressi dallo stesso giudice, la contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di atti o di oggetti in sé considerata, ma dall'offesa che può derivarne al pudore sessuale, considerato il contesto e le modalità in cui quegli atti e quegli oggetti sono compiuti o esposti: sicché non può riconoscersi tale capacità offensiva ad atti o ad oggetti che, pur avendo in sé un significato osceno, si esauriscono nella sfera privata e non costituiscono oggetto di comunicazione verso un numero indeterminato di persone ovvero sono destinati a raggiungere gli altri soggetti con modalità e cautele particolari, tali da assicurare la necessaria riservatezza e da prevenire ragionevolmente il pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.

3. — Se, dunque, la «pubblicità» — intesa come reale o potenziale percezione da parte della collettività, o comunque di terzi non consenzienti, del messaggio trasmesso per mezzo di scritti, disegni, immagini o rappresentazioni — si configura come un requisito essenziale della nozione del «buon costume», considerato quale limite costituzionale al diritto fondamentale di libera manifestazione del proprio pensiero, non v'è dubbio che da ciò derivi un vincolo anche per chi sia chiamato a interpretare le leggi ordinarie attuative di quel valore costituzionale, nel senso che questi è tenuto a determinarne il significato adeguandone il senso ai principi appena ricordati. Sicché il giudice che si trovi ad applicare la norma contenuta nell'art. 528 del codice penale, la quale punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, detiene scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, deve aver presente, come ha precisato la più recente giurisprudenza di legittimità, che la misura di illiceità dell'osceno è data dalla capacità offensiva di questo verso gli altri, considerata in relazione alle modalità di espressione e alle circostanze in cui l'osceno è manifestato. E tale capacità, come ha precisato lo stesso giudice, non può certo riscontrarsi nelle ipotesi in cui l'accesso alle immagini o alle rappresentazioni pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta.

Né si può sostenere, come ha fatto il pretore rimettente, che rispetto a tale interpretazione «adeguatrice» sia preferibile, sotto il profilo dell'osservanza dei precetti costituzionali, una pronuncia di accoglimento. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che il principio di conservazione dei valori giuridici — tanto più in casi in cui la dichiarazione d'illegittimità costituzionale comporterebbe, quantomeno per qualche tempo, l'impunità anche di comportamenti che il legislatore considera inequivocabilmente come illeciti penali — impone il mantenimento in vita di una norma di legge quando a questa possa essere riconosciuto almeno un significato conforme a Costituzione (v. ad esempio, ordd. nn. 279, 356 e 362 del 1990; sent. n. 559 del 1990). La soluzione contraria si impone soltanto nelle ipotesi in cui il tentativo di adeguare il significato di norme incriminatrici ai precetti costituzionali dia luogo a una vaghezza e indeterminazione tali da impedire logicamente di poter discernere il confine fra il lecito e l'illecito penale (v., ad esempio, sent. n. 120 del 1968). Ma questo non è sicuramente il caso offerto dalla questione di costituzionalità in discussione.

4. — Le suseposte considerazioni fanno venir meno anche il presupposto interpretativo sul quale si basano le restanti censure sollevate dal giudice *a quo*. Le relative questioni devono, pertanto, considerarsi assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, nei confronti dell'art. 528 del

codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, detiene scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, per violazione dell'art. 21, dell'art. 27, terzo comma, nonché del combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0911

N. 369

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Regioni Sicilia, Veneto e Lombardia - Triennio 1992-1994 - Accantonamenti per il contributo di solidarietà nazionale - Determinazione riduttiva rispetto agli anni 1992-1993 della precedente legge finanziaria - Discrezionalità legislativa - Non definibilità da parte degli statuti regionali dell'autonomia finanziaria in termini quantitativi - Mancata destinazione delle risorse statali agli oneri per il rinnovo contrattuale del personale delle regioni - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, artt. 2, secondo comma, e tab. B, 2, undicesimo comma).

(Statuto regione Sicilia, art. 38; Cost., artt. 81 e 119; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, sesto comma, legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 15; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promossi con ricorsi delle Regioni Sicilia, Veneto e Lombardia, notificati rispettivamente il 29 e 30 gennaio 1992, depositati in cancelleria il 7 e l'8 febbraio 1992 ed iscritti ai nn. 16, 18 e 21 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Fazio, Francesco Cataldi, Angelo Clarizia e Ferdinando Mazzarella per la Regione Sicilia, Giandomenico Falcon per la Regione Veneto, Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 29 gennaio 1992 e depositato il 7 febbraio successivo, iscritto nel registro ricorsi del 1992 al n. 16, la Regione siciliana ha impugnato l'art. 2, secondo comma, e la tabella *B* (fondo speciale di conto capitale) della legge 31 dicembre 1991, n. 415, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)», relativamente alla voce che concerne il contributo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto regionale siciliano.

La legge finanziaria 1992 prevede un accantonamento di 200 miliardi di lire per il 1992, di 300 miliardi per il 1993, di 500 miliardi per il 1994: in tal modo ha ridotto ad un quinto, per gli anni 1992 e 1993, gli accantonamenti fissati da precedenti leggi finanziarie, determinando — lamenta la ricorrente — una grave inversione di tendenza nel flusso degli stanziamenti, sino a compromettere le finalità perseguite dalla norma statutaria. Non potrebbe invocarsi — a giustificazione della disposizione impugnata — la sentenza n. 87 del 1987 della Corte costituzionale, che riguardava una limitata riduzione della somma in precedenza determinata (la decurtazione del contributo era pari a 25 miliardi e non snaturava l'intervento di solidarietà).

La ricorrente prospetta infine la violazione dell'art. 81 della Costituzione: la legge finanziaria 1992 ha ridotto fondi già destinati al bilancio regionale per dare copertura a nuove spese contestualmente autorizzate. Qualora si ritenga insussistente l'interesse della Regione ad avanzare tale eccezione, si invita la Corte costituzionale a sollevare davanti a se stessa la questione.

2. — Con ricorso notificato il 30 gennaio 1992 e depositato il 7 febbraio successivo, iscritto nel registro ricorsi del 1992 al n. 18, la Regione Veneto ha impugnato l'art. 2, undicesimo comma, della stessa legge 31 dicembre 1991, n. 415, perché non destina le risorse statali necessarie a finanziare la spesa relativa al personale regionale e comunque non ne individua la copertura finanziaria, determinando l'iscrizione nel bilancio regionale di previsioni di spesa prive di corrispondenza con la spesa effettiva, in violazione dell'art. 119, primo e secondo comma, e dell'art. 81 della Costituzione.

La ricorrente ricorda come l'art. 15, ultimo comma, della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983) è stato fin qui inteso come disposizione di carattere meramente contabile; la spesa per il personale figura nel bilancio regionale, ma spetta allo Stato, in sede di legge finanziaria, di provvedere alla copertura del costo del contratto — risultante da un sistema di contrattazione accentrata — mediante stanziamenti integrativi destinati alle regioni, come è accaduto in precedenza (si cita l'art. 2, decimo comma, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 e il decreto-legge n. 344 del 1990, convertito nella legge n. 21 del 1991).

Le regioni, proseguono le ricorrenti, non sono in grado di contenere i costi della contrattazione: spetta dunque al Governo di definire il quadro delle compatibilità economiche.

A fronte dell'aumento di spesa regionale che sarà determinato dal contratto, non vi sarebbe copertura in entrata, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale e violazione dell'art. 81 della Costituzione: sarebbe infatti priva di copertura, nella legge finanziaria, la spesa prevista per le regioni e per gli altri enti indicati dall'art. 2, undicesimo comma.

3. — L'art. 2, undicesimo comma, della legge 31 dicembre 1991 n. 415 è stato impugnato anche dalla Regione Lombardia, con ricorso notificato il 30 gennaio 1992, depositato l'8 febbraio successivo, iscritto nel registro dei ricorsi del 1992 al n. 21.

Sottolinea in particolare la ricorrente come la violazione del principio di autonomia finanziaria regionale e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione sia ancor più palese nel caso delle unità sanitarie locali: la loro unica fonte di finanziamento è il fondo sanitario nazionale; lo Stato, pur non rinunciando a uno stretto controllo centralizzato dei fattori di spesa, ha cercato di addossare alle regioni quote crescenti del disavanzo determinatosi per il divario tra il fabbisogno di spesa delle unità sanitarie locali — in cui l'onere per il personale ha parte preponderante — e l'entità del fondo sanitario nazionale (la ricorrente richiama gli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, sul quale la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 283 del 1981, nonché l'art. 2, quinto comma, della legge n. 412 del 1991).

La disposizione impugnata omette qualsiasi previsione di integrazione del fondo sanitario nazionale (come invece era avvenuto, da ultimo, con l'art. 2, lett. b), del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito nella legge n. 21 del 1991, che aveva integrato i trasferimenti dello Stato al fondo sanitario nazionale in relazione all'accordo per il triennio 1988-1990); di modo che la previsione dell'obbligo di iscrivere nel bilancio della regione le risorse occorrenti al finanziamento del rinnovo contrattuale grava la regione di un nuovo onere.

Risulterebbe dunque illegittimo l'art. 2, comma 11, della legge n. 415 del 1991, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (erroneamente richiamato dalla parte ricorrente come art. 2, sesto comma), all'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4.1. — Si è costituito, con riferimento al ricorso, presentato dalla regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il resistente osserva come non vi sia alcuna garanzia costituzionale circa l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo di solidarietà alla Regione siciliana, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 87 del 1987.

Non pertinente appare poi il richiamo fatto dalla ricorrente all'art. 81 della Costituzione e risulterebbe irrilevante la questione incidentale di legittimità che si vorrebbe fosse sollevata d'ufficio.

4.2. — Anche per i ricorsi presentati dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per la loro infondatezza.

L'art. 5, comma 3, della legge finanziaria 1992, come chiarito dalla relazione al disegno di legge governativo, ha incrementato il fondo comune regionale (pari a lire 6.957 miliardi) rispetto alla consistenza dell'anno precedente, secondo il tasso di inflazione programmato. L'accresciuta consistenza del fondo comune regionale toglie ragione alla denuncia di violazione dell'art. 81 della Costituzione, poiché nello stanziamento previsto dall'art. 5, comma 3, della legge finanziaria è assicurata la copertura anche dei rinnovi contrattuali.

L'art. 2, comma 11, nello stabilire un limite all'iscrizione, nei bilanci regionali, delle risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali obbedisce a esigenze di evidenza contabile e risponde al principio di coordinamento fissato dall'art. 119 della Costituzione. I tassi programmati d'inflazione cui fa richiamo la disposizione impugnata, d'altra parte, valgono anche per il Governo in sede di contrattazione collettiva.

5.1. — Nell'imminenza dell'udienza, la Regione siciliana (ricorso n. 16) ha presentato memoria, rilevando come le leggi finanziarie che precedono quella oggi impugnata abbiano già fatto insorgere in capo alla Regione un diritto soggettivo di percezione del contributo di solidarietà.

Poiché la determinazione delle somme da versare s'inquadra in un rapporto giuridico a carattere obbligatorio, essa non può dirsi rimessa al mero arbitrio del debitore. Il potere di determinazione del contributo da parte dello Stato debitore nasce gravato da «limiti interni», desumibili dall'art. 38 dello Statuto regionale, nella parte in cui fa riferimento al bilanciamento del minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Il potere determinativo dello Stato sarà quindi legittimo se si muoverà, quanto meno, in ragionevole accordo con tale finalità individuata dall'art. 38 dello Statuto regionale.

La ricorrente richiama il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, della necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte (sentenze n. 245 del 1984 e n. 307 del 1983) e riconosce che nella valutazione del legislatore possono risultare preminenti le esigenze generali della finanza pubblica, ma a condizione che le riduzioni degli stanziamenti siano tali da non alterare gravemente detta corrispondenza e, meno che mai, da vulnerare competenze ed interessi costituzionalmente garantiti.

Si sottolinea, poi, che oggetto della previsione statutaria non è tanto l'erogazione annuale, quanto l'assegnazione quinquennale del contributo. Se la determinazione quinquennale fa nascere in capo alla Regione un vero e proprio diritto di credito, erogabile annualmente, la modifica del contributo effettuato non alla scadenza del quinquennio, ma nel corso di esso, implica lesione della sfera patrimoniale della Regione.

5.2. — Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memoria anche le Regioni Veneto (ricorso n. 18) e Lombardia (ricorso n. 21).

La Regione Veneto prende atto come per la stessa Avvocatura dello Stato gli aumenti del nuovo contratto del personale debbano essere coperti dallo Stato; nella deprecata ipotesi di uno «sfondamento» rispetto al tasso programmato d'inflazione, lo Stato dovrebbe quindi farsene carico. Qualora la Corte ritenesse fondata tale interpretazione, verrebbe meno la censura relativa all'ipotesi di oneri contrattuali superiori al tasso programmato d'inflazione.

Tuttavia, anche nel caso in cui il costo reale del contratto risulti contenuto entro il tasso programmato d'inflazione, farebbe difetto il necessario finanziamento statale, che nella pregressa legislazione era assicurato — sostiene la Regione Veneto — da uno speciale fondo statale, distinto dal fondo comune, ancorché ripartito per la parte spettante alle regioni con gli stessi criteri.

La Regione Lombardia rileva, fra gli altri punti, la disarmonia esistente tra la determinazione del fondo comune solo per il 1992 (art. 5, comma 3 della legge finanziaria) e la disposizione impugnata, che pone invece a carico delle Regioni un obbligo triennale.

Considerato in diritto

1. — I tre ricorsi sollevano questioni identiche o connesse e vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. — La Regione siciliana ha impugnato l'art. 2, comma 2, e il fondo speciale di conto capitale (tabella B) della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria per il 1992), nella parte in cui determina per il triennio 1992-1994 gli accantonamenti per il contributo di solidarietà nazionale, previsto dall'art. 38 dello Statuto regionale siciliano, in termini riduttivi rispetto a quanto stabilito, per gli anni 1992 e 1993, dalla precedente legge finanziaria: ne risulterebbe compromessa la funzione perequativa del «contributo di solidarietà» e vi sarebbe violazione dell'art. 38 dello Statuto, che contempla la revisione del contributo, ma solo al termine del quinquennio, e con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Vi sarebbe altresì, ad avviso della ricorrente, violazione dell'art. 81 della Costituzione: fondi già destinati al bilancio regionale sarebbero ora utilizzati dal legislatore statale per dare copertura a nuove spese.

2.2. — Il ricorso è infondato, nei termini ora precisati.

La Costituzione e gli Statuti speciali non definiscono l'autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi: vi è discrezionalità del legislatore statale nella determinazione dei trasferimenti, all'interno dei vincoli della finanza pubblica; va certo assicurata la corrispondenza fra «bisogni regionali» e «mezzi finanziari» per farvi fronte, in modo tale da garantire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni, ma operando sempre una valutazione comparativa delle esigenze generali (v., in particolare, le sentenze di questa Corte nn. 381 del 1990 e 307 del 1983).

Sulle modalità di determinazione e di erogazione del contributo di solidarietà previsto dall'art. 38 dello Statuto regionale siciliano, questa Corte si è specificamente pronunciata, rigettando l'impugnativa promossa dalla Regione siciliana avverso una disposizione di legge statale riduttiva di uno stanziamento già conferito (v. l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge n. 677 del 1981, convertito nella legge n. 11 del 1982): l'erogazione del contributo è adempimento di un obbligo costituzionale, ma non è vincolata, quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale; il terzo comma dell'art. 38 dello Statuto regionale siciliano prevede la revisione quinquennale dell'assegnazione con riferimento alla variazione dei dati assunti per il precedente computo, ma l'adozione del «dato-base» e le successive verifiche — ha osservato la Corte — sono rimesse a una valutazione dello Stato «non meramente ricognitiva» della modificazione degli elementi originali. Non è prevista la partecipazione della Regione al procedimento di revisione, né altra forma di garanzia (sentenza n. 87 del 1987).

È appena il caso di ricordare che il contributo di solidarietà ha carattere aggiuntivo rispetto alle entrate assicurate in via ordinaria alla Regione.

2.3. — Valgono certamente per la questione in esame le considerazioni svolte da questa Corte nelle sentenze richiamate.

La Regione siciliana impugna invero una disposizione della legge finanziaria per il 1992 (l'art. 2, comma 2, ove rinvia alla tabella B allegata alla legge, che indica le voci del fondo speciale di conto capitale) che non attribuisce ancora alla Regione il contributo di solidarietà, ma — come gli altri accantonamenti del fondo speciale — dà copertura finanziaria ai provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Ciò discende dal sistema introdotto dalla legge n. 468 del 1978, che ha riformato la contabilità dello Stato (legge modificata dalla legge n. 362 del 1988: v. in particolare l'art. 11-bis): l'indicazione delle voci da includere nei due fondi speciali (di parte corrente e di conto capitale) ha proiezione triennale e l'entità degli accantonamenti può essere modificata dalla legge finanziaria dell'anno successivo, secondo gli obiettivi di programmazione finanziaria approvati dalle Camere. La determinazione e modificazione del loro importo è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore, momento qualificante della decisione di bilancio, che nella fattispecie non si presta a censure di irragionevolezza.

La legge finanziaria per il 1992 trova fondamento nell'urgenza di arginare l'espansione del deficit pubblico, coerentemente con gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria: vi sono «limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento» (v., nella giurisprudenza di

questa Corte, la sentenza n. 455 del 1990 e l'ordinanza n. 40 del 1991) ed è inevitabile che l'indirizzo generale di politica economico-finanziaria si rifletta sulla finanza regionale e, segnatamente, sui contributi destinati alle regioni ad autonomia speciale, sulla base di quella valutazione comparativa delle esigenze generali riservata al legislatore statale (v., ancora, la sent. n. 307 del 1983, n. 5 del considerato in diritto).

Va poi sottolineato che la disposizione impugnata non altera la complessiva rispondenza fra bisogni fondamentali della Regione e mezzi finanziari per farvi fronte, dal momento che il contributo di solidarietà ha carattere aggiuntivo rispetto alle entrate assicurate in via ordinaria alla Regione.

È però innegabile che l'indicazione per il triennio di tale voce nel fondo speciale della legge finanziaria non può intendersi quale meccanismo surrogativo della disciplina introdotta dall'art. 38, terzo comma, dello Statuto regionale: il Parlamento, con distinta disposizione di legge, dovrà assegnare alla Regione siciliana il contributo di solidarietà nel rispetto di detta norma statutaria (che pone un preciso riferimento temporale — il quinquennio — per la determinazione del contributo stesso, com'è correttamente avvenuto fino al periodo 1982-1986: v. la legge 13 agosto 1984, n. 470), con la possibilità di ricorrere a ulteriori mezzi di copertura, ai sensi dell'art. 11-ter della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

Resta fermo che l'adozione del dato base e le successive verifiche sono demandati a un apprezzamento discrezionale dello Stato, correlato alla funzione perequativa del contributo di solidarietà, individuato dallo stesso art. 38, secondo comma, dello Statuto.

2.4. — Non è pertinente il richiamo della ricorrente all'art. 81 della Costituzione: la difesa della Regione valuta negativamente il meccanismo dei «fondi speciali» dimenticando che la loro determinazione è frutto di una scelta di programmazione finanziaria che non può sostituire la decisione parlamentare che concretamente utilizza gli accantonamenti, e avanza censure che investono l'intero sistema della manovra di bilancio, come delineato dalle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988, secondo una prospettiva che muove da un'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione non confortata dalla giurisprudenza di questa Corte e che, in definitiva, non si fonda su alcun preciso parametro costituzionale.

Conclusivamente, non risultano violati dalla norma denunciata gli invocati parametri costituzionali.

3.1. — La Regione Veneto e la Regione Lombardia impugnano, a loro volta, l'art. 2, comma 11, della legge 31 dicembre 1991, n. 415: secondo le ricorrenti, tale disposizione non destina le risorse statali necessarie a finanziare gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale, per quanto attiene al personale delle regioni, e determina l'iscrizione nel bilancio regionale di previsioni di spesa prive di corrispondenza con la spesa effettiva, in violazione dell'art. 119, primo e secondo comma, e dell'art. 81 della Costituzione. (La Regione Lombardia indica altresì, come «norme interposte», le seguenti disposizioni di legge ordinaria: l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468; l'art. 3, comma 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158; l'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93; l'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

I due ricorsi sono infondati, nei sensi di cui in motivazione.

Occorre chiarire, innanzitutto, che non esiste un fondo di parte corrente finalizzato esclusivamente alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale delle regioni. Gli stanziamenti aggiuntivi previsti per le regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 326 del 1990, convertito nella legge n. 4 del 1991, sono confluiti nel fondo comune regionale: come risulta dalla stessa formulazione dell'art. 5, comma 3, della legge finanziaria per il 1992, il fondo comune ricomprende le somme stanziati dal decreto-legge n. 326 del 1990, coerentemente con quell'indirizzo legislativo che ha cercato di razionalizzare i fondi di parte corrente riducendoli a tre (v. già l'art. 2 della legge n. 158 del 1990).

L'art. 5, comma 3, della legge finanziaria per il 1992 ha incrementato il fondo comune regionale rispetto alla consistenza dell'anno precedente in misura corrispondente al tasso di inflazione indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1992-1994. L'accresciuta consistenza del fondo comune regionale toglie ragione alla denuncia di violazione degli articoli 81 e 119 della Costituzione, poiché l'art. 5, comma 3, della legge finanziaria dà astrattamente copertura, quanto meno per l'anno 1992, oneri di spesa derivanti dai nuovi contratti, che peraltro sono ancora da definire.

Le ricorrenti paventano l'ipotesi che il costo effettivo del contratto non rispetti il tasso programmato d'inflazione e comunque non risulti coperto dal fondo comune regionale, come incrementato: gli oneri derivanti dal nuovo contratto finirebbero, allora, per ricadere sui bilanci delle regioni senza che sia predisposta alcuna copertura finanziaria.

Non si può escludere, in astratto, che dalla interpretazione «operativa» di una norma, di per sé legittima, possa derivare lesione alla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni. Siffatta lesione deriverebbe non tanto dalla disposizione impugnata, ma da una temuta sua distorta applicazione (ciò vale anche per la paventata «ricaduta» sul bilancio regionale di nuovi oneri a carico delle unità sanitarie locali, derivanti anch'essi dai rinnovi contrattuali): per tale eventualità, sussiste però il rimedio del conflitto di attribuzione (v. la sentenza di questa Corte n. 243 del 1985, n. 3 del considerato in diritto); ancor prima, a garanzia delle ricorrenti v'è il controllo effettuato dalla Corte dei conti sul decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo 1991-1993.

3.2. — La Regione Lombardia sottolinea, poi, la disarmonia esistente tra la determinazione del fondo comune solo per il 1992 (art. 5, comma 3 della legge finanziaria) e la disposizione impugnata, che pone invece a carico delle Regioni un obbligo che certamente si proietta sul triennio 1992-1994.

È difficile negare che questa disarmonia sussista per gli anni 1993 e 1994 ed anche per gli anni successivi, trattandosi di oneri continuativi: essa deriva peraltro dal meccanismo fin qui seguito per i trasferimenti alle regioni ordinarie, che prevede la determinazione, anno per anno, del fondo comune regionale. La Corte non può che sottolineare l'urgenza di una compiuta razionalizzazione di tale sistema, al fine di assicurare adeguati punti di riferimento per la programmazione di bilancio delle regioni; in ogni caso, il legislatore statale dovrà ottemperare al principio, più volte ribadito da questa Corte (v. le sentenze n. 283 del 1991, 381 del 1990, 452 del 1989, 245 del 1984), della necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari: non possono infatti essere addossati ai bilanci regionali oneri di spesa che non dipendono da decisioni imputabili alle regioni.

La norma impugnata, se interpretata nei termini precisati, non reca lesione all'autonomia finanziaria regionale, né viola l'art. 81 della Costituzione: anche per gli anni 1993 e 1994 — e per gli anni successivi — sussiste, in capo al legislatore statale, l'obbligo di incrementare il fondo comune regionale in modo tale da assicurare la copertura degli oneri effettivi del nuovo contratto, che hanno, com'è evidente, carattere continuativo, con ciò assicurando la corrispondenza tra «bisogni» regionali e «mezzi» finanziari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)» e dell'allegata tabella B, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 38 dello Statuto regionale siciliano e all'art. 81 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, undicesimo comma, della citata legge 31 dicembre 1991, n. 415, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 370

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma e tra Stato e regione.

Turismo - Determinazione modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite, in regime di concessione - Regione Toscana - Questione già decisa dalla Corte (sentenza n. 188/1992) - Inammissibilità - Inoltro all'Enit della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario - Modalità - Spettanza allo Stato - Copie vidimate non destinate all'Enit - Modalità non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto del Ministro del turismo e spettacolo 16 ottobre 1991.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento notificati, rispettivamente, il 18, il 24 e il 27 dicembre 1991, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 20 dicembre 1991, il 3 e il 4 gennaio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato: «Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione», ed iscritti al n. 49 del registro conflitti 1991 ed ai nn. 1 e 2 del registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato «Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione», deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente spettanti in base agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, 16, primo comma, 99, 100 e 101 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 e d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278), nonché la violazione del principio di legalità.

La Provincia di Bolzano, dopo aver ricordato le censure già mosse nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche), il quale demanda al Ministro del turismo e dello spettacolo la determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture alberghiere e dei servizi turistici e delle altre strutture ricettive, rileva innanzitutto che il decreto impugnato, nel suo complesso, prevedendo un intervento del Ministro del turismo e dello spettacolo in settori nei quali è ad essa attribuita competenza esclusiva, sarebbe per ciò solo illegittimo. Tale illegittimità risulterebbe, poi, evidente, ove si consideri che esso ha natura di regolamento ministeriale e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 204 del 1991), regolamenti ministeriali in materia di competenza regionale (o provinciale) non sono ammissibili.

Quanto alle singole disposizioni contenute nel decreto impugnato, la Provincia ricorrente rileva che l'art. 2, primo comma, sarebbe illegittimo, in quanto, nel fissare l'obbligo di comunicazione dei prezzi, precisa che questa debba avvenire secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e non anche di quella provinciale.

Illegittima sarebbe, altresì, secondo la ricorrente, la disposizione dell'art. 4, terzo comma, perché, stabilendo che spetta alla Provincia autonoma di individuare gli enti ai quali essa intende delegare l'adempimento degli obblighi sanciti con il decreto, sembrerebbe presupporre l'obbligo per la provincia stessa di delegare competenze ad essa statutariamente attribuite.

La ricorrente muove poi una censura specifica nei confronti dell'art. 5, terzo comma, il quale pretenderebbe di imporre alla Provincia, o agli enti da essa delegati, di emanare disposizioni in ordine alla predisposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi come previsto dal decreto impugnato. Queste disposizioni, peraltro, violerebbero anche le norme statutarie di cui agli artt. 99, 100 e 101 (relative all'uso della lingua in ambito provinciale), dal momento che la disciplina ministeriale stabilisce anche la lingua nella quale la tabella e il cartellino dei prezzi devono essere redatti.

Infine, la ricorrente deduce che anche l'art. 6 del decreto impugnato sarebbe illegittimo, in quanto nessuna norma di legge abilita il Ministro del turismo e dello spettacolo a disciplinare la vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i prezzi.

1.2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia rigettato.

L'Avvocatura dello Stato, richiamando la difesa già svolta nel giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 284 del 1991, osserva che la materia della pubblicità dei prezzi era disciplinata dal R.d.l. n. 2049 del 1935 e che quest'ultimo ha sempre avuto applicazione in tutto il territorio nazionale perché finalizzato sia a tutelare gli utenti, sia a consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'Italia. Ciò, peraltro, non esclude, prosegue l'Avvocatura dello Stato, che la Provincia autonoma di Bolzano possa disciplinare in modo più dettagliato la pubblicazione dei prezzi, purché sia assicurato un regime di pubblicità tale da soddisfare l'interesse dell'utenza e da consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi attraverso la trasmissione al Ministero del turismo e dello spettacolo di dati informativi secondo modalità coordinate.

2. — Anche la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1991.

La ricorrente, muovendo dalla premessa (già fatta valere nel giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 284 del 1991) che la materia turismo e industria alberghiera ha formato oggetto di un trasferimento assai ampio alle regioni, ribadisce che anche la disciplina dei prezzi delle strutture alberghiere e delle altre strutture turistiche ricettive rientra nelle competenze regionali, sottolineando, altresì, come l'ampia formulazione del d.P.R. n. 616 del 1977 non sia stata modificata né limitata dalla legislazione successivamente intervenuta in materia.

Il decreto impugnato, pertanto, già per il semplice fatto di essere strumentale alla realizzazione dell'illegittimo regime di liberalizzazione dei prezzi, sarebbe, ad avviso della ricorrente, lesivo delle attribuzioni regionali in materia di turismo e industria alberghiera. Lo stesso decreto, inoltre, esorbiterebbe, con la sua normativa di dettaglio, dall'ambito ad esso riservato dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991 e sarebbe conseguentemente illegittimo. Esso, infatti, contiene disposizioni prescrittive circa la necessaria configurazione dei prezzi liberalizzati in «minimi e massimi», mentre nessuna indicazione in tal senso si rinviene nell'art. 1, quarto comma; così, ancora, contiene disposizioni circa le eccezioni alla praticabilità dei prezzi massimi indicati, il criterio di determinazione dei prezzi complessivi e la comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione dell'attività, profili, questi, che non sono riconducibili all'oggetto di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, e che non sarebbero neanche riconducibili alla liberalizzazione dei prezzi. Ma se così è, prosegue la ricorrente, risulta evidente come la direttiva perseguita dalla legge n. 284 del 1991 non sia tanto quella della liberalizzazione dei prezzi, quanto piuttosto quella di ritrasferire allo Stato competenze già trasferite alle regioni.

2.1. — Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire le difese di cui al punto 1.1 e a richiamare quelle svolte nel precedente giudizio, osserva, con riferimento alle censure direttamente svolte nei confronti del decreto ministeriale, che la facoltà concessa agli operatori di comunicare prezzi minimi e massimi risponde all'uso di distinguere i prezzi per l'alta e la bassa stagione e non impedisce agli stessi operatori di comunicare e praticare prezzi unici. Ed ancora, quanto alla previsione del divieto di praticare prezzi superiori al massimo o inferiori al minimo, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che l'obbligo di dichiarare e di pubblicare i prezzi liberamente determinati comporta anche l'obbligo di rispettare quei prezzi (ed a tale obbligo è connesso quello di comunicare eventuali variazioni nella gestione dell'attività).

3. — Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991.

La ricorrente, dopo aver ricordato l'impugnativa già proposta nei confronti della legge n. 284 del 1991 e le motivazioni addotte in quel giudizio per escludere l'applicabilità della legge stessa nel proprio territorio o, in subordine, per denunciarne la illegittimità costituzionale, sottolinea che il decreto impugnato presenta autonomi profili di lesività delle proprie attribuzioni esclusive in materia di turismo e industria alberghiera. Mentre, infatti, le disposizioni che attengono alla comunicazione dei prezzi, alle modalità e ai termini di tale comunicazione e alle modalità di pubblicazione dei prezzi, se ritenute applicabili, sarebbero illegittime, perché contenenti una normativa di dettaglio in materia di competenza esclusiva, le disposizioni concernenti la comunicazione dei prezzi minimi e massimi (art. 3, primo comma), il divieto di praticare prezzi inferiori ai minimi, salve alcune ipotesi specifiche (art. 3, terzo comma), la disciplina della pubblicità dei prezzi negli esercizi ricettivi (art. 3: *recte* 5), nonché il rinvio al R.d.l. n. 2049 del 1935, in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge n. 284 del 1991 (art. 8), sarebbero al di fuori della previsione dell'art. 1, quarto comma, di quest'ultima, che demanda al Ministro del turismo e dello spettacolo di determinare solo ed esclusivamente le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi.

3.1. — Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione del ricorso svolgendo argomentazioni analoghe a quelle svolte negli altri giudizi.

In particolare, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che un sistema di pubblicità dei prezzi per essere serio, per dare affidamento alla clientela e per assicurare una dignitosa condizione dei servizi implica che siano rispettati anche i prezzi minimi. La difesa dello Stato rileva, poi, che la pubblicità disciplinata dall'art. 3 del decreto impugnato non sarebbe, come suppone la ricorrente, diversa dalla disciplina della pubblicazione dei prezzi, che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, demanda al decreto ministeriale e che è stata adottata con il decreto impugnato.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che il rinvio al R.d.l. n. 2049 del 1935 e alla disciplina regionale, oltre ad essere «pleonastico, non ha certo la pretesa di conferire effetto normativo a leggi che già non l'abbiano e che siano come tali autonomamente applicabili».

4. — In prossimità dell'udienza, tutte le ricorrenti hanno depositato memorie difensive, con le quali, muovendo dalle affermazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 188 del 1992, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, insistono per l'accoglimento dei ricorsi. Tutte le ricorrenti, infatti, rilevano, sia pure con diversità di accenti, che il decreto impugnato non si limita, così come richiesto dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, nell'interpretazione ad esso data da questa Corte, a prevedere le modalità di trasmissione dei dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche all'ENIT, per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lett. g), della legge n. 292 del 1990, ma contiene una disciplina della pubblicità dei prezzi che coinvolge, nella sostanza, i medesimi aspetti considerati dal R.d.l. n. 2049 del 1935.

In particolare, la Provincia di Bolzano, dopo aver evidenziato che alle esigenze dell'ENIT il decreto ministeriale impugnato fa un riferimento isolato, rileva che l'art. 5 è sintomatico della interferenza della disciplina ministeriale con le competenze provinciali, dal momento che le forme di pubblicità dei prezzi ivi disciplinate (cartellini e tabelle) sono strettamente funzionali all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, le quali spettano alla Provincia autonoma in base alle norme statutarie.

La Regione Toscana ribadisce che le disposizioni concernenti i prezzi minimi e massimi, le eccezioni alla praticabilità dei prezzi minimi, i criteri di determinazione dei prezzi complessivi e l'obbligo della comunicazione dell'eventuale cessazione dell'esercizio o della cessazione dell'attività, eccedono dall'ambito delineato dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991.

La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, rileva che il decreto impugnato disciplina, non solo la regolamentazione della trasmissione dei dati fra i soggetti preposti a livello periferico alla ricezione delle comunicazioni da parte degli operatori e il Ministro del turismo o l'ENIT ai soli fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi, ma proprio la fase della comunicazione da parte degli operatori «stabilendo il chi, il che cosa, e il come di tale fase (artt. 2, 3, 4 del d.m.)».

Considerato in diritto

1. — Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché

delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione). Le Province ritengono che il predetto decreto, *in toto* e in numerose sue disposizioni, sia lesivo della competenza di tipo esclusivo ad esse garantite dall'art. 8, n. 20, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in materia di turismo e industria alberghiera, della competenza di tipo concorrente ad esse riconosciuta dall'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto in materia di esercizi pubblici, nonché delle corrispondenti funzioni amministrative ad esse spettanti in base all'art. 16 del medesimo Statuto. La Provincia autonoma di Bolzano deduce, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 99, 100 e 101 dello Statuto, concernenti l'uso della lingua. La Regione Toscana, invece, sospetta che il decreto impugnato, *in toto* e in numerose sue disposizioni, leda le competenze in materia di turismo e industria alberghiera attribuite alle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e sia, inoltre, contrario agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Poiché i conflitti di attribuzione sollevati hanno ad oggetto il medesimo decreto ministeriale e si riferiscono a disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili ovvero vanno respinte le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti del decreto ministeriale in quanto tale.

Inammissibile è il profilo di pretesa lesività delle proprie competenze in materia di turismo e di industria alberghiera sollevato dalla Regione Toscana in relazione all'intero decreto in ragione della complessiva strumentalità del decreto stesso al fine, ritenuto incostituzionale, concernente l'istituzione di un regime di liberalizzazione dei prezzi alberghieri. Con la predetta censura, infatti, la Regione ricorrente fa valere, non già una pretesa illegittimità del decreto impugnato, ma l'asserita lesività delle proprie competenze conseguente alla norma legislativa che ha introdotto il regime di liberalizzazione delle tariffe alberghiere, lesività sulla cui infondatezza, peraltro, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 188 del 1992.

Infondate sono, invece, le censure che le Province autonome hanno rivolto all'intero decreto ministeriale sul presupposto che quest'ultimo sia espressione di un potere statale esercitato in materia di competenza esclusiva delle ricorrenti stesse.

Come afferma l'art. 1 del decreto impugnato, quest'ultimo costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma quarto, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche). Tale disposizione prevede che «il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2», vale a dire relative ai prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e ai prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive comunicati dagli operatori del settore alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano «ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni».

Con la già ricordata sentenza n. 188 del 1992, con la quale è stata dichiarata la «non fondatezza nei sensi di cui in motivazione» delle censure sollevate nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, questa Corte ha affermato che tale disposizione legislativa non è lesiva delle competenze regionali o provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera soltanto nei limiti in cui i «fini della pubblicità» ivi menzionati siano interpretati come riferentisi alle finalità di pubblicazione delle tariffe nell'annuario ufficiale degli alberghi, pubblicazione la cui disciplina e la cui cura sono rimaste nell'ambito delle competenze riservate allo Stato anche dopo l'adozione dell'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza, in base al ricordato art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, «il Ministro del turismo e dello spettacolo è chiamato a stabilire, con un proprio decreto, le modalità con le quali i dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive dovranno essere trasmessi all'Enit, per essere pubblicati, a cura di questo ente, nell'annuario ufficiale degli alberghi, ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lettera g), della legge n. 292 del 1990».

In quanto tale, l'adozione del decreto impugnato non può considerarsi lesiva delle competenze assicurate alle ricorrenti in materia di turismo e di industria alberghiera, salvo a verificare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati di singole disposizioni contenute nel decreto stesso.

3. — Palesamente non lesiva delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano è la disposizione contenuta nella parte finale dell'art. 2, primo comma, laddove, nello specificare le strutture

alberghiere sulle quali grava l'obbligo di comunicazione dei prezzi, è precisato che quest'ultima deve avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività». L'omissione dell'esplicito riferimento alla normativa provinciale non significa, infatti, come vorrebbe la ricorrente, che la disposizione impugnata intenda esentare dal rispetto delle norme sulla comunicazione dei prezzi stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il fatto che, ove manchino esplicite o inequivocche affermazioni di esclusione del riferimento alla disciplina provinciale, quest'ultima, come nel caso in questione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della «normativa regionale» contenuta nella disposizione impugnata.

4. — Vanno altresì rigettate le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che gli alberghi e le strutture turistiche ricettive, specificati nell'articolo precedente, devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi da essi prestati, sulla base di uno schema allegato allo stesso decreto.

Premesso che tale disposizione, come si è già precisato, concerne soltanto la pubblicazione dei dati sopra indicati nell'annuario ufficiale degli alberghi, la richiesta di comunicare i prezzi minimi e massimi non può avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, obbligo la cui imposizione e il cui contenuto è oggetto delle competenze regionali o provinciali. Come si desume anche dal comma successivo dello stesso articolo — il quale dispone che «nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici» —, la disposizione impugnata, letta congiuntamente con quella successiva, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi.

5. — Vanno, invece, accolte le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto nei confronti dell'art. 3, terzo comma, il quale dispone che «i soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi (...), né inferiori ai minimi», salvo le eccezioni espressamente previste dalla stessa disposizione per i gruppi organizzati composti da almeno dieci persone, gli ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni, i bambini al di sotto di sei anni, le guide, gli accompagnatori e gli interpreti al seguito dei gruppi organizzati precedentemente definiti.

La disposizione impugnata, la quale riproduce parte dell'art. 9 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991 determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Essa, infatti, impone un divieto agli operatori del settore che, contenuto originariamente nel ricordato art. 9 del regio decreto-legge n. 2049 del 1935, è attualmente inerente a una materia che, come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 188 del 1992, è stata demandata alle regioni e alle province autonome. Con le competenze costituzionalmente spettanti a queste ultime la disposizione impugnata interferisce illegittimamente, sicché, in relazione ad essa, deve dichiararsi la non spettanza allo Stato della competenza a stabilire, con decreto ministeriale, il predetto divieto.

6. — Analogamente lesivo delle competenze costituzionalmente affidate alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Toscana è l'art. 3, terzo comma, il quale dispone che «qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti». Similmente a quanto affermato nel punto precedente della motivazione, si deve riconoscere che la disposizione impugnata prevede un obbligo per gli operatori del settore che non rientra nelle materie riservate allo Stato e, più precisamente, negli oggetti assegnati al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, dal momento che, come è stato precisato nella sentenza n. 188 del 1992, inerisce a materie affidate alle regioni e alle province autonome.

7. — Vanno, invece, rigettate le censure che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dei primi due commi dell'art. 4 e quelle che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto anche nei confronti del comma quinto dello stesso art. 4.

Le disposizioni appena indicate concernono alcune modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, che, collegandosi a una disposizione di legge relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi, attengono a una materia riservata allo Stato e, in particolare, al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo (v. sent. n. 188 del 1992). È sotto questa luce che deve intendersi, pertanto, la fissazione dei termini ivi indicati o la predeterminazione delle modalità di comunicazione, le quali non sono dirette a interferire con le distinte «denunce» che gli operatori del settore sono tenuti a fare alle regioni

e alle province autonome in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposto. Ed anche la comunicazione dei prezzi per il tramite delle regioni o delle province autonome — o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempreché queste ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega — va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrando nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa (v. sent. n. 188 del 1992).

8. — Meritano, invece, l'accoglimento le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti dell'art. 4, quarto comma, e nei confronti del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici (regionali o provinciali) e una viene restituita al soggetto interessato.

La prima delle disposizioni riferite contiene, infatti, un obbligo di comunicazione dei prezzi a carico degli operatori del settore che non può essere finalizzato alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi, curata dall'Enit, poiché, mentre la trasmissione dei dati ai fini di tale pubblicazione deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 284 del 1991, entro il 1° marzo e il 1° ottobre di ogni anno, quella prevista dalla disposizione impugnata è invece fissata a trenta giorni dall'apertura del nuovo esercizio o dalla cessione o dalla cessazione dell'attività. È, dunque, evidente che la disposizione esaminata interferisce illegittimamente con la disciplina delle «denunce», di spettanza regionale o provinciale (v. sent. n. 188 del 1992).

Per questo stesso motivo deve essere considerata eccedente dai limiti di competenza prefissati dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo esercitato con il decreto impugnato, anche la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma, per la quale una copia vidimata della comunicazione rimane agli uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita all'interessato.

Ancora per le medesime ragioni ora espresse vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 5, primo e secondo comma, che impongono agli operatori del settore di esporre la tabella dei prezzi nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e il cartellino dei prezzi nel luogo di prestazione dei servizi. Anche in tal caso, infatti, le previsioni considerate eccedono palesemente dalla finalità della pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi.

9. — Lesive delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano sono anche la disposizione contenuta nell'art. 5, terzo comma, e quelle contenute nell'art. 6. La prima stabilisce che «la tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati». Le altre, invece, conferiscono alle province autonome la vigilanza sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio. In ambedue i casi, infatti, si opera un conferimento di competenze o, comunque, una disciplina delle stesse — peraltro già spettanti alle regioni e alle province autonome in base alla legge — attraverso un atto, il decreto ministeriale, affatto inidoneo allo scopo (v. sentt. nn. 349 e 465 del 1991).

10. — Vanno, infine, respinte le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento all'art. 8, il quale dispone che «per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento». Non si può dubitare, infatti, che il richiamo alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge n. 2049 del 1935 deve essere inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione, pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle «denunce» di competenza delle regioni e delle province autonome.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), nel suo complesso;

dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli artt. 2, primo comma, 3, primo comma, 4, primo, secondo e terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'ENIT della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt. 3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate non destinate all'ENIT, e quarto comma, e 5, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0913

N. 371

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Lazio - Inquadramento nella qualifica funzionale superiore - Decorrenza - Limitazione della norma al consolidamento di situazioni derivanti dalla procedura selettiva - Estraneità della norma censurata rispetto al giudizio principale - Inammissibilità.

(Legge regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Gualdi Marcello contro la Regione Lazio ed altri, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Chiarenza Franco ed altri e della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia per Chiarenza Franco ed altri e Vito Bellini e Achille Chiappetti per la Regione Lazio;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, con ordinanza dell'8 novembre 1991, emessa sul ricorso proposto da Marcello Gualdi contro la Regione Lazio ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale del Lazio 2 aprile 1991, n. 13.

Il ricorrente, che aveva partecipato alla selezione (di cui all'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6) per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale, aveva lamentato, nel giudizio *a quo*, di essere stato collocato in una posizione peggiore nella graduatoria ed aveva chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio 6 novembre 1987, n. 6715, sollevando, in via subordinata, l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 citato (per l'insindacabile discrezionalità consentita alla Commissione nell'assegnazione del punteggio ai candidati), in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Finalmente, nella pubblica udienza dell'8 novembre 1991, rilevato il contrasto dell'art. 5 della legge n. 13 del 1991 con gli artt. 24, 3 e 97 della Costituzione, chiedeva che la Sezione rimettesse gli atti a questa Corte.

Il giudice *a quo* — premessa la sostanziale analogia del caso in esame con altri in cui la Commissione regionale di scrutinio avrebbe fatto uso di potere discrezionale illimitato — pur non ritenendo di doversi discostare da precedenti pronunce in cui tale operato è stato dichiarato illegittimo, rileva che una nuova sentenza di annullamento sarebbe ostacolata dall'art. 5 della legge regionale del Lazio 2 aprile 1991, n. 13, secondo cui il personale che, in prima attuazione della legge regionale n. 6 del 1985, è stato inquadrato nella qualifica funzionale superiore con provvedimenti approvati dalla Commissione di controllo, rimane inquadrato in suddetta qualifica con la decorrenza fissata nel provvedimento di inquadramento».

Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata, consolidando definitivamente la graduatoria, fa sì che il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, venendo meno, per il ricorrente, anche in caso di nuovo annullamento, la possibilità di accedere alla qualifica con la procedura di cui alla legge n. 6 del 1985. Inoltre, interferendo sui giudizi in corso, la definizione dei giudizi di appello sarebbe vincolata in senso contrario a quello prevedibile e pertanto contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione e, poiché la legge impugnata ha fatto seguito a una serie di pronunce concordi, si determinerebbe l'effetto di interrompere tale giurisprudenza, imponendo di fatto, ai giudici già aditi, di dichiarare di ufficio l'improcedibilità dei giudizi in qualsiasi grado e stato si trovino, con conseguente *vulnus* degli artt. 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione.

La nuova norma, poi, sanerebbe, con decorrenza dal momento dell'adozione, determinazioni amministrative già ritenute dal Tribunale rimettente illegittime per contrasto con l'art. 25 della legge regionale n. 6 del 1985 e con i principi che impongono un'adeguata motivazione degli atti amministrativi discrezionali. Né può considerarsi causa giustificativa (anzi sarebbe in contrasto col principio costituzionale del pubblico concorso: art. 97 della Costituzione) l'esigenza della Regione di far conservare la qualifica superiore a chi l'abbia conseguita in base a un procedimento considerato illegittimo dal giudice amministrativo.

La suddetta «sanatoria» contrasterebbe poi col principio della pari opportunità (artt. 3 e 51 della Costituzione), in quanto la norma impugnata renderebbe privo di tutela il diritto del concorrente a non subire ingiuste discriminazioni.

2. — La difesa della Regione, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, insiste per l'infondatezza della questione, osservando che il giudice *a quo* si basa sul pregiudizio che la normativa impugnata sarebbe stata approvata solo per frustrare le pretese degli aspiranti nei vari giudizi pendenti.

Rilevato che il giudice *a quo* ha sollevato la questione su disposizione non applicabile nel giudizio *a quo* (e non sull'art. 25 della legge regionale n. 6 del 1985), la difesa osserva che la legge n. 13 del 1991 non ha «consolidato» la graduatoria impugnata, ma ha solo stabilito, in aggiunta all'art. 25, che i dipendenti già inquadrati rimangono nella seconda qualifica se hanno svolto senza demerito le funzioni per un biennio. La questione apparirebbe poi prospettata in via meramente ipotetica e sarebbe rilevante solo in un futuro giudizio o, al massimo, nell'ipotetico giudizio di ottemperanza. La disposizione impugnata non avrebbe inoltre riflessi nel giudizio determinandone l'estinzione, in quanto essa non ha formalmente sancito la loro estinzione, né escluderebbe una eventuale ripetizione della selezione in futuro.

Infondata sarebbe pure la denuncia di violazione del principio d'irretroattività, non avendo la norma impugnata modificato retroattivamente la disciplina dell'art. 25 della legge n. 6 del 1985, ma solo introdotto — in aggiunta al procedimento di inquadramento previsto in prima attuazione — un ulteriore straordinario procedimento d'inquadramento attraverso il riscontro del disimpegno di fatto, senza demerito, delle funzioni per due anni.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, la difesa ricorda che il principio del pubblico concorso concerne l'accesso nella p.A., mentre la normativa impugnata «riguarda il reinquadramento in qualifiche superiori di personale già in servizio presso la p.A.».

3. — Ha presentato altresì una memoria, nell'approssimarsi dell'udienza, la difesa di Franco Chiarenza, Giuseppe Bottino e Maria Carla Claudi che, svolgendo ulteriori argomentazioni, insiste per l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, con ordinanza dell'8 novembre 1991 (Reg. Ord. n. 160 del 1992), solleva, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali), che recita: «Il personale, che, in sede di prima attuazione della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, è stato inquadrato a seguito di procedura selettiva effettuata a norma dell'art. 25 della stessa legge nella qualifica funzionale superiore a quella rivestita alla data del 1° gennaio 1983 con provvedimenti dei quali la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso, rimane inquadrato nella suddetta qualifica funzionale superiore con la decorrenza fissata nel provvedimento di inquadramento, a condizione che abbia, anche di fatto, svolto le relative funzioni senza demerito per almeno due anni».

2. — La questione è inammissibile.

La materia del contendere nel giudizio *a quo* è regolata dall'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6, e non è affatto incisa dalla norma impugnata, la quale si limita a consolidare situazioni derivanti dalla procedura selettiva in contestazione, senza che ne derivi impedimento alcuno all'attività giurisdizionale in corso.

Non si verifica infatti «sopravvenuta carenza d'interesse», a seguito della norma denunziata, perché questa non rende intangibile la graduatoria conclusiva della selezione, che può essere sempre annullata dal giudice amministrativo, e rinnovata, in sede di ottemperanza, dall'Amministrazione.

Pertanto non sono prospettabili né in atto, né in ipotesi, i profili di violazione degli invocati parametri costituzionali.

La *ratio decidendi*, tuttavia, si fonda sulla estraneità della norma sospettata rispetto al giudizio principale, il che rende una pronuncia di merito sulla sua costituzionalità *inutiliter data* riguardo al tema di decisione del giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 372

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Sistema previdenziale forense - Limitazione della base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati - Indicazione di elementi di comparazione non utili sotto il profilo oggettivo - Non fondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 2, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza forense), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra De Benedictis Pasquale e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di De Benedictis Pasquale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992 nel corso del giudizio promosso dall'avv. Pasquale De Benedictis contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza forense), «nella parte in cui limita la base di computo per il calcolo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi».

Il giudice rimettente premette che la misura della pensione a carico della Cassa è determinata, per quanto riguarda il reddito professionale, con riferimento alla media decennale dei redditi risultanti dalle dichiarazioni a suo tempo presentate dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione. Osserva quindi che il sistema previdenziale forense fissa secondo criteri irragionevolmente diversi la base di computo della pensione e quella relativa al contributo soggettivo obbligatorio, che è invece dovuto in una percentuale «del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni».

Il Pretore di Genova ricorda che altre volte la Corte costituzionale ha ravvisato un contrasto tra l'art. 36 della Costituzione e le disposizioni che sancivano la perdita o la riduzione della pensione quale sanzione conseguente ad un reato (sentenze n. 3 del 1966, n. 78 del 1967, n. 112 del 1968, n. 144 del 1971, n. 25 del 1972). Nel caso prospettato il calcolo dell'ammontare della pensione sulla base del reddito dichiarato, e non anche di quello successivamente definito, verrebbe ad assumere carattere sanzionatorio.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto la norma denunciata stabilirebbe una irragionevole disparità di trattamento fra gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e gli altri titolari di pensione che, a seguito della legge 8 giugno 1966, n. 424, non vedono limitato il loro diritto alla pensione per effetto di sanzioni. La legge n. 424 del 1966, che ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione, trova applicazione, in forza dell'art. 3, «anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano comunque titolo alla pensione (...)».

2. — Si è costituito l'avv. Pasquale De Benedictis, unendosi ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Pretore di Genova e rilevando che, al fine di garantire al cittadino i mezzi adeguati alle esigenze di vita, l'ammontare della pensione deve essere determinato in proporzione all'effettivo reddito percepito in costanza di attività lavorativa.

La difesa della parte privata segnala che la legge 11 febbraio 1992, n. 141, recante modifiche alla legge n. 576 del 1980, non ha mutato la norma oggetto del sindacato di costituzionalità, continuando a prevedere che la pensione sia calcolata in base ai redditi dichiarati dall'iscritto alla Cassa e senza alcun riferimento agli eventuali redditi successivamente accertati.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

4. — In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una memoria, argomentando ulteriormente in ordine alle tesi già prospettate. In particolare si riafferma che l'art. 36 della Costituzione risulterebbe violato dal criterio di determinazione della base di computo della pensione erogata dalla Cassa, criterio che si risolve in una sanzione inflitta al professionista che abbia reso, ai fini dell'IRPEF, una dichiarazione non veritiera. La diversità dei criteri dettati dal legislatore per determinare la base di calcolo della pensione e quella della contribuzione previdenziale si tradurrebbe in una riduzione della prima rispetto non soltanto ai redditi effettivamente percepiti dall'iscritto, ma anche alla base di calcolo dell'obbligazione contributiva, che è fissata in relazione ai redditi successivamente accertati.

5. — Ha depositato una memoria anche l'Avvocatura dello Stato, ribadendo la richiesta di dichiarazione di infondatezza della questione ed ipotizzando una eventuale interpretazione che non escluda dal calcolo della pensione i redditi accertati dagli organi fiscali ed assoggettati a contribuzione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza forense), «nella parte in cui limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi».

La questione è stata sollevata esclusivamente in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Quanto al primo profilo, la disposizione denunciata determinerebbe, ad avviso del Pretore di Genova, una irragionevole disparità di trattamento fra gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, per i quali la legge 8 giugno 1966, n. 424, esclude la riduzione del diritto al godimento della pensione a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare.

Il contrasto con l'art. 36 della Costituzione è prospettato su un duplice presupposto: che si sia in presenza di una sanzione per la non veritiera denuncia resa ai fini della liquidazione e del pagamento della imposta sui redditi delle persone fisiche; che ancorare al reddito denunciato, e non a quello successivamente definito, il calcolo dell'ammontare della pensione inciderebbe sulla equiparazione della stessa ad una retribuzione differita.

2. — La questione, nei termini in cui è stata sollevata, non è fondata.

L'art. 3 della Costituzione è richiamato dal giudice *a quo* esclusivamente per valutare una asserita disparità di trattamento in danno degli avvocati e procuratori. A tal fine viene indicato un elemento di comparazione non utile, non tanto per la non assimilabilità, ai fini della generale disciplina pensionistica, tra le categorie dei lavoratori dipendenti (dallo Stato e dagli altri enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il profilo oggettivo. Non vi è difatti utile comparabilità di situazioni: nel caso in esame si versa non già in una riduzione del trattamento pensionistico per effetto di sanzioni penali o disciplinari (situazione presa in considerazione dalla legge n. 424 del 1966), ma nel calcolo dell'ammontare della pensione sulla base dei redditi dichiarati dall'interessato e dei contributi per essi corrisposti nell'anno di riferimento. La irrilevanza dei redditi successivamente ed eventualmente accertati esula dal meccanismo della «riduzione» della pensione per sanzione penale o disciplinare.

Il riferimento all'art. 36 della Costituzione (e non ad altre norme volte a fissare i principi del sistema di previdenza per la generalità dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) non può egualmente portare ad una pronuncia di accoglimento, trattandosi di una disposizione che ha trovato applicazione anche in materia pensionistica, con la equiparazione della pensione alla retribuzione differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente.

La questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Genova non può quindi essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza forense), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Genova con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0915

N. 373

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pubblicità del giudizio abbreviato - Disposizioni transitorie - Richiamo alla sentenza della Corte n. 69/1991 - Questione suscettibile a prestarsi a più soluzioni - Inammissibilità.

(C.P.P., art. 441, primo comma).

(Cost., artt. 76 e 101, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 ottobre 1991 e il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Maffiotto Franco ed altri e Barattin Dario ed altro, iscritte ai nn. 55 e 204 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1. — Maffiotto Franco, Biasi Valentino e Cappelli Bruno, in sede di udienza preliminare, richiedevano il giudizio abbreviato; il P.M. prestava il proprio consenso.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, premesso che a norma degli artt. 441, primo comma, e 420, primo comma, del codice di procedura penale, il giudizio deve svolgersi in camera di consiglio, con ordinanza del 19 ottobre 1991 (R.O. n. 55 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la pubblicità dell'udienza del giudizio abbreviato, per contrasto con l'art. 101, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo.

Ha osservato che il giudizio abbreviato, come il giudizio ordinario, si conclude con una sentenza di assoluzione o di condanna e attribuisce al giudice una cognizione piena, che è incompatibile con la mancanza di pubblicità dell'udienza anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentt. nn. 12 del 1971, 16 e 17 del 1981, 212 del 1986, 50 del 1989, 69 del 1991); e che il principio della pubblicità dell'udienza non è configurabile soltanto come garanzia a favore dell'imputato, essendo dettato anche, ed in misura prevalente, nella considerazione del preminente interesse pubblico all'attuazione del processo penale, avendo questo ad oggetto l'accertamento di reati rispetto ai quali la collettività non può rimanere indifferente.

Esso è, quindi, insieme con quello che prescrive l'obbligo della motivazione della sentenza, uno dei mezzi dati alla collettività per attuare il controllo sugli atti giudiziari.

Il giudice *a quo* ha aggiunto poi che il potere che spetta al legislatore di apportare deroghe, per singole categorie di procedimenti, al principio della pubblicità del giudizio, è, nel caso del giudizio abbreviato, motivato da ragioni obiettive e razionali.

Del resto, l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel sancire che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata pubblicamente e che il giudizio debba essere pubblico, ha stabilito anche i casi in cui sono ammesse deroghe a tale principio, individuandoli nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale in una società democratica, ovvero negli interessi dei minori, nella protezione della vita delle parti in causa, e, comunque, di quelli in cui il Tribunale ritenga che la pubblicità possa ledere gli interessi della giustizia.

2. — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la specialità del giudizio abbreviato sta proprio nell'evitare il dibattimento grazie ad un giudizio allo stato degli atti che, proprio perché tale, non richiede quell'attività di dialettica probatoria che caratterizza le udienze dibattimentali. Appare, pertanto, coerente la scelta del legislatore, laddove l'opzione per il rito camerale sottende un modello processuale che, per struttura e per funzioni, si diversifica ampiamente da quello che caratterizza il dibattimento.

3. — La medesima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 27 febbraio 1992 (R.O. n. 204 del 1992) nel corso della udienza di giudizio abbreviato a carico di Barattin Dario e Brusa Mauro.

In questo secondo caso la norma di cui all'art. 441, primo comma, codice di procedura penale, è stata censurata in riferimento, oltre che all'art. 101, primo comma, anche all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega.

Il giudice *a quo* ha rilevato, in aggiunta a quanto detto precedentemente, che l'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, prevede espressamente che il codice deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale, tra cui è compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con legge n. 848 del 1955, e propriamente l'art. 6 che contiene quei principi già richiamati.

Il giudice remittente ha poi specificato che le deroghe non comprendono le ipotesi dell'accordo delle parti e della definizione del processo allo stato degli atti, che caratterizzano il giudizio abbreviato; che il consenso dell'imputato non vale ad escludere la violazione del diritto della persona ad un processo pubblico (ord. n. 251 del 1991), né vale rinuncia alla pubblicità del processo ma solo al rito ordinario.

4. — Anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione per le stesse argomentazioni già svolte in ordine al precedente giudizio.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, siccome prospettano identica questione, devono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — La Corte deve verificare se l'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la pubblicità del giudizio abbreviato, contrasti:

1) con l'art. 101 della Costituzione in quanto: *a)* pur trattandosi di un giudizio a cognizione piena, è lesa il principio della pubblicità del dibattimento posto a tutela dell'imputato e dell'interesse pubblico all'attuazione del processo penale, il quale è diretto all'accertamento di reati rispetto ai quali la collettività non può rimanere indifferente, ma deve esercitare un certo controllo; *b)* la deroga al principio della pubblicità del giudizio non è motivata da ragioni obiettive e razionali richieste anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

2) con l'art. 76 della Costituzione, perché è violato l'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega al Governo per l'emanazione del codice di procedura penale, il quale ha espressamente previsto l'attuazione dei principi della Costituzione e l'adeguamento alle clausole delle convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 14 novembre 1950, ratificata con legge n. 848 del 1955, il cui art. 6 sancisce il diritto di ciascun uomo a essere sottoposto a un giudizio pubblico, salvo alcune deroghe tra le quali non sono annoverate le ragioni che hanno determinato il giudizio abbreviato, e ciò anche perché il consenso prestato dall'imputato vale come rinuncia al rito ordinario ma non alla pubblicità del dibattimento.

3. — La questione è inammissibile.

Si è già dichiarata (sent. n. 69 del 1991) la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, il quale, nel prevedere il rito abbreviato anche per i processi istruiti secondo le norme dell'abrogato codice di procedura penale e per i quali vi era il rinvio al dibattimento, ha stabilito che il processo si svolgesse in camera di consiglio senza il pubblico dibattimento. I principi affermati in quella occasione trovano puntuale applicazione anche per la decisione della questione in esame.

3.1. — La pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia, specie quella penale, che, secondo l'art. 101, primo comma, della Costituzione, è amministrata in nome del popolo.

L'esigenza della garanzia della pubblicità del giudizio è maggiormente avvertita nei processi penali per la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere, nonché per i riflessi sociali della violazione delle norme penali in una con l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato.

Inoltre, la validità del principio in esame è consacrata in vari atti internazionali già più volte menzionati ed elencati nelle numerose altre sentenze (sentt. nn. 69 del 1991, 50 del 1989, 212 del 1986), che hanno deciso questioni nelle quali era invocata la sua applicazione. Il legislatore penale è vincolato al rispetto di dette convenzioni in base all'art. 2, primo comma, della legge di delega n. 81 del 1987.

Tra i detti atti ha particolare rilievo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 848 del 1955, che all'art. 6 consacra l'applicazione del principio della pubblicità nel processo penale, specie nell'interesse dell'imputato, anche se ad esso è possibile derogare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralità, nonché nell'interesse del minore e, comunque, per giuste esigenze da valutarsi dal giudice.

Tuttavia, la giusta considerazione, la valutazione ed il bilanciamento dei vari interessi in gioco rientrano nella discrezionalità del legislatore.

Essi riguardano da un verso l'imputato, a favore del quale è posto il principio di cui trattasi, e il processo in quanto la pubblicità dà garanzia di imparzialità ed obiettività perché si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica; e, dall'altro, il rito di cui si discute, il quale consente una certa celerità di giudizio e una certa riservatezza perché pone l'imputato al riparo da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo.

Devono anche considerarsi gli interessi della collettività scossa dall'allarme che suscita la commissione dei reati, specie se gravi, e l'interesse alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento dei processi penali, specie di quelli che riguardano alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile.

La questione, però, si presta ad una varietà di soluzioni, specie in rapporto al tempo ed all'oggetto del processo, sicché questa Corte non può effettuare una scelta di merito la quale spetta, invece, al legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0916

N. 374

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo per il massimo del trattamento pensionistico - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 440/1991, ordinanze nn. 96, 170 e 193 del 1992) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma, quarto-*quinquies*, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Scartozzi Franco contro il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Scartozzi Franco e dell'E.N.P.A.I.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Scartozzi Franco e l'E.N.P.A.I.A. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il T.A.R. del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti dal dott. Franco Scartozzi avverso due successive note con le quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale non approvava le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura - E.N.P.A.I.A., che confermavano il ricorrente nella carica di direttore generale dell'Ente per il quinquennio 1990-1995, successivamente al compimento del 65° anno di età, con ordinanza del 3 giugno 1991, pervenuta alla Corte Costituzionale il 17 marzo 1992 (R.O. n. 158 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non estende anche ai dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e all'art. 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione operando una irragionevole discriminazione, ai soli fini del collocamento a riposo, tra i dirigenti dello Stato e quelli degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra cui rientra l'E.N.P.A.I.A., ad essi equiparati in via generale in base all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il trattamento giuridico ed economico.

Il giudice *a quo* ha osservato che la questione è ugualmente rilevante anche se si segue la tesi del Ministero secondo cui la suddetta equiparazione sarebbe stata stabilita solo per i dirigenti di cui all'art. 18 della legge n. 70 del 1975, mentre sarebbe escluso il direttore generale, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato da altre norme della legge stessa (artt. 5 e 20), perché l'art. 5 del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.I.A. in data 28 settembre 1978, prevede che per tutti i casi non contemplati dalla legge n. 70 del 1975 si applicano al direttore generale le norme vigenti per il restante personale, ivi comprese quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio.

2. — Nel giudizio si sono costituiti il dott. Scartozzi e l'E.N.P.A.I.A. Hanno osservato che non è accoglibile la tesi eseguita dal T.A.R. secondo cui la disposizione impugnata è applicabile solo ai dirigenti civili dello Stato, perché il legislatore quando ha voluto la estensione lo ha detto espressamente, in quanto detta volontà non risulta in alcun modo e, comunque, l'interprete deve preferire la interpretazione sistematica la quale rende possibile la estensione ai dirigenti del parastato ed in particolare al dirigente generale dell'E.N.P.A.I.A.

In tal modo risulterebbe sanata la violazione dell'art. 3 e valorizzato l'intento di attuare nell'ambito del pubblico impiego la estensione maggiormente possibile del diritto a raggiungere il massimo della pensione. Anche se l'espressione «dirigenti civili dello Stato» contenuta nella norma impugnata si intendesse in senso ristretto, si potrebbe ugualmente ritenere l'applicabilità del beneficio di cui trattasi ai dirigenti del parastato e al direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. per effetto dell'equiparazione operata dall'art. 20 della legge n. 70 del 1975.

In subordine hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, perché si sarebbe discostata in modo contraddittorio ed immotivato dall'intento già perseguito ed esplicitato di equiparare le due categorie dei dirigenti dello Stato e dei dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975.

3. — Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età è la regola, e il prolungamento di detta età a 70 anni è una deroga e come tale non può essere invocata come *tertium comparationis* nel giudizio di legittimità costituzionale.

4. — Nella imminenza dell'udienza la difesa dello Scartozzi e dell'E.N.P.A.I.A. ha presentato memoria illustrativa.

Ha insistito anzitutto sull'applicabilità della disposizione denunciata anche ai dirigenti del parastato e al direttore generale dell'E.N.P.A.I.A., per la sussistenza dell'equiparazione con i dirigenti civili dello Stato sia in via diretta (art. 20 della legge n. 70 del 1975), che in via indiretta (regolamento organico dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985).

Ha poi rilevato che la conferma della identificazione delle due categorie si trae anche dalla espressa previsione legislativa (art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha disposto che dal 1° luglio 1985 e fino alla riforma della dirigenza statale e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, si applicano ai dirigenti del parastato le misure e la disciplina del trattamento economico dei dirigenti statali; l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n. 79, secondo cui, con decorrenza 1° gennaio 1985, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 sono stati resi omogenei a quelli dei dirigenti statali); che la volontà del legislatore di effettuare la detta equiparazione si evince anche dai lavori preparatori.

È stata confutata la tesi del Ministero del lavoro e si è anche rilevato che è possibile il sindacato della scelta discrezionale del legislatore a favore dei dirigenti civili dello Stato in base ai principi della razionalità, della ragionevolezza e della coerenza dell'ordinamento; che non sono chiare le ragioni per le quali solo per il collocamento a riposo si sia voluta effettuare una discriminazione tra le due categorie di dirigenti; che sussiste la esigenza di ripristinare la coerenza dell'ordinamento con una scelta univoca ed obbligata a favore di una categoria persistentemente equiparata a quella statale; che le precedenti sentenze della Corte (sentt. nn. 490 del 1991 e 461 del 1989) non trovano applicazione per la peculiarità della fattispecie; che, infine, la pronuncia richiesta non comporterebbe alcun pregiudizio per il bilancio dello Stato, ma, al contrario, una riduzione degli impegni di spesa relativi agli aspetti pensionistici, oltre al vantaggio, in termini di efficienza della pubblica amministrazione, derivante dalla permanenza in servizio di personale di elevata qualificazione ed esperienza.

Considerato in diritto

1. — La Corte deve verificare se l'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge n. 37 del 1990, nella parte in cui limita ai soli dirigenti civili dello Stato, con esclusione dei dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, la facoltà di essere trattenuti in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo, allo scopo di conseguire il diritto al massimo trattamento pensionistico, violi l'art. 3 della Costituzione, perché creerebbe una irragionevole discriminazione tra due categorie di dirigenti, equiparate in via generale in base all'art. 2 della legge n. 72 del 1985 per il trattamento giuridico ed economico, ed, in particolare, con il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. per il quale trovano applicazione le norme vigenti per i dirigenti, tra cui quelle che prevedono il limite massimo di sessantacinque anni per la permanenza in servizio.

2. — La questione non è fondata.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, contiene una particolare disciplina per la dirigenza generale degli enti pubblici (art. 20) rispetto a quella dei dirigenti (art. 18) per quanto riguarda la nomina, il trattamento economico ed il rapporto di impiego. Per il direttore generale il rapporto è a tempo determinato; la sua durata è prevista in anni cinque con possibilità di rinnovo. L'art. 5, ultima parte, della detta legge stabilisce che la scelta del direttore generale può avvenire tra i funzionari dell'ente e che l'assunzione è fatta con contratto a tempo determinato. La stessa disciplina è prevista per il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. dall'art. 1 del regolamento dell'Ente approvato nella seduta del 28 settembre 1978.

La rinnovazione dell'incarico ovviamente è affidata alla discrezionalità dell'Ente.

2.1 — Dalla richiamata disciplina normativa e regolamentare si deduce che quello di direttore generale è piuttosto un incarico di durata limitata nel tempo (cinque anni), con facoltà dell'ente di non rinnovarlo fin dalla scadenza del primo quinquennio.

La invocata estensione della disciplina legislativa del rapporto dei dirigenti sia se appartenenti al cosiddetto parastato che all'amministrazione statale e che riguarda rapporti a tempo indeterminato, trova un serio ostacolo nella temporaneità dell'incarico del direttore generale degli enti suddetti, limitato a cinque anni con rinnovo affidato alla discrezionalità dell'Ente.

2.2 — Nè ai fini dell'assimilazione integrale tra le due categorie rileva la situazione del ricorrente, il cui incarico di direttore generale sembra essere stato più volte rinnovato in modo tale che l'ultimo rinnovo importa il superamento del limite di età dei sessantacinque anni. La situazione peculiare del ricorrente non può essere assunta a regola generale valida per tutti i direttori generali degli enti del parastato.

3. — Ma anche a considerare i direttori generali come appartenenti alla più vasta categoria dei dirigenti del parastato, non si può estendere ad essi la disciplina dettata dalla disposizione censurata per i soli dirigenti civili dello Stato.

Come più volte affermato da questa Corte (sent. n. 440 del 1991; ordd. nn. 96, 170, 193 del 1992), la regola generale per tutti i pubblici dipendenti rimane quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni di età nonostante le varie deroghe apportate per singole categorie. La loro previsione è affidata alla discrezionalità del legislatore a seguito e per effetto dell'apprezzamento delle ragioni che la legittimano e la fondano e che si concretizzano in esigenze differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Tra esse la necessità di non privarsi di particolari esperienze e capacità che assicurano il buon andamento dell'amministrazione statale. L'esercizio del relativo potere del legislatore, siccome sorretto da ragionevoli motivi, non costituisce un mero arbitrio e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità costituzionale.

3.1 — Né la deroga può essere estesa ad altre categorie di dirigenti con sentenza cosiddetta additiva. La norma invocata non è dotata di una forza espansiva tale da rendere logicamente possibile e necessitata una sua automatica applicazione anche ad altre categorie di dirigenti oltre quelli dello Stato, proprio perché concreta l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore (sent. n. 491 del 1991). Al suddetto fine non è rilevante la dedotta equiparazione dei dirigenti del parastato ai dirigenti dello Stato per il trattamento giuridico ed economico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0917

N. 375

Ordinanza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ordinamento giudiziario - Istituzione del giudice di pace - Regione Trentino-Alto Adige e provincia autonoma di Trento e Bolzano - Rinuncia ai ricorsi - Estinzione del processo per rinuncia.

(Legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 2, 2, secondo comma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40, 40, primo comma, 41, 41, terzo comma, 42, 44, 47 e 49 e artt. da 17 a 34, 44 e 47, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 5; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 94 e 96; statuto provincia Bolzano, artt. 88, n. 29, 16, primo comma, 8, 89, 94, 95, 96, 103 e 107; statuto provincia Trento, artt. 94, 95 e 96; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 28).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante: «Istituzione del giudice di pace», promossi con ricorsi della Regione Trentino Alto Adige e delle Province di Bolzano e Trento, notificati rispettivamente il 24 e il 27 dicembre 1991, depositati in cancelleria il 2, 3, e 4 gennaio 1992 ed iscritti ai nn. 1, 2 e 3 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Trentino - Alto Adige, Roland Riz per la Provincia di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ricorso depositato in data 2 gennaio 1992 la regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale della legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e comunque dei suoi artt. 40, primo comma, e 41, terzo comma, per violazione degli artt. 94 e 96 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dell'art. 3 Cost.;

che con ricorso depositato in data 3 gennaio 1992 la provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della medesima legge n. 374 del 1991 in tutte le sue disposizioni ed in particolare negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40, 41, 41, terzo comma, 42, 44, 47 e 49, per contrasto con gli artt. 8, cifra 29, 16, primo comma, 89, 94, 95, 96, 103 e 107 del citato Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione;

che con ricorso depositato in data 4 gennaio 1992 la provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 16, 40, primo comma, 41, terzo comma, nonchè, in subordine degli articoli da 17 a 34, 44 e 47, secondo comma, della citata legge n. 374 del 1991, in riferimento agli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, fra cui in particolare l'art. 28 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, nonchè in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

che successivamente sia la provincia di Bolzano (a seguito di delibera dell'11 maggio 1992 della Giunta provinciale, ratificata dal Consiglio provinciale il 29 maggio 1992), sia la provincia di Trento (a seguito di delibera dell'11 maggio 1992 della Giunta provinciale, ratificata dal Consiglio provinciale il 1° giugno 1992), sia la regione Trentino-Alto Adige (a seguito di delibera del 19 maggio 1992 della Giunta regionale, ratificata dal Consiglio regionale l'11 giugno 1992), hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato ha accettato le suddette rinunce;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per identità di materia;

che la rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione, comporta l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 376

Ordinanza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Estinzione del diritto ai ratei pregressi di prestazioni previdenziali per decadenza e inammissibilità della relativa domanda giudiziale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 246/1992) - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102, 104 e 136).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1991 dal Pretore di Chieti, il 9 e l'11 dicembre 1991 dal Pretore di Parma, il 29 gennaio 1992 dal Pretore di Paola, il 2 e il 9 dicembre (n. 2 ordinanze) 1991 dal Pretore di Parma, rispettivamente iscritte ai nn. 79, 88, 141, 180, 181, 199 e 200 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 10, 13, 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Maria Domenica Acciavatti, di Ebe Cavaglieri, di Annina Carnevale, di Rina Morandi ed altre e di Bruno e Bruna Boselli, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Chieti, con ordinanza 25 novembre 1991 (R.O. n. 79 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. nella legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale prevede: *a)* al primo comma, che i termini stabiliti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali; la decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale; in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei; *b)* al secondo comma, che le disposizioni di cui al primo comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data della sua entrata in vigore;

che il giudice *a quo* ne ha dedotto il contrasto con l'art. 38 Cost., in quanto inciderebbe sul diritto alla prestazione previdenziale; con gli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., in quanto qualificandosi come norma d'interpretazione autentica interferirebbe sull'autonomia della funzione giurisdizionale del potere giudiziario; con l'art. 3 Cost., trattando ingiustificatamente in maniera diversa chi, al momento della sua entrata in vigore, abbia già proposto l'azione giudiziaria da chi abbia proposto la sola domanda amministrativa, nonché modificando sfavorevolmente, in modo irragionevole, la disciplina dei rapporti di durata;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanze 2 dicembre 1991 (R.O. n. 181 del 1992), 9 dicembre 1991 (R.O. nn. 88, 199 e 200 del 1992) e 11 dicembre 1991 (R.O. n. 141 del 1992), ha parimenti sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 suddetto, conv. nella legge 1º giugno 1991, n. 166, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 38 e 136 Cost., in quanto tratterebbe in maniera ingiustificatamente diversa chi al momento della sua entrata in vigore abbia proposto l'azione giudiziaria da chi non l'abbia proposta, ricollegando irrazionalmente, con effetto retroattivo, la perdita di diritti previdenziali a tale mancata proposizione, modificando irragionevolmente, in modo sfavorevole, il relativo trattamento pensionistico, ed escludendo l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale relative all'integrazione al minimo;

Ritenuto che il Pretore di Paola, con ordinanza 29 gennaio 1992 (R.O. n. 180 del 1992), ha a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 suddetto, conv. nella legge 1º giugno 1991, n. 166, deducendone il contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in maniera ingiustificatamente diversa chi al momento della sua entrata in vigore abbia proposto l'azione giudiziaria da chi non l'abbia proposta; con l'art. 38 Cost., avendo assoggettato a decadenza il diritto a pensione; con l'art. 101 Cost., avendo interferito illegittimamente sulla funzione giudiziaria;

Considerato che i giudizi così promossi riguardano la stessa norma e sollevano questioni in parte analoghe, cosicché vanno riuniti;

che questa Corte, con la sentenza n. 246 del 1992, ha già dichiarato non fondate le questioni riguardanti i profili relativi alle dedotte violazioni degli artt. 3 e 38 Cost.;

che le norme d'interpretazione autentica non interferiscono sull'autonomia della funzione giudiziaria (Sentenze n. 6 e n. 123 del 1988; n. 167 del 1986), né violano gli artt. 24 e 25 Cost. (da ultimo cfr. la sentenza n. 155 del 1990), cosicché i profili inerenti alla dedotta violazione degli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost. sono manifestamente infondati;

che neppure è violato l'art. 136 Cost., in quanto tale disposizione prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una legge (o atto equiparato), la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre l'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991, non ha ripristinato alcuna disposizione dichiarata illegittima, essendosi limitato — in relazione all'indirizzo giurisprudenziale prevalso nella giurisprudenza della Corte di cassazione dopo le declaratorie d'illegittimità costituzionale alle quali si riferiscono le ordinanze di rimessione — a sancire legislativamente che il termine previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, è un termine di decadenza sostanziale, così come era stato affermato precedentemente da una parte della giurisprudenza;

che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), conv. nella legge 1 giugno 1991, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38, 24, 25, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 377

Ordinanza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela - Assoggettamento soltanto a sanzioni amministrative e non anche a sanzioni penali - Violazione di singoli vincoli posti su beni ambientali - Altra identica questione già dichiarata non fondata - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 108/1981 e 456/1989; ordinanze nn. 249 e 150 del 1980, 500/1987, 11 e 2 del 1984) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 27 giugno 1985, art. 1-sexies aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., artt. 3 e 9, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Palmanova nel procedimento penale a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui assoggetta soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la violazione dei singoli vincoli posti su beni ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la proposta questione si fonda su una premessa interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'è che questa Corte — con ordinanza n. 67 del 1992 — si è trovata a dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1-sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in area sottoposta a vincolo;

che l'ordinanza di rimessione dichiarava come prevalente l'interpretazione prospettata, che risulta difforme da quella ritenuta dal giudice *a quo* del presente giudizio;

che nel recepire detta interpretazione questa Corte aveva ritenuto giustificato il rigore sanzionatorio della normativa, essendo quest'ultima ispirata alla considerazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua interezza;

che analoghe valutazioni erano state in precedenza enunciate dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990;

che peraltro, quale che debba ritenersi l'esatta portata della disposizione impugnata, assume rilievo assorbente il fatto che il giudice *a quo* chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione amministrativa;

che una eventuale pronuncia di tale contenuto violerebbe il fondamentale e inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale;

che difatti questa Corte ha costantemente escluso l'ammissibilità di questioni additive in materia penale (sent. n. 456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e 2 del 1984; sent. n. 108 del 1981);

che alla stregua delle esposte considerazioni la questione sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0920

N. 378

Ordinanza 9-27 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica - Attenuanti - Misura di sicurezza del ricovero in o.p. - Preclusione - Sospetto di irragionevole compressione del diritto di difesa - Pregiudizialità all'esame della sollevata questione della verifica di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando «risulta evidente» che si tratta di persona non imputabile - Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Sospensione del giudizio - Mandato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

(C.P.P., art. 425, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426 lettera c) del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, nel richiamare la sentenza di questa Corte n. 233 del 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 426 lett. c) del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica, preclude al giudice per le indagini preliminari di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 del codice penale;

Considerato che pregiudiziale all'esame della questione sollevata dal giudice *a quo* è la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice, all'esito della udienza preliminare, pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando «risulta evidente... che si tratta di persona non imputabile»;

che il nesso di pregiudizialità che lega la norma oggetto di impugnativa e l'art. 425 del codice di rito può agevolmente desumersi dalla circostanza che, mentre l'art. 426 dello stesso codice disciplina i requisiti della sentenza di non luogo a procedere ed enuncia, fra questi, l'imputazione, così da aver indotto il remittente a intravedere la «estensibilità» dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 233 del 1984, con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale del corrispondente art. 384 n. 2 del codice abrogato, è l'art. 425 del nuovo codice che disciplina le formule e la regola di giudizio con le quali viene adottata la sentenza di non luogo a procedere; sicché, solo dopo aver verificato la legittimità costituzionale della norma, che consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, è possibile affrontare la questione che ha dato vita al presente giudizio e, per l'effetto, esaminare la fondatezza del *petitum* che il giudice *a quo* mostra di perseguire;

che, al riguardo, non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente il difetto di imputabilità, applicando le misure di sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge, contrasti con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

che in proposito deve infatti rilevarsi come il giudice, alla stregua della regola di giudizio delineata dalla norma qui sospettata, sia chiamato ad apprezzare il merito della imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di «non evidenza» che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato, con la conseguenza di imporre la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità ed applicare, se del caso, le misure di sicurezza, all'esito di un accertamento di responsabilità che tiene conto solo della non manifesta infondatezza dell'addebito;

che dal quadro normativo appena delineato scaturisce, quindi, il sospetto di una irragionevole compressione del diritto di difesa che non può certo ritenersi bilanciato da contrapposte esigenze di economia processuale, in quanto la persona non imputabile viene ad essere perciò solo privata del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della regudicanda;

che tutto ciò potrebbe determinare, altresì, una ingiustificata disparità di trattamento tra quanti versano nella identica situazione di non imputabilità, dal momento che per costoro la possibilità di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal tipo di modulo processuale adottato, giacché la preclusione a quell'epilogo non si realizza in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare;

che nella specie appare infine prospettabile anche il dubbio di eccesso di delega, posto che nel numero 52), sesto periodo, dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, tra le cause che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, non v'è menzione di quella relativa al difetto di imputabilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile;

*Ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0921

N. 380

Sentenza 21-29 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Ricorsi avverso le delibere dei consigli provinciali al consiglio nazionale degli architetti - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicazione - Mancata previsione - Pregiudizio del diritto alla difesa tecnica - Illegittimità costituzionale.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Montin Angelo contro il Consiglio dell'Ordine degli architetti della Provincia di Padova ed altri, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio dell'Ordine degli architetti di Padova, all'esito di un procedimento disciplinare, comminava la sanzione della censura all'architetto Montin Angelo, il quale, ricevutane comunicazione in data 29 luglio 1988, proponeva ricorso al Consiglio nazionale con atto pervenuto alla segreteria del Consiglio provinciale in data 12 ottobre, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'articolo 1 del regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, approvato con il decreto ministeriale del 10 novembre 1948. Con sentenza del 7 febbraio 1990 il Consiglio nazionale degli architetti dichiarava irricevibile il ricorso proposto dal Montin contro la decisione del Consiglio dell'Ordine di Padova. Il ricorrente proponeva ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, assumendo che la decisione censurata avrebbe violato l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il ricorso in questione avrebbe aperto un vero e proprio *iter* processuale con diritto del ricorrente di avvalersi dell'assistenza d'un legale, essendo stato previsto l'istituto della sospensione dei termini processuali proprio per assicurare un periodo di riposo agli esercenti la professione legale.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 4 luglio 1991, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello previsto per ricorrere, avverso le delibere dei consigli provinciali, avanti il Consiglio nazionale degli architetti.

Sostiene il giudice remittente che il termine di trenta giorni previsto dagli articoli 16, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e 1, del decreto ministeriale 10 novembre 1948, ha natura processuale, atteso che il Consiglio nazionale degli architetti espleterebbe funzioni giurisdizionali applicando principi propri del procedimento avanti agli organi del complesso T.A.R. - Consiglio di Stato, e dunque vi sarebbe la necessità per il professionista di rivolgersi a un legale per apprestare una idonea difesa, al pari di quanto avviene nell'ambito delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa secondo il riconoscimento che gli viene dalla legge n. 742 del 1969, con la sospensione dei termini durante il periodo feriale. Del resto, la stessa Corte costituzionale, con le sentenze nn. 49 del 1990 e 255 del 1987, avrebbe considerato degno di rilievo il pregiudizio che un'eventuale mancata applicazione della sospensione potrebbe cagionare al diritto di agire in giudizio, specie quando la strada intrapresa è l'unico rimedio offerto dall'ordinamento giuridico. La norma impugnata verrebbe così a violare il principio dell'uguaglianza di trattamento di situazioni omogenee, enunciato dall'articolo 3 della Costituzione, e il diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 del testo costituzionale.

La rilevanza della sollevata questione deriverebbe dalla proposizione del ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio provinciale, avvenuta il 29 luglio 1988.

Considerato in diritto

1. — Le sezioni unite della Corte di cassazione dubitano, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

2. — La doglianza è fondata.

La materia del procedimento disciplinare ha una diversità di statuti, a seconda che attenga a rapporti d'impiego privato o di impiego pubblico o, ancora, riguardi i professionisti iscritti a un Ordine professionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, nel quadro dell'impiego pubblico, la garanzia del diritto di difesa, di cui all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, non si estende all'attività amministrativa, anche se inerente ai procedimenti disciplinari, pur essendo stata espressamente riconosciuta dal legislatore, con la legge n. 93 del 1983, l'esigenza di garantire il diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto al procedimento disciplinare (si veda, per tutte, la sentenza n. 239 del 1988).

Nei confronti dei magistrati ordinari, peraltro, questa stessa Corte ha riconosciuto che il procedimento disciplinare, in funzione della tutela dell'indipendenza degli stessi e del «prestigio della funzione», si svolgesse nelle forme e nei modi e con le garanzie tipiche della funzione giurisdizionale (sentenza n. 12 del 1971), vale a dire «secondo moduli giurisdizionali» costituiti da «particolari garanzie, senza riscontro in altri settori» (sentenza 145 del 1976).

Il caso che ci occupa, invece, rientra nella cosiddetta «giurisdizione professionale», vale a dire nelle attribuzioni di tutti quei «Consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate negli artt. 1 e 18 del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382» (sentenza 284 del 1986).

3. — Con regio decreto-legge n. 103 del 24 gennaio 1924, tutte le «classi professionali» non regolate da precedenti disposizioni legislative venivano costituite in Ordini e in Collegi (a seconda che, per l'esercizio della professione, occorresse avere conseguito una laurea o un diploma). Veniva previsto (art. 3) altresì, per tutti gli Ordini e Collegi, che con uno specifico regolamento venissero emanate le norme relative, tra l'altro, ai procedimenti disciplinari.

In precedenza, la legge 24 giugno 1923, n. 1395, istitutiva del titolo professionale degli ingegneri e degli architetti, nel prevedere l'istituzione dell'Ordine su base provinciale, con al suo vertice un Consiglio competente, fra l'altro, anche in materia di «vigilanza e conservazione del decoro dell'Ordine», aveva fatto provvisorio rimando, quanto alle sanzioni e alle forme procedurali, agli artt. 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, regolante l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, riservandosi (art. 7) una disciplina peculiare ad un futuro regolamento.

Il regolamento n. 2537, pur emanato, sulla base di tale previsione, in data 23 ottobre 1925, venne registrato dalla Corte dei conti, con riserva, solo in data 11 febbraio 1926. Esso prevedeva (art. 13) la generale possibilità di reclamare avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine avanti ad una Commissione centrale istituita a Roma (art. 14) presso

il Ministero dei lavori pubblici, entro il «termine perentorio» di giorni trenta (art. 16) «da quello della data della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al Procuratore del Re».

Nella materia disciplinare, disciplinata dal capo III (artt. 43-50), il regolamento ribadiva che le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine erano ricorribili, avanti alla Commissione centrale, «in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento».

Con decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382, per le professioni «protette» indicate nell'articolo 1, fra le quali quella di ingegnere e di architetto, veniva ribadita la competenza a decidere da parte dei Consigli (dell'Ordine o del Collegio) e prevista l'istituzione di Commissioni centrali, costituite questa volta presso il Ministero di grazia e giustizia (art. 10).

Alla vigilia della Costituzione repubblicana, dunque, per tutte le professioni indicate nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944, la fisionomia organica dei rispettivi enti era già sufficientemente delineata. Cosicché le modificazioni agli ordinamenti apportate dal decreto legislativo presidenziale del 21 giugno 1946, n. 6, che mutava la denominazione delle Commissioni centrali in quella, attuale, di Consigli nazionali (art. 2), costituiva soltanto un'operazione nominalistica. E il decreto ministeriale del 10 novembre 1948 (Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti), successivo alla Costituzione repubblicana, ma evidentemente emanato a seguito dell'avvenuta separazione dell'albo degli ingegneri da quello degli architetti (regio decreto del 27 ottobre 1927, n. 2145) trovava la fisionomia dell'Ordine oramai del tutto fissata in quella ancora oggi visibile.

È evidente, allora, che questo tipo di procedimento si debba includere in quella categoria che «sopravvive in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione», soggetta com'è, nel «termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario» e, pur sempre, «alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia» (sentenza n. 284 del 1986).

4. — La posizione del professionista, inserito nella categoria professionale organizzata, vuoi sotto il profilo dell'appartenenza all'Ordine (cosiddetta «tenuta dell'albo») vuoi sotto il profilo della osservanza delle regole di disciplina (cosiddetta «buona condotta») è quella del diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 4 della Costituzione (sentenza n. 284 del 1986).

Ne consegue che avverso le decisioni dei Consigli nazionali è previsto il ricorso per Cassazione, il quale ultimo è diretto al controllo sui provvedimenti di natura giurisdizionale (in questo senso le sentenze n. 284 del 1986, n. 175 del 1980, n. 110 del 1977, n. 27 del 1972 e n. 114 del 1970), e, come tale, soggetto alle regole stabilite dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 in materia di sospensione dei termini processuali (relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative) nel periodo feriale.

Ma la fase giurisdizionale che ha luogo avanti al Consiglio nazionale dell'Ordine, introdotta con il ricorso avverso la deliberazione del locale Consiglio dell'Ordine, non si avvantaggia, in ragione della disciplina sostanzialmente precostituzionale come sopra delineata, delle stesse garanzie proprie del diritto di azione nell'ambito delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa e, da ultimo, anche da quella speciale militare. Sicché, privando tale diritto di ricorrere avverso le decisioni dei Consigli dell'Ordine della piena possibilità di avvalersi della difesa tecnica, lo si viene sostanzialmente a menomare e, dunque, a porre in una posizione subordinata rispetto all'analogo diritto valevole nell'ambito delle altre giurisdizioni, con lesione degli invocati parametri costituzionali.

Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare riposo agli avvocati e procuratori legali (ultime: ordinanza n. 61 del 1992 e sentenza n. 255 del 1987) e dunque la mancata applicazione della sospensione dei termini anche al ricorso contro le decisioni disciplinari dei Consigli dell'Ordine degli architetti viene ingiustificatamente (art. 3 della Costituzione) a pregiudicare il diritto alla difesa tecnica (art. 24 della Costituzione) necessaria per adeguatamente impugnare la decisione avanti il Consiglio nazionale.

5. — Com'è noto, questa Corte ha esteso la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche a quelli relativi agli organi della giurisdizione speciale militare in tempo di pace (sentenza n. 278 del 1987) ed ha affermato, altresì, che tale sospensione s'impone «quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto» (sentt. nn. 49 del 1990, 255 del 1987 e 40 del 1985).

Ora, nel caso di specie, il professionista destinatario di una decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, il quale voglia ricorrere avverso la stessa avanti al Consiglio nazionale, non ha altro rimedio per far valere il suo diritto di difendersi se non quello di procurarsi, mediante difesa tecnica, un'adeguata impugnativa del provvedimento assunto come ingiusto.

E tale facoltà non può conoscere fratture o soluzioni di continuità nel periodo, corrispondente a quello stabilito dalla legge 742 del 1969, in cui gli avvocati e procuratori godono le proprie ferie, pena la lesione dei parametri costituzionali invocati.

La norma impugnata è dunque incostituzionale, perché lede gli invocati parametri, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le deliberazioni dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le deliberazioni dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0923

N. 381

Sentenza 21-29 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa costituita parte civile - Appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Facoltà - Mancata previsione - Ragionevole e non arbitraria la limitazione operata dalla scelta legislativa - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 428).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1991 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Ciervo Stefano ed altro, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale aperto a seguito della querela proposta da Graci Gaetano nei confronti di Ciervo Stefano e Pironcini Enrico, rispettivamente autore dell'articolo di cronaca, ritenuto diffamatorio, pubblicato sul quotidiano «La Nuova Ferrara», e direttore responsabile dello stesso giornale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, competente per territorio (essendo il quotidiano stampato in quel circondario), presentava richiesta di giudizio direttissimo nei confronti dei querelati. All'udienza, che aveva luogo in data 15 marzo 1991, il Tribunale di Mantova, preso atto della sentenza in data 8 febbraio 1991, n. 68, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che obbligava il pubblico ministero a procedere, per i reati commessi con il mezzo della stampa e per quelli concernenti le armi e gli esplosivi, al giudizio direttissimo anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, ordinava la rimessione degli atti al pubblico ministero. Quest'ultimo richiedeva il rinvio a giudizio degli imputati, ma il Giudice per le indagini preliminari emetteva una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Il querelante, costituitosi parte civile, proponeva appello avverso tale decisione avanti alla Corte d'appello di Brescia, innanzi alla quale i difensori ed il pubblico ministero eccepivano l'inammissibilità dell'appello. Da un lato, l'articolo 577 del codice di rito avrebbe oggettivamente limitato la facoltà d'impugnazione alle sole sentenze di proscioglimento (o di condanna) per i reati di ingiuria e diffamazione; da un altro, la parte civile avrebbe avuto la possibilità d'impugnare le sentenze pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari solo ai sensi del terzo comma dell'articolo 428 del codice di procedura penale, e cioè ricorrendo per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419 del codice di rito.

La Corte bresciana, in data 27 dicembre 1991, emetteva ordinanza con la quale, in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 428 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa.

2. — A dire della Corte remittente, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che obbligava il pubblico ministero a procedere al giudizio direttissimo anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale (per i reati commessi con il mezzo della stampa e per quelli concernenti le armi e gli esplosivi), si sarebbe venuta a determinare una violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la mancata attuazione della direttiva numero 85 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con la sua «previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata».

Prima della pronuncia d'incostituzionalità della Corte n. 68 del 1991, infatti, l'impugnabilità delle sentenze in tema di diffamazione a mezzo della stampa, per la persona offesa costituita parte civile, era assicurata dal naturale esito dibattimentale delle decisioni (sentenza di proscioglimento o di condanna) imposto dal rito direttissimo, obbligatorio ai sensi dell'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Essendo stata dichiarata illegittima tale norma, ne è conseguita la possibilità di decisioni diverse, quale quella di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare, non suscettibili della facoltà d'impugnativa dalla parte privata.

E, invece, secondo la Corte bresciana, la direttiva n. 85 della legge di delega avrebbe chiaramente espresso l'intenzione di concedere alla persona offesa costituita nel processo la più ampia facoltà d'impugnazione. Di qui, la censura di sostanziale violazione dei criteri direttivi e dei fini della delega e, pertanto, dell'articolo 76 della Costituzione, secondo l'indirizzo coerente della Corte costituzionale (sentenze nn. 218 del 1987 e 41 del 1975).

3. — La seconda censura formulata dalla Corte remittente vuole rilevare un doppio contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Secondo un primo profilo si sottoporrebbero irragionevolmente a disparità di trattamento situazioni uguali, certamente, quali sono quelle della parte civile posta di fronte a una sentenza di proscioglimento o a una sentenza di non luogo a procedere, entrambe emesse nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa (rispettivamente dal Tribunale, all'esito del dibattimento, ovvero dal Giudice per le indagini preliminari, a conclusione dell'udienza preliminare). La disparità irragionevole si espliciterebbe nella facoltà di appello anche agli effetti penali accordata alla persona offesa (costituita parte civile) solo con riguardo alla sentenza di proscioglimento resa nella fase dibattimentale.

Sotto un secondo profilo si lamenta la irragionevole disparità di trattamento della medesima parte privata a seconda che la diffamazione sia stata commessa o meno con il mezzo della stampa. In quest'ultimo caso, infatti, essendo il reato di competenza del Pretore, avanti al quale manca il filtro dell'udienza preliminare, si darebbe sempre alla parte la possibilità di appellare l'esito assolutorio. Al contrario, per il più grave reato di diffamazione a mezzo stampa (assai più dannoso per la persona offesa, considerata la potenza dello strumento dato, per la cui cognizione è competente il Tribunale), tale completa estensione verrebbe ad essere limitata dalla non impugnabilità della sentenza emessa all'esito dell'udienza preliminare, fatta salva la ricorribilità in Cassazione per limitatissimi casi.

4. — È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento con il quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza.

La questione sarebbe innanzitutto infondata in relazione alla pretesa violazione dell'articolo 76 della Costituzione, atteso che la legge delega ha espressamente previsto la facoltà d'impugnazione per le sole sentenze di proscioglimento. Tali tipi di sentenze sono, dal legislatore delegante, tenute ben distinte da quelle di non luogo a procedere rese all'esito dell'udienza preliminare, com'è dimostrato dal linguaggio adottato dalla legge nelle direttive numero 52 e 55.

Ma lo sarebbe ancor più con riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza.

Il remittente, ponendo sullo stesso piano (e sostanzialmente assimilando) la sentenza di non luogo a procedere, resa in esito all'udienza preliminare, e la sentenza di proscioglimento, emanata in esito al dibattimento, cercherebbe di assicurare alla persona offesa dal reato quella tutela eccezionale, e derogatoria dei principi generali, anche con riferimento al primo tipo di pronuncia. Ma la disposizione, contenuta nell'articolo 577 del codice di procedura penale, non potrebbe estendersi pure alle pronunce rese all'esito dell'udienza preliminare, perché, da un lato, esse sono fondate sul principio della «evidenza probatoria» (che non vale invece per la fase dibattimentale) e, da un altro, perché l'art. 428, sesto comma, del codice di procedura penale, nel consentire l'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere, ne limiterebbe fortemente l'effetto devolutivo consentendo, in caso di accoglimento, la sola emissione del decreto che dispone il giudizio.

Le esigenze, sottoposte dalla Corte remittente di dar luogo a quella più ampia tutela del patrimonio morale della persona offesa, posta a base della stessa direttiva n. 85 della legge delega, sarebbero comunque soddisfatte, per la fase conclusiva dell'udienza preliminare, dal diritto d'impugnazione del pubblico ministero, previsto in linea generale dal codice di rito penale.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Brescia dubita, in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 428 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa.

Con riferimento al primo parametro si sottolinea l'irragionevole disparità di trattamento tra la parte civile che intende (ma non può) impugnare una sentenza di non luogo a procedere e l'altra che vuole (e può) gravare una decisione di proscioglimento nonché tra le stesse parti a seconda che il procedimento abbia luogo avanti al Pretore (ove manca la pronuncia del primo tipo e l'impugnativa è sempre consentita) oppure davanti al Tribunale (dove la duplicità delle pronunce è conseguenza necessaria del passaggio attraverso la fase dell'udienza preliminare e per queste ultime l'impugnativa non è possibile).

Con riferimento al secondo parametro si lamenta la mancata attuazione della direttiva n. 85 della legge-delega.

2. — Le doglianze sono infondate.

Il quadro di partenza, anche perché espressamente richiamato dal giudice *a quo* con riferimento alla seconda delle due norme costituzionali che si assumono violate, dev'essere costruito attraverso le previsioni della legge 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Nell'economia della questione sottoposta alla Corte, come sopra delineata, ci si può limitare alle seguenti previsioni:

a) ambito del giudizio direttissimo riservato alle sole ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) della direttiva n. 43, non inclusivo di alcuna specifica figura di reato, ma solo di un dettato di tipo generale, facente riferimento alle situazioni della flagranza e della confessione;

b) potere-dovere del giudice delle indagini preliminari di pronunciare sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti (se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita o se il fatto non è previsto dalla legge come reato o risulti evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) o di disporre il rinvio a giudizio (direttiva n. 52);

c) generale impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere (direttiva n. 55);

d) esclusione dell'udienza preliminare nella disciplina del processo davanti al pretore (direttiva n. 103);

e) generale proponibilità delle impugnazioni dalla parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi (civili) ma facoltà per la stessa e per la persona offesa dal reato di chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, l'impugnazione agli effetti penali (direttiva n. 87);

f) impugnabilità delle sentenze di condanna o «proscioglimento» per l'imputazione di ingiuria o diffamazione «anche da parte della parte privata» (direttiva n. 85).

Il quadro della delega è dunque mancante d'una previsione di giudizio direttissimo obbligatorio per determinate ipotesi di reato, quali quelle (concernenti le armi e gli esplosivi o il mezzo della stampa) stabilite nel cennato art. 233, secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, emanate con il decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271. L'aver questa Corte dichiarato, con la sentenza n. 68 del 1991, l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, delle predette norme di attuazione, non ha determinato alcuna alterazione del quadro della delega, ma solo consentito che emergesse il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma impugnata dalla Corte d'appello di Brescia.

Quale conseguenza di quella declaratoria d'incostituzionalità, infatti, si è venuta a creare un'area di decisioni che sfugge al potere d'impugnativa della persona offesa costituita parte civile: quelle di non luogo a procedere per il delitto di diffamazione commesso con il mezzo della stampa. Prima della pronuncia n. 68 del 1991 le decisioni relative ai procedimenti d'ingiuria e diffamazione erano sempre impugnabili dalla parte privata sia che fossero di competenza pretorile (per la mancanza della fase dell'udienza preliminare e delle conseguenti decisioni di non luogo a procedere); sia che fossero di competenza del tribunale (per l'obbligatorietà del giudizio direttissimo previsto in ordine ai reati commessi con il mezzo della stampa, con i suoi esiti di proscioglimento o di condanna). Essendo venuta meno l'obbligatorietà di tale ultima forma procedimentale, a seguito della sentenza n. 68 del 1991, si è posto, da un lato, il problema della conformità alla delega del mutato quadro codicistico e, da un altro, quello della ragionevolezza della non impugnabilità delle decisioni di non luogo a procedere relative ai processi di diffamazione.

3. — La direttiva n. 85, contenuta nella legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, non prevista nel testo originario, nacque da un emendamento di alcuni giuristi parlamentari e venne approvata non senza discussioni.

L'innovazione, secondo i suoi sostenitori, tendeva a garantire la persona offesa da due inconvenienti che, di frequente, venivano riscontrati nei processi di diffamazione: il facile rovesciamento delle posizioni tra l'offeso e l'imputato con potenziale scambio delle accuse rilanciate dal secondo contro il primo; la facilità con la quale i contenuti della motivazione delle sentenze potevano allontanarsi, talvolta in modo imprevedibile, dalle statuizioni contenute nel dispositivo. E ciò sulla base della comune convinzione che i beni giuridici dell'onore, della dignità e del valore della persona sono facilmente comprimibili e abbisognano di particolari cautele e protezioni quando sono coinvolti espressamente nel processo.

Il legislatore delegante ha perciò ritagliato all'accusa privata un ruolo dichiaratamente eccezionale, legato ai peculiari processi per i reati di ingiuria e diffamazione e limitatamente alla possibilità dell'impugnativa, senza un particolare accrescimento dei poteri che la persona offesa e la parte civile hanno già nel normale quadro del processo di primo grado.

Se di norma la persona offesa dal reato ha solo il potere di chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, l'impugnazione agli effetti penali (direttiva n. 87), in questo caso le si è attribuito il diritto d'impugnare direttamente le sentenze ad essa non favorevoli (direttiva n. 85).

4. — Che però il potere d'impugnativa debba restare strettamente circoscritto alle sole sentenze di «condanna e di proscioglimento» in senso stretto, vale a dire, per quel che attiene a questa seconda categoria, alle sentenze che il capo II, sezione I, del III titolo del settimo libro del codice di procedura penale divide in sentenze «di non doversi procedere» (art. 529) e sentenze «di assoluzione» (art. 530), emerge dalle seguenti considerazioni.

Innanzitutto va rilevato che, nella legge-delega, la previsione della generale impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere trova il suo posto subito dopo la disciplina dell'udienza preliminare (direttive nn. 52-55), mentre, invece, la previsione dell'impugnabilità delle «sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria e diffamazione» trova posto solo dopo la disciplina del giudizio (direttive nn. 66-82), il che rende già chiaro il collegamento tra la facoltà d'impugnativa e gli epiloghi decisori del giudizio. A tanto si aggiunga che l'alternativa, posta dalla norma, tra provvedimento terminativo di condanna e provvedimento terminativo di proscioglimento colloca i due (tipi di) esiti decisori sullo stesso piano logico, sottolineando la struttura cognitiva del merito del processo.

Non è dunque un caso che, lessicalmente, per tali esiti decisori venga usata la formula «di non doversi procedere» volutamente diversa da quella di «non luogo a procedere», utilizzabile all'esito dell'udienza preliminare. La legge di delega ricorre, significativamente, alla diversa espressione di «proscioglimento» (comprensiva degli esiti di assoluzione e «di non doversi procedere») quando, in materia d'impugnazioni, deve indicare una conclusione opposta a quella di condanna all'esito del giudizio (è il caso, ad esempio, della direttiva n. 86).

Nessuna violazione, dunque, della legge di delega.

5. — Ma neppure violazione del richiamato principio di uguaglianza.

È proprio infatti la diversità della fase dell'udienza preliminare rispetto a quella del giudizio, caratterizzata, la prima, da decisioni basate su una regola di tipo processuale (e non sostanziale), che giustifica e rende non arbitraria la scelta del legislatore di limitare il potere d'impugnativa della parte privata, nei processi per reati di ingiuria e diffamazione, alle sole sentenze di condanna e proscioglimento. Ciò rende giustizia, automaticamente, della prospettata eccezione per la parte riguardante la diversità di regime tra i due tipi di pronunce terminative, emesse nelle due diverse fasi processuali, quand'anche in relazione allo stesso tipo di reato. La decisione che, unica nel tipo, è pronunciabile all'esito dell'udienza preliminare risponde, infatti, a criteri processuali e si basa esclusivamente sull'evidenza probatoria, prescindendo dal compiuto esame del merito dell'ipotesi accusatoria, che si porrebbe in antinomia con le funzioni che il legislatore ha inteso assegnare a quell'udienza.

Ma pure quando si chieda di considerare la diversità di trattamento che obiettivamente ricevono le dette pronunce, nei procedimenti di diffamazione e ingiuria di competenza pretorile (dove, per la mancanza dell'udienza preliminare, si emettono soltanto quelle di proscioglimento) rispetto a quelli aggravati e pertanto di competenza del tribunale (dove, accanto al proscioglimento all'esito del giudizio vi è anche la possibilità di pronunce di non luogo a procedere), la doglianza mostra, del pari, la sua infondatezza.

Infatti, nei procedimenti di competenza pretorile l'assenza di un'area di decisioni che sfugga (come invece accade per il Tribunale) al potere d'impugnativa della parte privata non è un privilegio che il legislatore ha accordato agli imputati delle diffamazioni meno gravi rispetto a quelle commesse con il mezzo della stampa, ma solo una conseguenza del diverso tipo di procedimento che, per quello pretorile, disegnato con maggior snellezza di forme in considerazione sia del numero che della minor gravità dei reati, consente la citazione dell'imputato in pubblica udienza senza passare attraverso il filtro dell'udienza preliminare.

Anche sotto questo profilo la questione è infondata, rispondendo la diversità dell'*iter* processuale a una scelta discrezionale, ma non arbitraria, del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 428 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 382

Sentenza 21-29 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Trasporto - Autotrasporto per conto di terzi - Provincia autonoma di Trento - Intervento invasivo statale di competenze provinciali - Rilevanza nazionale dell'interesse sotteso alla legge - Ragionevolezza e congruità dell'intervento incentivante nell'esigenza della uniformità e della funzione di controllo - Non fondatezza.**

(Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

(Statuto speciale provincia di Trento, artt. 8, nn. 9 e 29, 9, n. 8, 15 e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 68 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 13 marzo 1992, depositato in cancelleria il 23 marzo 1992 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 13 marzo 1992, il Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Trento ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 68 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi). Detta legge, valendosi dello strumento del Fondo nazionale, prevede molteplici incentivi finanziari fruibili dalle imprese di trasporto per l'acquisto di autoveicoli nuovi, l'effettuazione di investimenti, la realizzazione di corsi di formazione, la cessazione dell'attività in caso di autotrasportatori singoli.

In particolare:

a) l'art. 3 consente alle imprese, costituite attraverso fusioni e conferimenti, di contrarre mutui per l'acquisto di autoveicoli nuovi con onere di ammortamento, per capitale e interessi, a totale carico dello Stato;

b) l'art. 4 prevede analogo beneficio per le imprese che si associno in cooperative o consorzi, ovvero ad essi aderiscano;

c) l'art. 6 estende la già vista possibilità di ammortamento a carico dello Stato anche ai mutui contratti dalle imprese *sub b)* — nonché a quelle iscritte da almeno tre anni all'albo degli autotrasportatori — al fine di realizzare tutta una serie d'infrastrutture per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci;

d) l'art. 8 accorda la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi ai dipendenti (o soci d'opera) a favore dei quali imprese, cooperative o consorzi realizzino corsi di formazione professionale — della durata minima di 300 ore — nei limiti autorizzati dal Ministero dei trasporti e secondo programmi concordati tra le associazioni di categoria imprenditoriali e le organizzazioni sindacali;

e) l'art. 9 prevede incentivi per la cessazione dell'attività di imprenditori senza dipendenti e con la disponibilità di un solo autoveicolo, accordando, a specifiche condizioni, un contributo di «liquidazione»;

f) l'art. 10 consente alle imprese che assumano i soggetti di cui *sub e)* di ottenere la fiscalizzazione degli oneri sociali;

g) l'art. 11, infine, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti relativamente alla fissazione di criteri per l'erogazione dei benefici previsti dalla legge, alla ripartizione dei fondi, alla determinazione del limite di domande che possono essere accolte, alla deliberazione sulle stesse (previo parere di un comitato tecnico formato da dieci rappresentanti dell'Amministrazione e da nove rappresentanti delle associazioni nazionali del settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi).

2. — La ricorrente Provincia autonoma premette che circa la metà delle imprese del settore sul proprio territorio sono artigiane ed aggiunge di aver disposto in materia con apposita legge provinciale del 13 febbraio 1992, la quale prevede a sua volta contributi ed incentivi. La legge statale si sovrapporrebbe a quest'ultima disciplina, violando la competenza esclusiva in materia di artigianato (*ex art. 8, numero 9, dello Statuto speciale*), nonché quella legislativa concorrente in materia d'incremento della produzione industriale (*ex art. 9, numero 8, dello Statuto*).

L'intervento statale, volto a dettare un sistema ordinario e completo d'incentivazioni, non troverebbe giustificazione alcuna in un disegno di programmazione, né in interessi nazionali non frazionabili, né in riserve di competenza.

L'assegnazione ed erogazione dei contributi, gestita dal Ministero con assoluta discrezionalità, risulterebbe altresì effettuata al di fuori di qualsiasi partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, facendo capo direttamente al bilancio statale, attraverso il sistema del finanziamento diretto alle imprese, a fondo perduto.

Inoltre, con riguardo alle imprese industriali, vi sarebbe violazione dell'art. 15 dello Statuto che prevede, in favore delle Province autonome e per l'attuazione di leggi statali, stanziamenti determinati sentito il parere delle stesse ed utilizzati attraverso le intese. A riguardo l'art. 5 delle disposizioni d'attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) fissa norme procedurali che nella specie risulterebbero completamente disattese.

Il già citato art. 8, che collega i corsi ad agevolazioni statali e li disciplina puntualmente, violerebbe infine la competenza esclusiva in materia di addestramento e formazione professionale.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nei termini tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto la declaratoria d'infondatezza assumendo che la legge avrebbe carattere di norma generale sulla programmazione. Tale carattere si desumerebbe non già e non tanto dagli schemi procedurali, quanto dalle finalità perseguite e dall'ambito economico investito dalla normativa.

La disciplina *de qua*, destinata ad assorbire ogni altra forma di agevolazione ed a favorire concentrazione e riqualificazione delle imprese — con attenzione anche agli aspetti occupazionali e previdenziali — prevederebbe altresì dettagliatamente i presupposti per la concessione degli incentivi, il che, unitamente all'analiticità della definizione degli obiettivi, renderebbe superata la necessità di specifici atti programmatori.

L'Avvocatura sottolinea che la rilevanza dell'interesse nazionale giustificerebbe la presenza di una disciplina non condizionata da limiti territoriali e che il lamentato accentramento della gestione delle agevolazioni troverebbe spiegazione nella vincolatività della disciplina di dettaglio, ovvero nella pertinenza alla competenza statale di alcune materie (ad es. quella previdenziale) o, infine, nella natura tecnica delle attribuzioni del già visto comitato.

4. — Nell'imminenza dell'udienza, la ricorrente ha presentato una memoria integrativa, preliminarmente contestando che la legge impugnata possieda i caratteri della riforma economico-sociale e sottolineandone, viceversa, la specificità, per cui sarebbero proprio i prevalenti aspetti di dettaglio della disciplina ad escluderne la natura programmatica.

Si osserva altresì che la possibilità di effettuare interventi finanziari accentrati «scavalcando» le intese, di cui alla deroga contenuta nell'art. 15 dello Statuto, oltre ad essere relativa (imponendo cioè comunque forme di coinvolgimento delle Province autonome) dovrebbe intendersi limitata esclusivamente a normative connesse con la programmazione economica generale.

Sottolinea altresì la Provincia di Trento che l'intervento finanziario diretto di cui alla censurata normativa si esplica essenzialmente nell'ambito — di primaria competenza — costituito dall'artigianato, onde non sarebbe a riguardo sufficiente il generico richiamo dell'Avvocatura ad un non meglio precisato interesse nazionale.

La difesa della ricorrente esclude poi che possa parlarsi, nel caso in esame, di un contesto unitario di incentivi, i quali avrebbero, viceversa, la natura, estremamente settoriale, di «micro-incentivi». Del tutto improprio sarebbe

l'assunto di parte avversa concernente l'attinenza di questi ultimi alla materia previdenziale ovvero a problematiche occupazionali, attesa l'esclusiva dipendenza delle erogazioni dalla cessazione dell'attività di imprenditori singoli, circostanza priva di «valenza previdenziale» ed estranea alla domanda di occupazione.

Infine la natura tecnica del comitato di cui all'art. 11, peraltro contraddetta dalla sua composizione «sindacalizzata», non giustificerebbe la mancata previsione di una presenza delle Province.

1.

Considerato in diritto

1. — La ricorrente Provincia autonoma di Trento assume l'illegittimità costituzionale di quasi tutte le disposizioni costituenti la legge 5 febbraio 1992, n. 68, che reca norme in tema di ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Risulterebbero in particolare violate:

1) la competenza esclusiva in materia di artigianato (*ex art. 8, numero 9, dello Statuto speciale*) laddove gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonché 4 e 6 della legge citata prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture. Parimenti lesivi sarebbero gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attività per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze;

2) la competenza concorrente in materia di incremento della produzione industriale (*ex art. 9, numero 8, dello Statuto*) ed il connesso sistema di finanziamento (di cui all'art. 15) allorché le provvidenze di cui sopra abbiano come destinatarie imprese industriali anziché artigiane;

3) la competenza amministrativa riconosciuta dall'art. 16 dello Statuto nelle materie e nei limiti in cui la Provincia stessa può emanare norme legislative, in quanto l'art. 11 della legge impugnata, escludendo la Provincia, centralizza ogni momento programmatico e decisionale in tema di erogazioni del Ministro dei trasporti;

4) la competenza esclusiva in materia di addestramento e formazione professionale sancita dall'art. 8, numero 29, dello Statuto, poiché l'art. 8 della citata legge n. 68 del 1992 istituisce ed incentiva finanziariamente corsi di addestramento entro un contingente prefissato dal Ministro, direttamente disciplinandone durata e programmi.

2.1 — Il ricorso è infondato.

La legge 5 febbraio 1992, n. 68, enuncia, all'art. 1, le proprie finalità, chiarendo che l'intervento statale nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi è volto ad incrementare le dimensioni delle imprese — favorendo la cessazione di attività di quelle che dispongono di un solo veicolo, nonché le fusioni e le forme di associazione — ed altresì a promuovere le attività accessorie e complementari (depositi ed attività logistiche), l'informatizzazione e la rilevazione di costi ed indici di produttività, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale. Inoltre il legislatore ha inteso favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggior sicurezza ed efficienza del trasporto e l'esercizio di trasporti combinati.

Dagli atti parlamentari relativi ai lavori preparatori emerge, sulla scorta dei dati risultanti da precedenti indagini conoscitive, un quadro di grave crisi del settore, unitamente alla consapevolezza della sua essenzialità ai fini dello sviluppo economico. Premessa infatti l'assoluta prevalenza del c.d. «trasporto su gomma» rispetto alle alternative ferroviarie o cabotiere (che rappresenta il primo dato di squilibrio del nostro sistema), si rileva come l'82% delle imprese italiane disponga di uno o due automezzi, pur disimpegnando soltanto il 35% del traffico nazionale e come la presenza di vettori stranieri sia in continua crescita sul mercato. Di qui l'urgenza di ristrutturare il comparto, secondo modalità concordate con le associazioni sindacali di categoria onde consentire la necessaria competitività in vista della prossima integrazione europea.

Nei Paesi membri della CEE, infatti, sono già molto diffuse forme di trasporto intermodale tramite «containers», ed operanti infrastrutture come gli interporti, atti a disimpegnare sistemi di traffico combinato, mentre esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente favoriscono modalità diverse d'incentivazioni al rinnovo degli automezzi.

2.2 — Tanto premesso, risulta evidente la rilevanza nazionale dell'interesse sotteso alla legge, mentre la non frazionabilità dello stesso è addirittura *in re ipsa*, non potendosi ipotizzare alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilità e nel collegamento con altri sistemi (cfr. sentenze nn. 734 e 796 del 1988).

Parimenti ragionevole e non arbitrario, bensì giustificato da circostanze evidenti o perfino notorie, appare l'apprezzamento compiuto dal legislatore in ordine all'interesse suddetto. In particolare sono fondate e condivisibili le considerazioni circa l'essenzialità del settore, la molteplicità delle interrelazioni che il trasporto attiva, le implicazioni economiche della ristrutturazione e, soprattutto, l'urgenza di quest'ultima.

2.3 — Per realizzare tali finalità è stato scelto lo strumento dell'incentivazione finanziaria, sostanzialmente realizzandosi il descritto interesse attraverso un organico complesso di agevolazioni che, seppure limitate nel tempo, per l'idoneità ad incidere in modo strutturale sul comparto, per la molteplicità delle valenze e per l'interdipendenza degli effetti, configurano nel loro insieme una normativa di programmazione economica.

Di qui la complessiva congruità dell'intervento legislativo rispetto alle esigenze che si propone di soddisfare, intervento peraltro attestato sulla soglia minima della agevolazione economica diretta, strumento questo neppure più utilizzabile in futuro ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (che espressamente vieta i finanziamenti diretti nelle materie di competenza propria delle province).

Tali conclusioni possono agevolmente verificarsi rispetto alle diverse censure prospettate dalla ricorrente.

3.1 — Gli artt. 3, secondo e terzo comma, 4 e 6 accordano mutui con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato in favore delle imprese costituite a seguito di fusioni, nonché dei nuovi consorzi o cooperative, ovvero di aziende aventi determinate dimensioni minime, che acquistino veicoli nuovi. Le norme prevedono meccanismi di revoca dei benefici ove vengano meno i presupposti per la concessione degli stessi. L'art. 6, inoltre, accorda l'agevolazione anzidetta anche per la realizzazione di investimenti legati alla logistica, alle infrastrutture ed alla informatizzazione. L'art. 7 prevede che sia il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato su proposta del Ministro dei trasporti, a stabilire i criteri e le modalità per l'accessione dei mutui.

3.2 — Un secondo gruppo di incentivi è volto a favorire la cessazione dell'attività attraverso l'erogazione (art. 9) di una liquidazione a tutti gli autotrasportatori privi di dipendenti, che abbiano la disponibilità di un solo autoveicolo ed abbiano superato i 60 anni, se uomini, ed i 55, se donne. Anche qui una serie di adempimenti, quali la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ed il declassamento della patente di guida, oltre alla previsione di svariate sanzioni, assistono la manovra che trova il suo logico completamento nell'art. 11. Tale norma concede alle imprese, per due anni, la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi alle retribuzioni di ex-imprenditori, già esercenti l'autotrasporto con unico automezzo, che dalle imprese stesse siano stati assunti.

3.3 — Appare evidente la complementarietà delle singole previsioni ed il rapporto di interdipendenza funzionale che ne condiziona l'efficacia, sì che non sarebbe possibile disarticolare l'intervento in ragione delle dimensioni artigianali ovvero industriali delle imprese destinatarie.

La descritta dimensione dell'interesse sotteso induce poi a valutare come proporzionate ed adeguate alla realizzazione del medesimo le azioni volte a dare forza di mercato alle aziende del comparto, senza peraltro privare le province della potestà legislativa.

Invero, oltre alla già affermata non inscrivibilità della disciplina entro limiti territoriali, si può notare che la legge in materia emanata dalla Provincia ricorrente ha un'estensione temporale più ampia, un'incidenza parzialmente diversa e si vale di differenti strumenti di finanziamento. Previsto per cinque anni, l'intervento provinciale di cui alla legge 16 marzo 1992, n. 13, espressamente esclude la cumulabilità dei contributi a fondo perduto ivi contemplati in caso di agevolazioni concesse per le stesse finalità dallo Stato (cfr. art. 5, sesto comma, ed art. 8, secondo comma), imponendo altresì agli interessati di dichiarare, nelle domande volte ad ottenere i contributi in parola, di non aver presentato domande sulle medesime operazioni ai sensi di leggi statali.

Sempre dovendosi escludere che, con le premesse di cui sopra, la legge provinciale possa impedire la realizzazione di un interesse nazionale attraverso la legge statale (che nella specie è, peraltro, di data anteriore), si osserva come la citata legge n. 13 del 1992 consideri soltanto alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto: il rinnovamento del parco veicolare, ad esempio, è incentivato con riguardo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico (laddove i parametri della legge impugnata sono la sicurezza e l'efficienza), mentre il carattere combinato del trasporto è visto limitatamente all'integrazione strada-rotta.

Il che vale ulteriormente a negare la duplicazione paventata dalla difesa della ricorrente.

Quest'ultima asserisce inoltre di non aver a suo tempo denunciato la previgente legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, in considerazione appunto del suo carattere di urgenza. Può rilevarsi in proposito come, al contrario della precedente, sia proprio l'attuale legge impugnata a delineare una manovra ben circoscritta in un triennio, meno penetrante in rapporto alle competenze provinciali ma soprattutto più organica negli strumenti ed ampia nelle finalità.

Di qui non già l'asserito carattere di disciplina di dettaglio, bensì quello di norma generale sulla programmazione che giustifica la deroga al meccanismo di finanziamento *ex art.* 15 dello Statuto (sentenza n. 796 del 1988). Finanziamento che si realizza nella specie direttamente a favore degli interessati attraverso il «Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi» (istituito dall'art. 2 della citata legge n. 404 del 1985).

I caratteri di incentivazione propri di tale Fondo escludono altresì la violazione della norma «rinforzata» di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, che prevede la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione dei fondi speciali ma solo allorché questi siano stati istituiti per garantire «livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale» (cfr. sentenza n. 116 del 1991).

4. — Quanto alle censure rivolte agli artt. 7 ed 11, è evidente come le competenze del Ministro dei trasporti siano strumentali rispetto alla necessaria, uniforme attuazione degli obiettivi, in particolare per assicurare una distribuzione degli incentivi secondo un'ottica globale.

Inoltre la composizione del comitato deputato a fornire il proprio parere sulle domande di concessione dei benefici *ex art.* 11, primo comma, lett. c), e secondo comma, appare del tutto coerente con l'impostazione della legge — che per la sua complessità interessa diversi momenti dell'amministrazione pubblica — e con la già vista matrice negoziale della stessa. Le implicazioni occupazionali e previdenziali, gli effetti sul commercio ed i profili finanziari nonché, infine, il permanente coinvolgimento delle categorie produttive, evidenziano il raggio di azione della disciplina ed i suoi riflessi, ulteriormente ne escludono l'assoggettabilità ai limiti invocati dalla ricorrente, e motivano la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio ed artigianato e delle associazioni sindacali più rappresentative.

5. — È infine impugnato — per violazione dell'art. 8, numero 9, dello Statuto — l'art. 8, in cui si accorda la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi a quel personale per il quale imprese, cooperative e consorzi abbiano realizzato (anche consorziandosi tra loro o tramite le associazioni sindacali) corsi di formazione professionale di durata minima di 300 ore, sulla base di programmi concordati a livello nazionale tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali e depositati presso il ministero.

Anche qui l'intervento dell'amministrazione centrale risponde ad una funzione di controllo e ad un'esigenza di uniformità, mentre la previsione in quanto tale si inserisce nel complessivo disegno di potenziamento del comparto sotto il profilo della miglior qualificazione (e quindi produttività) del personale, destinato ad operare nell'ambito di strutture, sistemi e mezzi prevalentemente rinnovati.

L'organizzazione resta nel quadro delle iniziative imprenditoriali e la norma si limita ad incentivarle, favorendo non solo i momenti di aggregazione tra aziende ma anche il ruolo del sindacato, senza che si determini il denunciato effetto incisivo delle potestà provinciali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 68 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 9 e numero 29, 9, numero 8, 15 e 16 dello Statuto speciale della Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 383

Sentenza 21-29 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Responsabilità amministrativa - Azione di responsabilità - Prescrizione - Riduzione del termine - Inestensibilità agli eredi in quanto personale - Richiesta di sentenza additiva - Irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus* - Inammissibilità e non datezza.**

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 26 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 29 gennaio ed il 22 marzo 1991 dalla Corte dei conti — Sezione I giurisdizionale — nei giudizi di responsabilità amministrativa promossi dal Procuratore Generale nei confronti degli eredi di Mei Amerigo ed altri, di De Boni Gemma ed altri e di Bisaglia Mario ed altri, iscritte ai nn. 144, 145 e 206 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 13 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Testa Mario;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Luigi Manzi per Testa Mario.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa promosso, con atto di citazione in data 24 aprile 1981, contro amministratori e dirigenti dell'Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie, ad alcuni dei quali sono succeduti, *pendente lite*, i rispettivi eredi, la Corte dei Conti, con ordinanza del 29 gennaio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 10 marzo 1992 (R.O. 144/92), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, il quale riduce a cinque anni la prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e i dipendenti degli enti locali e dispone, inoltre, che «la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi».

La questione è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sotto un duplice profilo enunciato in motivazione. Sotto il primo profilo la norma è censurata perchè esclude dal beneficio della non trasmissibilità agli eredi gli amministratori e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, creando una ingiustificata disparità di trattamento. Sotto il secondo profilo, la Corte ravvisa d'ufficio una violazione di segno diverso dell'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata deroga irragionevolmente ai principi dell'ordinamento sia pubblicistico sia privatistico, e conseguentemente anche una violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'art. 97.

2.1. — Analoga impostazione, ma con motivazione più diffusa, ha un'altra ordinanza della medesima Corte, in data 22 marzo 1991, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 aprile 1992 (R.O. n. 206/92), emessa nel corso di un giudizio di responsabilità promosso con atto di citazione in data 28 giugno 1989 contro gli eredi di Antonio Bisaglia e altri.

Il giudice *a quo* ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento tra gli eredi degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e gli eredi degli amministratori e dei dipendenti dello Stato (anche in relazione all'esercizio di difesa), ingiustificata in sé e contraddittoria con la direttiva di omogeneizzazione della disciplina enunciata nel primo comma.

Peraltro, qualora per le dette ragioni la norma denunciata fosse ritenuta di applicazione generale, la Corte dei Conti si sente in dovere di sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale della medesima per contrarietà all'art. 24 Cost., perchè, in caso di morte del pubblico amministratore o dipendente prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità, viene «sottratta al Procuratore generale la possibilità di agire in difesa dell'erario», e altresì per violazione dell'art. 97 Cost., perchè la deroga al principio della successione degli eredi nei debiti del defunto «incide sulla capacità preventiva che l'eventualità dell'esercizio dell'azione di responsabilità esplica».

2.2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'avv. Mario Testa, erede con altri di Antonio Bisaglia, sostenendo in principalità, contro l'avviso del giudice *a quo*, la possibilità di interpretare estensivamente la norma in esame nel senso dell'applicabilità anche agli eredi di amministratori o dipendenti dello Stato, e in linea subordinata aderendo al primo dei profili di incostituzionalità della norma svolto nell'ordinanza di rimessione in corrispondenza all'eccezione sollevata dalla difesa dello stesso avv. Testa e dei coeredi.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, la parte privata tratta la questione pregiudiziale circa l'applicabilità della norma in esame anche ai processi di responsabilità già pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990. Ad avviso dell'istante, alla questione si dovrebbe dare risposta affermativa indipendentemente dalla natura processuale o sostanziale della norma, in quanto le regole che essa detta — prescrizione quinquennale e personalità della responsabilità amministrativa — sono di ordine pubblico e quindi inderogabili. Tali regole avrebbero impresso alla responsabilità amministrativa un nuovo carattere, non più di responsabilità patrimoniale-civilistica, come continua a pensare il giudice *a quo*, ma di responsabilità sanzionatoria-pubblicistica, vicina alla responsabilità penale.

3. — Nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa, promosso nel 1977 contro alcuni funzionari dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, a uno dei quali sono subentrati, *pendente lite*, i rispettivi eredi, la Corte dei Conti, con ordinanza del 29 gennaio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 10 marzo 1992 e iscritta nel R.O. n. 145 del 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 26 (*recte* 24) Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, «per la parte in cui si limita a dichiarare la natura personale della responsabilità, con conseguente venir meno dell'obbligo di rispondere con il proprio patrimonio per fatto del proprio dante causa, in riferimento ai soli eredi dei dipendenti ed amministratori degli enti locali, venendo così ad escludere gli eredi dei dipendenti statali, oltre che di tutti gli altri dipendenti ed amministratori delle regioni e degli enti pubblici, dall'ambito di applicabilità della norma».

Ad avviso della Corte remittente, la norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, perchè «finisce per incidere sia sulla giurisdizione di questa Corte (sottraendo una astratta categoria di soggetti, gli eredi appunto), sia sulla legittimazione attiva del Procuratore generale nell'ambito di rapporti ancora pendenti».

Ciò premesso in punto di rilevanza della questione, il giudice *a quo* ritiene che il legislatore non abbia voluto modificare la natura della responsabilità amministrativa, ma soltanto introdurre, in favore degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali, una «speciale deroga» alla regola della trasmissibilità *mortis causa* (artt. 752 e 754 cod. civ.). Tale deroga determina una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto sia col principio di eguaglianza, sia col principio di razionalità, in quanto contraddittoria con la direttiva impartita nel primo comma dell'art. 58.

Sarebbe inoltre violato l'art. 24 Cost., perchè la riduzione della prescrizione da dieci a cinque anni a beneficio del solo personale degli enti locali si traduce in un aggravamento delle difficoltà di difesa degli eredi dei dipendenti dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte dei Conti mette in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, il quale, previa riduzione a cinque anni della prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e i dipendenti degli enti locali, dispone che «la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi».

2. — I tre giudizi hanno per oggetto questioni analoghe, e pertanto vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3.1. — Dalle ordinanze iscritte in R.O. nn. 144 e 206/1992 la questione è sollevata sotto due profili, espressamente richiamati nel dispositivo, riferiti il primo agli artt. 3 e 24 Cost., il secondo anche all'art. 97 Cost.

Sotto il primo profilo, conforme ai termini in cui la questione è stata proposta dalle parti private, la norma è censurata perchè deroga alla regola generale della successione nelle obbligazioni del *de cuius* (artt. 752 e 754 cod.civ.) soltanto in favore degli eredi degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali, in contrasto sia col principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento degli altri amministratori e dipendenti pubblici, sia col principio di razionalità, per l'evidente contraddizione con la direttiva di uniformazione della disciplina a quella degli impiegati civili dello Stato, enunciata nel primo comma dell'art. 58. In relazione all'art. 3 Cost. sarebbe violato anche l'art. 24 Cost., attesa la maggiore gravosità di esercizio del diritto di difesa che la norma comporta a carico delle categorie escluse.

Sotto il secondo profilo — sul presupposto che per le dette ragioni la norma sia ritenuta di applicazione generale — la Corte remittente solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale in riferimento ai medesimi parametri, ma per motivi di segno opposto a quelli svolti sotto il primo profilo, ravvisando, per un verso, una violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la norma in esame deroga irragionevolmente ai principi dell'ordinamento pubblicistico e privatistico, per altro verso, una violazione dell'art. 24 Cost. in quanto, in caso di morte del pubblico amministratore o dipendente prima della promozione dell'azione di responsabilità, «sottrae al Procuratore generale la possibilità di agire in difesa dell'erario», e ciò pur quando si tratti di responsabilità plurisoggettiva, posto che, esclusa la successione degli eredi, la quota spettante al *de cuius* rimarrebbe a carico dell'erario.

Si ravvisa inoltre una violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) perchè la deroga al principio della successione dell'erede nei debiti del defunto, sottraendo il patrimonio ereditario alla responsabilità del *de cuius* per i danni arrecati all'ente pubblico, «incide sulla capacità di prevenzione che l'eventualità dell'esercizio dell'azione di responsabilità esplica».

3.2. — I due profili indicati sono tra loro contraddittori: il primo mira a una dichiarazione di illegittimità costituzionale di tipo additivo, che estenda la norma denunciata a tutti i pubblici amministratori o dipendenti (eccettuati quelli degli enti pubblici economici), il secondo porta, invece, a una sentenza caducatoria. Così prospettata, la questione è inammissibile indipendentemente dall'applicabilità o no della norma impugnata anche ai giudizi di responsabilità pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

Del resto, il sollevato incidente di costituzionalità essendo diretto, in definitiva, all'invalidazione della norma impugnata, emerge anche un motivo di inammissibilità per irrilevanza, posto che la norma non è applicabile nei giudizi *a quibus*, nei quali non si controverte sulla responsabilità amministrativa di amministratori o dipendenti di un comune o di una provincia (cfr. ord. n. 407 del 1991).

4. — Unicamente sotto il primo profilo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990 è sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dall'ordinanza iscritta in R.O. n. 145/1992.

Supposta, come sostiene la Corte remittente, l'applicabilità della norma anche nei giudizi già instaurati al momento dell'entrata in vigore della legge, la questione non è fondata.

Esattamente l'ordinanza precisa che la legge n. 142 non ha modificato la natura della responsabilità amministrativa, che è e rimane una figura della responsabilità per danni da fatto illecito, ma ha inteso soltanto introdurre una «speciale deroga» al principio della successione degli eredi nei debiti del defunto. Non esattamente, invece, essa riduce il significato della deroga al «venir meno dell'obbligo degli eredi di rispondere col proprio patrimonio per fatto del proprio dante causa», indipendentemente dall'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. La deroga significa principalmente che i beni del *de cuius* si trasmettono agli eredi dell'amministratore o del dipendente liberi dal vincolo di responsabilità da cui, prima dell'apertura della successione, erano astretti per il soddisfacimento del credito risarcitorio spettante all'ente. Sotto questo aspetto la norma non appare giustificata. Non si vede per quale ragione la responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti delle province e dei comuni non si trasferisce agli eredi almeno nei limiti del valore dei beni ereditari, con la conseguenza che, in virtù dell'evento fortuito della morte del responsabile del danno prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori.

Un simile privilegio non può fornire un utile termine di confronto ai fini dell'art. 3 Cost. È insegnamento costante di questa Corte che il principio di eguaglianza non può essere invocato quando la disposizione di legge da cui è tratto il *tertium comparationis* ha natura di norma derogatoria a una regola generale. In questo caso la funzione del giudizio di legittimità costituzionale alla stregua dell'art. 3 Cost. non può essere se non il ripristino della disciplina generale,

ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima, la quale aggraverebbe, anzichè eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo (cfr. sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, 194 del 1991, 190 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 26 (recte 24) della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe, iscritta nel R.O. n. 145/1992;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990 citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla medesima Corte con le ordinanze in epigrafe, iscritte nel R.O. n. 144 e 206/1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0926

N. 384

Sentenza 21-29 luglio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Enti pubblici in genere - Regione Lombardia - Gestione del bilancio - Indirizzi - Direttive vincolanti poste dallo Stato - Ammissibilità della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni con l'osservanza di precisi requisiti di forma e di sostanza - Preclusione della disponibilità delle somme occorrenti alle regioni - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992, n. 15.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 20 marzo 1992, depositato in cancelleria il 30 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992, adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992, nella parte concernente gli enti del settore pubblico allargato «dotati di particolare autonomia», con specifico riguardo alle regioni.

Talune prescrizioni contenute nell'atto impugnato riguardano, invero, procedure di pertinenza di organi dello Stato. Altre possono invece influire sulla gestione del bilancio regionale: l'ultimo capoverso della direttiva la qualifica come «indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale», e fa carico alle amministrazioni interessate di adottare «atti coerenti» entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva stessa.

La direttiva invoca a suo fondamento l'art. 5 della legge n. 400 del 1988, che definisce i poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri: nessuna di tali attribuzioni, però, osserva la ricorrente, autorizza il Presidente del Consiglio ad adottare indirizzi vincolanti nei confronti delle regioni per l'esercizio di loro competenze. Gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale debbono essere deliberati dal Consiglio dei ministri, sulla base di specifiche disposizioni legislative, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2, comma 3, lett. d) della legge n. 400 del 1988. L'atto impugnato, d'altra parte, è privo di fondamento legislativo ed è quindi illegittimo, per violazione del principio di legalità sostanziale.

Sarebbero comunque lesive dell'autonomia regionale le seguenti prescrizioni, ove siano riferibili, come «indirizzi», alle regioni: la lettera a), che per il primo semestre dell'anno pone il limite del 25 per cento all'assunzione degli impegni per le spese discrezionali finalizzate all'acquisto di beni e servizi, in violazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155 del 1989, che stabilisce una percentuale più elevata, pari al 50 per cento (disposizione, quest'ultima, che in ogni caso risulterebbe incostituzionale per quanto riguarda le regioni, alle quali va assicurata piena autonomia nell'impiego delle risorse); illegittime sarebbero altresì la lettera b), che fissa un limite agli impegni sugli esercizi futuri per le spese del conto capitale previste da leggi pluriennali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge finanziaria n. 415 del 1991; la lettera c), che limita le spese per trasferimento; la lettera e), che richiede l'utilizzazione dei residui come condizione per l'assunzione degli impegni di competenza; la lettera h), che limita i prelievi dai conti di tesoreria nel primo semestre all'importo dello stesso periodo dell'anno precedente.

La Corte costituzionale, pur giudicando legittima la disciplina legislativa della tesoreria unica e dei trasferimenti alle regioni, ha osservato che le procedure contemplate non debbono tradursi in limiti alla «piena e immediata disponibilità» da parte delle regioni delle somme di loro pertinenza (sentenze n. 162 del 1982, n. 307 del 1983, n. 243 e 244 del 1985): le prescrizioni della direttiva impugnata — conclude la ricorrente — limitano proprio la facoltà delle regioni di disporre, in conformità alle proprie leggi e ai propri indirizzi, delle risorse stanziare in bilancio.

2. — Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992, nella parte in cui pone indirizzi sulla gestione del bilancio delle regioni (e degli altri enti del settore pubblico allargato dotati di autonomia), per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale.

Osserva la ricorrente come l'art. 5 della legge n. 400 del 1988, che definisce le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, non autorizza quest'ultimo a vincolare, con propri atti, le regioni nell'esercizio di loro competenze: più volte la Corte costituzionale ha precisato che gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale debbono essere deliberati dal Consiglio dei ministri sulla base di specifiche disposizioni legislative, in osservanza del principio di legalità sostanziale. La direttiva impugnata non è assistita da deliberazione del Consiglio dei ministri, nè da alcuna norma sostanziale che le dia il necessario fondamento legislativo.

2. — È utile ricordare che, anteriormente all'adozione della direttiva impugnata, sono state emanati altri atti di indirizzo sulla gestione del bilancio degli enti appartenenti al c.d. settore pubblico allargato: la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1990, non pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*; la circolare del ministero del tesoro del 10 febbraio 1990, che concerne specificamente il sistema della tesoreria unica; la direttiva del Presidente del Consiglio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1991.

Nessuno di tali atti è stato impugnato innanzi a questa Corte.

Successivamente alla proposizione del ricorso in esame, il Presidente del Consiglio ha emanato una nuova direttiva — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1992 — che sospende fino al 30 settembre 1992 la facoltà di impegnare le spese per tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome. Per gli aspetti diversi dell'assunzione degli impegni di spesa, tale nuova direttiva proroga fino al 30 settembre 1992 le disposizioni della direttiva del gennaio 1992.

3. — Il ricorso è fondato.

L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni è soggetto — secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte — all'osservanza di precisi requisiti di forma e di sostanza.

Di forma, perchè l'atto di indirizzo e di coordinamento deve essere approvato, con delibera, dal Consiglio dei ministri (v. le sentenze nn. 338 e 242 del 1989 e, in termini espressi, anche l'art. 2, comma 3, lett. d) della legge n. 400 del 1988). Delibera che in questo caso non è stata adottata, trattandosi, per l'appunto, di una direttiva emanata, come atto «proprio», dal Presidente del Consiglio.

Di sostanza, perchè occorre una «idonea base legislativa» per salvaguardare il principio di legalità sostanziale: occorre, cioè, che siano preventivamente emanate disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere la scelta del Governo (v., da ultimo, le sentenze nn. 359, 204 e 37 del 1991). Base legislativa che, nella fattispecie, non è data. Perchè non può, certo, ritenersi tale l'art. 5 della legge n. 400 del 1988 che definisce i rapporti tra Presidente del Consiglio e i ministri e che, oggettivamente, non tocca i rapporti fra Stato apparato ed enti ad autonomia costituzionalmente garantita.

Questa Corte, con riguardo ad altra disposizione della legge n. 400 concernente il potere di indirizzo e di coordinamento (il già citato art. 2, comma 3, lett. d), ha sottolineato che il legislatore, nel 1988, non ha affatto regolato *ex novo* la funzione statale di indirizzo e coordinamento. La legge n. 400 ha lasciato intatta la disciplina preesistente e non ha eliminato le previsioni normative vigenti al momento della sua entrata in vigore relative alle modalità di esercizio della funzione (principio di legalità sostanziale, possibilità di delega, etc.: v. la sentenza n. 242 del 1989, n. 5 del considerato in diritto).

D'altra parte, non si può sostenere che la direttiva impugnata abbia carattere tecnico, tanto da sfuggire alle prescrizioni procedurali poste all'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento politico-amministrativo. Non si tratta, infatti, di introdurre criteri volti a omogeneizzare metodologie (ad es. in tema di statistica, la sentenza n. 139 del 1990), né di coordinare servizi tecnici provinciali (sentenza n. 85 del 1990), né di meri obblighi di informazione che rispondono ad esigenze di raccordo tra la sfera della programmazione nazionale e quella della programmazione regionale (sentenza n. 924 del 1988).

Le prescrizioni introdotte dalla direttiva impugnata, ove riferite alle regioni, si configurano, invece, come strumento di controllo della gestione finanziaria regionale: esse finiscono per precludere o ostacolare la disponibilità delle somme occorrenti alle regioni per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, compromettendo in tal modo l'autonomia finanziaria garantita alle regioni stesse dall'articolo 119 della Costituzione (v., in particolare, le sentenze n. 307 del 1983 e n. 155 del 1977).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato porre vincoli all'attività amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; conseguentemente, annulla la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, del 20 gennaio 1992, n. 15, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle regioni per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 385

Sentenza 21-29 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Assegno a vuoto - Emissione da parte di soggetto successivamente dichiarato fallito - Azione penale - Improcedibilità nel caso della possibilità di accesso alla retroattività della norma penale finanziaria più favorevole - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 32, 192 e 267 del 1992; ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) - Richiesta di pronuncia additiva - Inammissibilità.

(D.-L. 16 marzo 1991, artt. 7 e 8, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991, n. 154 (recante «Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze») promossi con n. 2 ordinanze emesse il 29 ottobre e il 5 dicembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nei procedimenti penali a carico di Bianchini Marina e Calderoni Luigi ed altra iscritte ai nn. 188 e 190 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 29 ottobre 1991 e del 5 dicembre 1991 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze — nel corso del procedimento penale a carico di Calderoni Luigi e Ferrati Primetta, imputati (tra l'altro) del reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 2, secondo comma, decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, per omesso versamento delle ritenute operate per lavoro dipendente negli anni 1980, 1984 e 1985 per un totale di oltre 5.000.000 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991 n. 154.

Rileva il giudice rimettente che gli imputati, dichiarati falliti con sentenza del tribunale di Firenze dell'11 novembre 1986, si trovano nell'impossibilità economica e giuridica di regolarizzare la loro posizione fiscale in ordine al delitto contestato con il pagamento della somma di 1.000.000 per ciascuno dei periodi di imposta ai quali si riferiscono i mancati versamenti delle ritenute dovute come previsto dall'art. 8 cit. in modo da rendere operante lo speciale regime della retroattività della norma penale più favorevole al reo, così come previsto dal precedente art. 7, con conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri imputati del medesimo reato, che invece, regolarizzando la loro posizione, vedono applicarsi le più favorevoli nuove disposizioni in materia di reati tributari e, in casi analoghi a quello di specie, possono beneficiare della depenalizzazione del reato. Le norme censurate sarebbero pertanto illegittime nella parte in cui fanno derivare conseguenze penali solo perchè l'imputato non ha effettuato il pagamento di una somma di danaro in sanatoria senza tenere in alcun conto dell'oggettiva impossibilità di provvedere al pagamento per l'imputato che sia stato dichiarato fallito.

2. — Con successiva ordinanza del 5 dicembre 1991 il medesimo giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze — nel corso del procedimento penale a carico di Bianchini Marina, imputata del reato previsto dall'art. 2, secondo comma, decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516 e art. 8, primo e secondo comma, legge 7 gennaio 1929 n. 4, per aver omesso di versare all'erario le ritenute effettivamente operate (quale datore di lavoro) su somme pagate (ai suoi dipendenti) negli anni dal 1984 al 1988 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., analoga questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991 n. 154.

In particolare — si osserva nella ordinanza di rimessione — ove l'imputata, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Firenze del 6 aprile 1988, avesse potuto provvedere a regolarizzare la sua posizione fiscale, il reato contestatole sarebbe stato derubricato nella contravvenzione prevista dall'art. 2 della legge n. 516 del 1982 come modificato dall'art. 3 decreto legge n. 83 del 1991, contravvenzione peraltro obblabile, con conseguente disparità di trattamento rispetto agli imputati *in bonis*.

3. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del consiglio dei ministri sostenendo la non fondatezza della questione di costituzionalità, atteso che la condizione di fallito non può ridondare in un privilegio, mentre è d'altra parte legittimo che in materia di violazioni tributarie i benefici (quali amnistia, condono, oblazione) che escludono od attenuano reati siano subordinati a regolarizzazioni che comportano il pagamento di somme di danaro.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della sospetta violazione del principio di eguaglianza) — degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, (recante «Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze») nella parte in cui non tengono conto della oggettiva impossibilità del fallito — a differenza di qualsiasi altro imputato del medesimo reato — di provvedere al pagamento della somma prevista per la regolarizzazione fiscale con conseguente impossibilità di giovare della retroattività della norma penale finanziaria più favorevole.

2. — I due giudizi, in cui la medesima questione è stata sollevata, vanno riuniti per identità di oggetto.

3. — La questione di costituzionalità è inammissibile.

Questa Corte ha già ripetutamente esaminato — in riferimento al medesimo parametro costituzionale invocato dal giudice rimettente (oltre che all'art. 24 Cost.) — la posizione dell'imputato che, dopo aver commesso il fatto penalmente illecito, sia stato dichiarato fallito e che quindi, non essendo più *in bonis*, non possa effettuare pagamenti che altrimenti avrebbero un'incidenza a lui favorevole in quanto idonei a determinare talora l'improcedibilità dell'azione penale (come prevede l'art. 11 della legge n. 386 del 1990 nell'ipotesi del reato di emissione di assegno bancario senza provvista), talaltra la stessa estinzione del reato (come stabilisce l'art. 2, comma 1° *bis*, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, in ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali). La conclusione alla quale in tali fattispecie la Corte è già pervenuta — dichiarando l'inammissibilità (con sentenze n. 32 e n. 267 del 1992) e la manifesta inammissibilità (con ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992) di analoga questione di costituzionalità — non può che essere confermata anche in riferimento all'ulteriore ipotesi (in esame) in cui l'indisponibilità del patrimonio non consente al fallito di effettuare il pagamento della somma prevista dall'art. 8 del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, al fine di beneficiare della «regolarizzazione» da tale norma contemplata (la cui natura di speciale misura di clemenza condizionata è stata, sotto altro profilo, affermata da questa Corte nella sentenza n. 192 del 1992) e della conseguente applicazione retroattiva della norma penale più favorevole in luogo del (più rigoroso) regime speciale previsto dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929 per le disposizioni penali delle leggi finanziarie.

Anche nella fattispecie in esame infatti la soluzione in via additiva, alla quale tende l'ordinanza del giudice rimettente nella parte in cui lamenta la mancanza di un regime speciale (a carattere derogatorio rispetto a quello ordinario) per l'imputato che sia stato dichiarato fallito, non si presenta come l'unica costituzionalmente obbligata, ma sarebbe soltanto una delle possibili, essendo ipotizzabile «un intervento nella disciplina stessa della procedura fallimentare», che, in una visione più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento» (sent. n. 32/92 cit.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, (recante «Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze»), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0928

N. 388

Sentenza 21-30 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commercio - Comune di Roma - Accordata possibilità di precludere nel proprio territorio l'esercizio di determinate attività imprenditoriali - Razionale bilanciamento degli interessi in gioco in riferimento alla rilevanza dei fini generali da perseguire - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3, 41 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1991 dal Tribunale Amministrativo del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Bahbout Jacques ed altri contro il Comune di Roma, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Mc Donald's Italia e del Comune di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Piero D'Amelio per la S.r.l. Mc Donald's Italia e Pietro Bonanni per il Comune di Roma e l'Avvocato di Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Comune di Roma, con deliberazione n. 3330 in data 1^o giugno 1987, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, dichiarava incompatibile con le esigenze di tutela dei valori ambientali di talune zone nel centro cittadino l'attività di ristorazione veloce con menù limitato e non tradizionale.

Avverso tale provvedimento venivano proposti al T.A.R. Lazio due distinti ricorsi, l'uno da Bahbout Jacques in proprio e quale legale rappresentante della S.p.a. Fooditalia, l'altro dalla società Mc Donald's Corporation nonché dalla S.r.l. Ristoranti italiani per famiglie (R.I.P.F.).

Un terzo ricorso veniva proposto dalla società Mc Donald's Italia S.r.l. avverso la deliberazione della stessa giunta municipale n. 3925 del 15 giugno 1988, la quale, sebbene affermasse di disciplinare *ex novo* la materia e di revocare la precedente delibera n. 3330 del 1987, ne costituiva una mera riproduzione.

Il T.A.R., riuniti i ricorsi, dichiarava i primi due improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e, decisi alcune eccezioni preliminari e taluni motivi del terzo ricorso, con ordinanza del 3 luglio 1991 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 24 febbraio 1992; R.O. n. 123 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.

Ha osservato che tale norma contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione in quanto consentirebbe, tra l'altro, ai Comuni, ai fini di tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse, di precludere nel proprio territorio l'esercizio di determinate attività imprenditoriali, quale, nella fattispecie, quella di ristorazione veloce, limitando, così, la libertà di iniziativa economica privata.

Ha rilevato che tale libertà può essere compressa per fini di utilità sociale ma che deve osservarsi il principio di ragionevolezza, e cioè di coerenza tra fine perseguito e strumenti normativi concretamente utilizzati.

L'art. 4 del decreto-legge n. 832 del 1986 consentirebbe, invece, ai Comuni di opporre un generalizzato divieto all'esercizio di determinate attività senza alcuna giustificazione anche perché essi potevano già dettare prescrizioni urbanistiche idonee a tutelare le tradizioni locali e le aree urbane di particolare interesse e perché la legge n. 1089 del 1939 prevede già la tutela dei beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, vietandone destinazioni ed usi incompatibili con il loro carattere o tali da pregiudicarne la conservazione e la integrità.

Il secondo comma del suddetto art. 4, secondo cui i Comuni possono vietare lo svolgimento di nuove attività ma non imporre la cessazione di quelle già intraprese prima dell'entrata in vigore della legge, violerebbe il principio di libertà di concorrenza desumibile dall'art. 41 e quello di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, oltre ad essere palesemente irragionevole.

Inoltre, risulterebbe violato anche il principio di riserva di legge previsto dall'ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione ma applicabile anche alla materia regolata dal secondo comma perché la norma impugnata non recherebbe i criteri o le direttive idonei a contenere in un ambito rigorosamente delimitato la discrezionalità del Comune nell'individuare le attività economiche da vietare nel proprio territorio e non regolerebbe nemmeno il procedimento attinente all'esercizio delle nuove competenze attribuite ai Comuni. Pertanto, non sarebbe assicurata l'imparzialità dell'azione pubblica e, quindi, sarebbe violato anche l'art. 97 della Costituzione.

2. — Nel giudizio si sono costituiti sia la Mc Donald's Italia S.r.l., che ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, sia il Comune di Roma, che ha concluso per la infondatezza della questione.

3. — Conclusione identica ha formulato l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ha rilevato che il Consiglio di Stato ha già ritenuto manifestamente infondata la medesima questione ora sollevata (sent. n. 170 del 1989) nella considerazione che:

a) la legge tutela un bene che non solo è immanente nella coscienza sociale ma che è garantito come preminente valore dall'art. 9 c.p.v. della Costituzione;

b) pone limiti alla libertà di iniziativa economica solo per attività corrispondenti a singole sub-classificazioni di voci;

c) che il trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo non viola l'art. 3 della Costituzione, costituendo il fluire del tempo di per sé un elemento diversificatore;

d) che non è violato l'art. 97 della Costituzione in quanto il principio del «giusto procedimento» non può considerarsi costituzionalizzato.

Ha, infine, rammentato che già la Corte ha avvalorato (sent. n. 118 del 1990) la priorità del fine perseguito con la legge in esame e ha sostenuto la adeguatezza del sistema all'uopo predisposto dal legislatore.

4. — Nell'imminenza della udienza hanno presentato memorie la difesa delle parti private e del Comune di Roma.

4.1. — La società Mc Donald's Italia, richiamando le precedenti sentenze di questa Corte in materia, ha ribadito la necessità della osservanza del principio della ragionevolezza e della coerenza nella imposizione delle limitazioni e nella determinazione delle misure apprestate affinché non siano arbitrarie e palesemente incongrue e tali da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica di cui si tratta, sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio o l'oggetto delle stesse scelte organizzative.

Ha rilevato che il potere di totale preclusione dell'attività imprenditoriale *de qua*, attribuito all'amministrazione dalla norma in esame, appare palesemente irragionevole ed incoerente in quanto già gli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 del 1939 realizzano la tutela dei beni di interesse particolarmente importante per il loro riferimento alla storia politica, militare, alla letteratura, all'arte, alla cultura in genere; e l'art. 11, secondo comma, sancisce il divieto della destinazione dei beni tutelati ad usi non compatibili con il loro carattere ovvero tali da pregiudicare la loro conservazione o la loro integrità.

Inoltre, il previsto divieto di nuove attività economiche non solo appare generico ed indiscriminato ma è irragionevolmente disposto senza una concreta ed effettiva valutazione delle tradizioni storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche tutelate dalla citata legge. E si fonda, per giunta, su una arbitraria presunzione di incompatibilità.

Ha insistito sulla violazione del principio della riserva di legge poiché la determinazione dei criteri e delle direttive dirette a contenere l'esercizio sia dell'attività normativa secondaria sia di quella particolare di esecuzione, è demandata al potere amministrativo e non sono posti impedimenti a che esso si eserciti in modo assolutamente discrezionale e si compiano valutazioni fondate su accertamenti e criteri di scelta non tecnici. Sicché la compressione del diritto d'impresa è arbitraria.

Inoltre, siccome la norma denunciata preclude solo lo svolgimento di nuove attività, risultano avvantaggiate quelle già avviate, con conseguente lesione della libertà di concorrenza che costituisce l'aspetto pluralistico della libertà di impresa e la violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il fluire del tempo non cancella la discriminazione, e la necessità di tutelare determinate aree del territorio comunale rispetto ad attività ritenute incompatibili deve valere per tutte le imprese che ivi operano.

Risulta violato anche il principio della imparzialità *ex art.* 97 della Costituzione per il legame che sussiste con gli altri due principi della riserva di legge e della uguaglianza.

Si confutano anche gli argomenti addotti del Consiglio di Stato per dichiarare la questione *de qua* manifestamente infondata (sent. n. 170 del 1989).

4.2. — La difesa del Comune di Roma ha osservato che la legge in esame non è viziata di irrazionalità in quanto non vieta in modo generalizzato e indiscriminato tutte le attività comunali, ma solo quelle che, all'interno di ogni settore, per la loro tipologia particolare, possono trovarsi in contrasto con l'esigenza di tutelare le tradizioni locali e le aree di particolare interesse; che l'art. 41 della Costituzione consente le limitazioni e i divieti dell'esercizio della iniziativa economica; che la legge n. 1089 del 1939 tutela altri valori legati al pregio di singoli immobili per la loro consistenza estetico-strutturale, vietando indiscriminatamente le destinazioni di uso commerciale in senso generale e non particolari attività commerciali.

Non sussiste la violazione della libertà di concorrenza perché il divieto delle nuove attività commerciali deriva dalla incompatibilità con il pubblico interesse, il che non era per le attività in corso al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Trattandosi di riserva di legge relativa, affinché l'attività precettiva della pubblica amministrazione non si tramuti in arbitrio, si devono stabilire solo i principi e le direttive all'interno delle quali deve potersi svolgere l'attività commerciale.

È sufficiente che la legge, come nella fattispecie, stabilisca gli obiettivi della tutela (salvaguardia delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse); l'oggetto dell'intervento autoritativo (le attività commerciali incompatibili con tali obiettivi) e gli strumenti dell'intervento (tabelle merceologiche *ex art.* 37 della legge n. 426 del 1971, nuove classificazioni di esercizi pubblici, il riconoscimento in astratto della possibilità di incompatibilità tra alcune attività commerciali o artigianali ed il pubblico interesse sottoposto a tutela), per poi affidare agli organi locali la valutazione, in relazione alle caratteristiche dei singoli diversi oggetti di tutela, delle possibili misure di protezione da adottare e la scelta delle specifiche attività da inibire o limitare.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4 del decreto-legge n. 832 del 1986, convertito, con modificazioni, in legge n. 15 del 1987, nella parte in cui consente all'autorità comunale di precludere nel proprio territorio l'esercizio di determinate attività imprenditoriali, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici e alle imprese

artigiane, ritenute incompatibili con la finalità di tutelare le tradizioni locali e le aree di particolare interesse e di accertare le attività svolte nei suddetti esercizi compresi nelle aree di cui trattasi e di confermare le autorizzazioni commerciali nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto, violi gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione in quanto:

a) irragionevolmente sarebbe consentito ai comuni di limitare la libertà di iniziativa economica privata nonostante che potessero già avvalersi di opportuni ed idonei strumenti urbanistici e nonostante la già esistente tutela apprestata dalla legge n. 1089 del 1939 ai beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico;

b) sarebbe leso il principio della libertà di concorrenza e si sarebbe creata una ingiusta discriminazione solo a danno di coloro che intraprendono *ex novo* l'attività di cui trattasi consentendosi, invece, la continuazione delle stesse attività in precedenza già autorizzate;

c) sarebbe violato il principio della riserva di legge, non ponendo la legge criteri e direttive specifiche ed idonee e lasciando, invece, il tutto alla assoluta discrezionalità delle amministrazioni comunali;

d) non sarebbe assicurata la imparzialità dell'azione pubblica per effetto della inosservanza del suddetto principio.

2. — La questione non è fondata per quanto si dirà.

La disposizione censurata rappresenta un ulteriore tentativo del legislatore di assicurare la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse site nei territori comunali, caratterizzati da un nucleo edilizio ed abitativo riconducibile al concetto di centro storico il quale rappresenta l'immagine della città ed esprime anche l'essenziale della nostra storia civile ed artistica e della nostra cultura.

Si è cercato di raccordare le esigenze relative alle suddette aree con lo sviluppo del commercio in una più moderna concezione della cultura e degli stessi beni culturali di cui agli artt. 47, 48 e 49 del d.P.R. n. 616 del 1977 e al cui sviluppo ed alla cui tutela sono particolarmente interessati le regioni ed i comuni. Le suddette finalità si evincono chiaramente dal testo della disposizione in esame, oltre che dai lavori preparatori, anche se la sua collocazione nell'ambito della disciplina delle locazioni non può ritenersi molto felice.

Con essa, quindi, si è voluto porre freno al degrado delle aree di particolare interesse impedendo il moltiplicarsi di esercizi commerciali che, sostituendo quelli tradizionali, per l'attività che vi si svolge, producono effetti dannosi e distorsivi del loro assetto, mentre, invece, meritano protezione le particolari caratteristiche acquisite per lunga tradizione. La qualità della rete commerciale e lo sviluppo di particolari tipi di esercizi pubblici legati alla possibilità di acquisto ed ai bisogni di un particolare tipo di clientela, la corrispondente soppressione di negozi con attività di particolare pregio anche di tipo tradizionale, riducono indubbiamente la fruibilità delle dette aree ed in particolare dei centri storici.

2.1 — Già con la legge n. 426 del 1971 si è valorizzata la considerazione che, per lo stretto collegamento tra il commercio ed il territorio comunale, l'esercizio delle attività commerciali costituisce una delle tipiche componenti della civiltà urbana perchè contribuisce, talora anche in modo decisivo, a delineare l'aspetto di parti rilevanti della città ed in particolare dei centri storici. Alla suddetta legge deve riconoscersi una dimensione programmatica dello sviluppo commerciale. E già la programmazione del settore ha consentito una progressiva modernizzazione di un importante comparto economico ed il mantenimento dell'equilibrio territoriale e del raccordo con altri interessi presenti nel territorio urbano.

Nell'assetto delle competenze si è dato un ruolo centrale al comune, si sono chiariti i caratteri soggettivi dell'imprenditore commerciale ed i criteri che devono sovraintendere al rilascio delle autorizzazioni nonchè il ruolo delle tabelle merceologiche.

L'art. 37, secondo comma, della suddetta legge ha dato facoltà ai comuni di apportare alle tabelle parziali modifiche in relazione alle esigenze ed alle tradizioni locali, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentite le associazioni locali dei commercianti.

Il decreto ministeriale n. 375 del 1988, che contiene le norme di esecuzione della detta legge n. 426 del 1971, disciplina *ex novo* (artt. 12 e segg.) la materia dell'esercizio del commercio sia al minuto che all'ingrosso, specie per quanto riguarda coloro che intendono intraprenderlo subordinando la concessione dell'abilitazione a determinati requisiti professionali. Prevede, poi (art. 30), la formazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete di distribuzione in relazione ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni. I suddetti strumenti sono diretti a decongestionare e a riqualificare le aree di particolare interesse ed i centri storici in quanto importano una diminuzione della densità degli esercizi commerciali, rendono più adeguate le infrastrutture di sostegno, arricchiscono i contenuti sociali e culturali dell'ambiente con conseguente diminuzione del degrado e della qualità della vita. È previsto, inoltre, uno stretto collegamento tra i detti piani e la disciplina urbanistica, dovendosi osservare le norme dei piani regolatori generali e particolareggiati, dei programmi di fabbricazione, dei piani territoriali di coordinamento e dei piani di

assetto, nonchè le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dai competenti organi della regione. L'art. 45 facoltizza i comuni ad assoggettare a vidimazione annuale, decorrente dal giorno del rilascio e prima della scadenza annuale le autorizzazioni alla vendita al fine di accertare la permanenza dei requisiti richiesti agli esercenti; l'art. 46 consente la revoca delle autorizzazioni. L'art. 58, invece, con particolare considerazione del criterio di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge n. 426 del 1971, disciplina il procedimento per la modificazione delle tabelle merceologiche (proposte deliberate dal consiglio comunale, sentite le apposite commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 426 del 1971; affissione della deliberazione all'albo comunale per non meno di 15 giorni; valutazione delle proposte di modifica da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della camera di commercio competente per territorio). La deroga è autorizzata in presenza di comprovate esigenze delle aree di rilevante interesse e delle tradizioni locali in modo che siano soddisfatti i bisogni della popolazione e le radicate consuetudini.

Vanno anche tenuti presenti gli interventi legislativi delle regioni. Per quel che riguarda la fattispecie, l'art. 25, ultimo comma, della legge regionale Lazio n. 47 del 1985, demanda alla legge statale la determinazione dei criteri ai quali dovranno attenersi i comuni per la regolamentazione delle destinazioni di uso degli immobili, e la legge regionale n. 36 del 1987 dispone, poi, che gli strumenti urbanistici generali devono stabilire le categorie di destinazione di uso e che le loro modificazioni, con o senza opere a ciò destinate, sono soggette, a seconda dei casi, a concessione od autorizzazione dei sindaci.

La legge 25 agosto 1991, n. 287, che ha aggiornato la normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, nella disciplina del rilascio delle autorizzazioni, ha previsto (art. 3, terzo comma) che, ai fini dell'osservanza della disposizione denunciata, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale quelle relative ad esercizi ubicati in aree di particolare interesse storico ed artistico.

3. — Dall'esame della legislazione richiamata, vigente nel settore che interessa, si deduce anche il limite dell'apporto della disciplina urbanistica alla tutela delle aree di rilevante interesse. Non sono mancati tentativi finalizzati all'attivazione del recupero e del riuso dei centri storici sia per esigenze di sistemazione edilizia che per motivi connessi allo sviluppo sociale ed economico delle città (artt. 1 della legge urbanistica n. 1150 del 1942; 17, legge n. 765 del 1967; leggi n. 865 del 1971, n. 513 del 1977, n. 457 del 1978, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) ma è del tutto mancata la visione organica degli interventi. Solo il titolo I della legge n. 47 del 1985 contiene tecniche di controllo edilizio definito organicamente.

Comunque, le varie leggi urbanistiche hanno riguardato e riguardano l'assetto fisico del territorio (case, palazzi; piazze ecc.) ed, in particolare, l'aspetto esteriore degli edifici, non certo la loro valenza economico-sociale. Le norme che hanno disciplinato la costruzione e la ristrutturazione degli edifici riguardano il pregio degli immobili e la loro consistenza estetico-culturale.

4. — È affidata ancora alla legge n. 1089 del 1939 la tutela dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico (art. 1), nonchè dei beni di interesse particolarmente importante per il loro riferimento alla storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere (art. 2). La loro utilizzazione, la loro destinazione ed il loro uso ne hanno determinato la tutela specifica e particolare, la quale, però, riguarda solamente il bene e non l'attività che vi si svolge. Non si agisce sul diritto di iniziativa economica coperta dalla garanzia dell'art. 41 della Costituzione ma sulla proprietà, attraverso un vincolo di destinazione di carattere reale e non personale. Esso si inquadra nella funzione sociale della proprietà. In altri termini, non si sancisce l'obbligo di continuare ad esercitare in detti beni quell'attività che ne ha determinato la tutela e nemmeno il divieto di esercitarvi altra diversa attività (sent. n. 118 del 1990).

Il bene trova la specifica protezione quando è culturalmente caratterizzato dall'attività che vi si è svolta e non solo in riferimento ad attività di alta cultura ma pur sempre in relazione alla storia della civiltà e del costume anche locale. Lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, provvede alla tutela dei beni che ne sono testimonianza materiale e che assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (art. 9 della Costituzione).

Si è avuto certamente di recente un rilancio della legge e la conferma della sua idoneità ad assicurare un regime di tutela di beni di particolare interesse, anche se si avverte la necessità del suo adeguamento ai tempi moderni ed ai precetti costituzionali successivi alla sua emanazione.

Nella citata sentenza si è rilevato che altre leggi disciplinano le attività commerciali e fissano limiti posti per fine di utilità sociale alla iniziativa economica in via generale e libera (art. 41 della Costituzione). E si è anche menzionata la disposizione ora denunciata. Il riferimento ad essa non costituisce un *obiter dictum* ma è un completamento necessario della motivazione perchè nella fattispecie si controverteva proprio sulla tutela dell'attività economica svolta nei suddetti beni pregiati e sulla eventuale possibilità di vietarne l'esercizio di altre diverse in base alla detta legge (n. 1089 del 1939).

5. — La disposizione in esame introduce uno strumento che riguarda specificamente l'attività commerciale. La disciplina è prevista in riferimento all'attuazione della tutela dei caratteri tradizionali di alcune aree di rilevante interesse del territorio comunale in coerenza con quella urbanistica, ampliando la sfera dei pubblici poteri e riducendo conseguentemente quella del diritto dei privati.

I mezzi attraverso i quali si intendono raggiungere gli obiettivi che si sono proposti sono:

a) la determinazione di voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle e la conformazione ad esse delle autorizzazioni che si rilasciano per l'esercizio di attività commerciali;

b) la effettuazione di nuove classificazioni degli esercizi pubblici in deroga a quelle previste dalla legge n. 524 del 1974;

c) e, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, la determinazione di attività incompatibili con la tutela di tradizioni locali e delle aree di particolare interesse.

È preso in considerazione il rapporto diretto che lega la caratterizzazione tipologica commerciale delle aree suddette alla complessiva loro qualità intesa come somma di valori socio-ambientali (urbanistici, storici, monumentali, artistici, igienico-sanitari).

Gli interessi che si tutelano trovano fondamento nell'art. 9 della Costituzione che impegnano la Repubblica ad assicurare, tra l'altro, la tutela del patrimonio culturale nazionale e dell'ambiente, ad assecondare la formazione culturale dei cittadini e ad arricchire quella esistente, a realizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilità dei cittadini come persone (sent. n. 118 del 1990).

6. — In tale situazione non risulta violato l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione. Esso, pur affermando la libertà di iniziativa economica privata, consente l'apposizione di limiti al suo esercizio subordinandola ad una duplice condizione; richiedendo, cioè, sotto l'aspetto sostanziale, che essi corrispondano alla utilità sociale e, sotto quello formale, che si effettui la disciplina ad opera della legge.

Anche la libertà di commercio soggiace ai limiti connessi all'utilità sociale così come alle sue esigenze è subordinata anche la libertà di concorrenza (sent. n. 97 del 1969).

L'intervento del legislatore può riguardare anche le scelte organizzative dell'imprenditore con disposizioni non arbitrarie e non incongrue. Le misure limitative apprestate possono riguardare anche le licenze di commercio delle quali è possibile limitare il rilascio, condizionandolo alla osservanza di determinati requisiti soggettivi per quanto riguarda gli esercenti e a determinati contenuti dell'attività (settori e voci merceologiche).

6.1 — Per quanto riguarda la utilità sociale, il potere della Corte concerne solo la rilevanza dell'intento legislativo di perseguire quel determinato fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo (sentt. n. 63 del 1991; n. 446 del 1988; n. 20 del 1980).

Nella disposizione censurata sono chiaramente indicati i fini di utilità sociale da realizzare e cioè la tutela di aree di particolare interesse dei territori comunali per lo sviluppo ordinato della società civile, la tutela delle tradizioni locali, l'incremento culturale ai sensi dell'art. 9 della Costituzione. E sono altresì indicati specificamente i mezzi per raggiungere il suddetto risultato, come si è già avuto modo di rilevare.

6.2 — Per quanto riguarda la riserva di legge, trattandosi di riserva relativa, per il rispetto del precetto costituzionale è sufficiente che la legge stabilisca i principi e le direttrici all'interno dei quali deve svolgersi l'attività della pubblica amministrazione la quale, a sua volta, è soggetta al principio di legalità la cui osservanza può essere accertata nelle competenti sedi, anche giurisdizionali.

La disciplina legislativa deve essere idonea a contenere nell'ambito delineato sia l'esercizio dell'attività normativa secondaria che di quella particolare e concreta di esecuzione in modo da evitare che si svolgano in modo assolutamente discrezionale sì da concretare un arbitrio, o quanto meno in modo non coerente e razionale (sent. n. 1 del 1963).

Le determinazioni della legge, però, possono essere diverse anche di contenuto, a seconda della natura dell'attività economica e della utilità sociale da perseguire ma non possono mai mancare del tutto. La legge può attribuire all'autorità amministrativa (nella specie, il comune) particolari poteri di incidenza su diritti economici, anche se garantiti dalla Costituzione, allorché si tratti di tutelare altri valori costituzionali (sentt. n. 40 del 1964; 1, 39, 46 del 1963).

Nella specie, il precetto costituzionale non è violato perché la disposizione censurata stabilisce gli obiettivi della tutela (salvaguardia delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse).

L'oggetto dell'intervento autorizzativo (le attività commerciali incompatibili con i detti obiettivi); gli strumenti dell'intervento (variazione delle tabelle merceologiche e la loro nuova compilazione); nuova classificazione degli esercizi commerciali; riconoscimento in astratto delle incompatibilità.

La regola enunciata dal legislatore è necessariamente riferita ad ipotesi astratte e le imposizioni concrete si effettuano a mezzo dell'apposito procedimento amministrativo soggetto alle regole ed alla disciplina specificamente apprestata dalle leggi in materia. Inoltre, la previsione specifica per le modifiche tabellari (art. 58 del d.m. n. 375 del 1988) e gli interessi dei soggetti privati trovano sufficiente tutela dell'eventuale loro lesione in sede giurisdizionale.

Conseguentemente, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione.

7. — Effettuate le variazioni delle tabelle merceologiche e le nuove classificazioni, i comuni accertano per gli esercizi commerciali, gli esercizi pubblici e le imprese artigiane, le attività incompatibili con le esigenze da tutelare. In sede di vidimazione annuale confermano le autorizzazioni concesse anzitutto nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 dicembre 1986).

Si deve, però, ritenere che anche per le attività già svolte precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge, in sede di vidimazione delle autorizzazioni si possa accertare se l'attività esercitata sia o meno conforme alle nuove voci tabellari e negare la vidimazione ove se ne riscontri la difformità.

Invero, del secondo comma dell'art. 4 censurato deve essere privilegiata l'interpretazione adeguatrice dei precetti costituzionali (art. 3 della Costituzione). Come esattamente ha rilevato la stessa parte ricorrente, deve essere garantita la parità di trattamento nell'accesso e nella permanenza nel mercato ed i limiti ai quali si assoggetta la iniziativa economica devono valere per tutti perchè, altrimenti, si creerebbero ingiuste ed irrazionali discriminazioni tra soggetti che esercitano la stessa attività commerciale. L'eguale trattamento è imposto proprio dalla tutela dei valori costituzionali in discussione (artt. 9 e 41 della Costituzione). Non ha alcuna giustificazione il discrimine temporale, una volta che si determina la necessità di tutelare le aree del territorio nazionale di rilevante interesse in conformità di valori primari costituzionali (art. 9 della Costituzione) in relazione ad attività imprenditoriali considerate incompatibili con le esigenze della suddetta tutela.

Le incompatibilità, attesa la rilevanza dei fini da raggiungere, deve valere sia per le attività nuove sia per quelle preesistenti. Il discrimine temporale non può penalizzare irrazionalmente posizioni analoghe o addirittura identiche (sent. n. 105 del 1992).

Va, peraltro, effettuato un puntuale e razionale bilanciamento degli interessi in gioco: di quelli che fanno capo alla collettività nazionale, assurti a rango di veri e propri valori costituzionali primari, e di quelli che fanno capo ai singoli soggetti tutelati dalla Costituzione ma che soffrono di limiti proprio in relazione ai detti valori.

Così interpretata, la disposizione censurata (art. 4, secondo comma, decreto-legge n. 832 del 1986), non sussiste la violazione degli invocati articoli 3 e 41, ultimo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0932

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale.	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso . . .	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo .	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo .	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle Inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimen-

to non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egido
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Mesi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TITINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisuzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNÒ
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 330.000	- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 180.000	- semestrale	L. 42.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 60.000	- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 42.000	- semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 185.000	- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 100.000	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione . .	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 3 0 9 2 *

L. 8.400